COLLEZIONE GENERALE DELLE LEGGI COSTITUZIONI EDITTI...

COLLEZIONE GENERALE

DELLE

LEGGI E

COLLEZIONE GENERALE

DELLE

LEGGI COSTITUZIONI EDITTI

PROCLAMI ECC.

PER

GLI STATI ESTENSI

TOMO XXX.

PARTE UNICA

1851

MODENA

PER GLI EREDI SOLIANI

TIPOGRAFI REALI

(N. 1.)

IL MINISTRO DELLE FINANZE

A favorire la concorrenza commerciale ed a promuovere l'emulazione pel miglioramento dei pellami che si lavorano nelle fabbriche dello Stato, ora che cessate sono tutte le misure che avevano per oggetto di proteggerne la privativa, S. A. R. con venerato Rescritto 31 dicembre 1850 N. 8523 si è degnata di approvare che il dazio imposto dalla vigente tariffa doganale in lire 60 per quintale all'importazione delle pelli affaitate o in qualunque modo tinte, apparecchiate ed unte, compresi i danti, camozzi, morlacchi, mascarezzi in qualunque maniera, e corami di qualunque grossezza, anche non lisciati o spianati, esclusi però li verniciati o stampati, sia ridotto col giorno 15 corrente a sole lire 40 per quintale.

Nel dedurre a pubblica notizia la sopra espressa Sovrana Risoluzione, si commette alle Intendenze di Finanza di curarne il relativo adempimento.

Modena 8 *Gennajo* 1851

FERDINANDO CASTELLANI TARABINI

Bedogni
Segretario Generale.

(N. 2.)

COMMISSIONE

PER LA LIBERA NAVIGAZIONE DEL PO

Per attuare la Convenzione 3 Luglio 1849 per la libera navigazione del Po, conchiusa tra i Governi di S. M. l' Imperatore d' Austria e delle LL. AA. RR. l' Arciduca Duca di Modena e l' Infante di Spagna Duca di Parma, cui ha aderito il Governo della Santa Sede, la Commissione nominata a questo fine emette la seguente

Notificazione

Col giorno 3 Febbraro 1851 viene attivata la libera navigazione del Po, che scorre lungo i territorj degli Stati Segnatari, dallo sbocco del Ticino al Mare Adriatico, e del tronco de' suoi influenti che inferiormente a questo sbocco esistono in confine fra alcuni degli stessi Stati sino alla loro foce. Per la qual cosa viene tolto a qualunque associazione, o singolo individuo di poter esercitare questa navigazione in via esclusiva, o per modo alcuno privilegiata.

1. Dal giorno indicato cessano, e si aboliscono tutte le tasse e gravezze, tutti i diritti di transito, e altri tributi, sotto qualsiasi denominazione sinora esistenti nei quattro Stati Segnatari, ad eccezione di quei semplici diritti di navigazione che vi fossero in alcuno dei

confluenti inferiormente alla foce del Ticino, i quali però non potranno essere per gli Esteri maggiori che per i Nazionali. Tutte queste tasse abolite vengono sostituite da una sola tassa di navigazione, attivata per sostenere unicamente le spese di sorveglianza, e di miglioramento della navigazione medesima.

2. Da questa abolizione sono però eccettuate, oltre quelle di cui è fatto cenno nell' articolo 1. relativamente ai confluenti, le spese e competenze come appresso, le quali si conservano, e seguiteranno perciò ad esigersi nelle misure, e con i metodi in corso, sino a che venga in altro modo disposto, cioè,

a) Le competenze di Porto, e i diritti di Sanità, che riguardano più propriamente la navigazione marittima, conosciute sotto la denominazione di *Tassa tonellaggio*, e *Tassa sanitaria;* e ciò nel caso che le barche naviganti nel Po entrassero o sortissero per i porti situati alle sue foci, conforme alle vigenti discipline.

b) Quelle di passaggio dei ponti, e porte, o chiuse, conosciute sotto i nomi di *Pontatico, e di Porte;* e ciò nel caso che abbia luogo realmente il passaggio per queste, o per quelli.

c) Le spese che approdando s' incontrano nei porti, scali, e darsene.

d) Quelle di carico e scarico, di pesatura e misurazione, non che di magazzinaggio delle merci, le quali appartengono più propriamente alla manipolazione delle merci stesse pel da-

ziato o pel deposito, e saranno perciò soddisfatte allora soltanto, che seguano le corrispondenti pratiche.

3. La nuova tassa di navigazione è regolata sul duplice rapporto della estensione cioè delle corse, o viaggi, che hanno luogo lungo il fiume, e della capacità dei navigli, con eccezione però,

a) Riguardo al viaggio, quando si limita e circoscrive fra l' uno e l' altro degli Uffizi di esazione, designati nell' articolo 5, senza raggiungere il punto della loro ubicazione, e senza toccare le acque che li fronteggiano.

b) Riguardo alla capacità, o portata, quando non giunge ai cinque quintali metrici, tanto se la barca sia carica, come se vuota: nei quali due casi *a*) e *b*) sono le barche esenti dalla tassa.

4. La tassa è fissata in *Lire Italiane.* A maggior comodo però dei naviganti si concede di soddisfarla, verso regolare ragguaglio, con quella specie di valuta che trovasi in corso legale nel territorio in cui segue il pagamento, e conforme ad una Tariffa da pubblicarsi. L' importare della tassa, secondo i casi accennati dal precedente articolo, è dimostrato nella Tariffa posta in fine della presente Notificazione.

5. Per la riscossione di questa tassa sono fissati cinque punti, ove esistono altrettanti Uffizi Doganali, che in tale rapporto, e indipendentemente dalle altre loro mansioni, assu-

mono il nome di Uffizi di Esazione della Tassa di Navigazione sul Po. Due di essi sono determinati alle estremità ascendente e discendente del fiume, gli altri intermediariamente.

SONO QUESTI UFFIZI

ESTREMI	*Ascendente* alla *Cavanella di Po* con la sussidiaria, per le provenienze dal Po di Goro, alla *Punta di S. Maria*. *Discendente* a *Pavia* con la sussidiaria, per le provenienze dal Piemonte, alla *Becca*.
INTERMEDI A	*Pontelagoscuro* *Guastalla* *Piacenza*

Si ritiene che il tratto estremo a valle dalla Cavanella di Po sino alla foce, essendo composto di varie ramificazioni, venga considerato come attinente al Mare o alle lagune; il che s' intende anche del Po di Goro inferiore alla Punta di S. Maria.

Gli Uffizi di esazione indicati hanno pure l' attribuzione della procedura sommaria (salva l' ultima istanza presso la Commissione, come all' Articolo 39 del Regolamento) per tutte le trasgressioni alle discipline che riguardano la navigazione, raccolte nello stesso regolamento.

6. È dato strettissimo obbligo agli Uffizi di

esazione di sbrigare le barche con la maggiore sollecitudine, e possibilmente con l' ordine del loro arrivo; di evitare pure studiosamente le incertezze, e le dubbiezze, le quali cagionano sempre dannosi ritardi; di usare in fine ogni moderazione compatibile con l' esercizio dei loro doveri, come la maggiore urbanità nei modi, quando anche si tratti della più severa applicazione della legge punitiva, non essendo questa stabilita che per proteggere il commercio. Si confida però in pari tempo che i naviganti sapranno appunto per ciò evitare qualunque trasgressione, riguardando, in ogni caso, nell' impiegato un necessario, e imparziale esecutore della legge medesima.

7. È raccomandata inoltre con particolari istruzioni alle Aziende o Direzioni idrauliche lungo la linea complessiva come sopra navigabile del Po la più attenta sorveglianza sopra tutto quanto sia per alterare la sicurezza e la sollecitudine della navigazione medesima, e la cura di partecipare alla Commissione i relativi rilievi, con la proposta dei modi che si credono di più salutevole provvedimento.

8. La Commissione si unirà periodicamente nella città di *Ferrara* due volte l' anno, in primavera cioè, e in autunno, ed anche in altri tempi se il bisogno il richiede, per conoscere lo stato del Po e dei suoi confluenti, e le occorrenze della navigazione, da cui in ispecial modo può svilupparsi un maggiore movimento commerciale, per impedire quindi, o per to-

gliere tutti quegli ostacoli che possono opporsi a questo fine.

9. Un' Autorità permanente, pure in Ferrara, rappresenterà la Commissione nel tempo intermedio alle sue riunioni, per sorvegliare gli Uffizi e i Funzionari che hanno ingerenza nella navigazione, per dar corso alle risoluzioni emesse dalla stessa Commissione; per tutti quei provvedimenti che si rendessero necessari alla libertà della navigazione medesima negl' intervalli fra le tornate. A questa Autorità perciò potrà rivolgere chiunque i propri reclami, o le utili proposte dirette a reprimere qualche tentato abuso, o a promuovere qualche importante miglioramento, affinchè il Po, questa grande arteria commerciale d' Italia, che per sì lunga via trascorre in mezzo a paesi ricchi dei più utili prodotti, sia fatto libero da quegli ostacoli che ne resero sinora tardo e dispendioso il cammino; e siano secondati così gli sforzi delle Alte Potenze Segnatarie, perchè il commercio, che dà vita a tutte le industrie, abbia largo campo alle sue oneste, e animate speculazioni.

TARIFFA

PER LA TASSA DI NAVIGAZIONE SUL PO

Per tutto il corso fra le due Dogane estreme ed oltre le medesime.

Classe		Capacità	Tassa
I. Classe	Per bastimenti, navigli, barche, della capacità	di 1000 quintali all' insù	L. 12 —
II. Classe		da 500 al di sotto di 1000	« 6 —
III. Classe		da 200 al di sotto di 500	« 3 —
IV. Classe		da 5 al di sotto di 200	« 1 30

Per viaggi intermedi fra l' uno e l' altro Uffizio di esazione.

I. Classe	Per bastimenti, navigli, barche, della capacità	di 1000 quintali all' insù	L. 6 —
II. Classe		da 500 al di sotto di 1000	« 3 —
III. Classe		da 200 al di sotto di 500	« 1 50
IV. Classe		da 5 al di sotto di 200	« - 65

N.B. Le Barche vuote pagano la metà delle Tasse in ogni Classe.

Ferrara 12 Dicembre 1850.

IL PRESIDENTE
L. Cav. NEGRELLI

F. A. Cav. DE MARTIGNONI Commissario Austriaco
EUG. Dott. VANDELLI Commissario Estense
P. Cav. BUSSOLATI Commissario Parmense
M. Prof. BRIGHENTI Commissario Pontificio

Filippo Maria Avv. Deliliers
Segretario

(N. 3.)

REGOLAMENTO

PER LA LIBERA NAVIGAZIONE DEL FIUME PO

Parte I.

Massime e basi fondamentali

1. La Navigazione del Po è libera lungo tutto il tratto di Territorio degli Stati d'Austria, Modena, Parma e Pontificio, e precisamente dallo sbocco del Ticino sino al Mare Adriatico.

Questa massima e le discipline tutte che la regolano, in appresso indicate, sono comuni e si estendono anche ai Confluenti inferiormente alla foce del Ticino che scorrono fra i confini de' Stati Segnatarii, dal punto in cui abbandonano lo Stato da cui derivano, sino e compreso il loro sbocco nel Po, in questo tratto se esistessero dei semplici diritti di navigazione non potranno essere per gli esteri maggiori che pei nazionali.

2. Conseguentemente è tolto a qualsiasi associazione ed a' singoli individui di poter esercitare in tutto il suddetto tratto un diritto esclusivo o in qualsiasi modo privilegiato di navigazione; ed è tolto di poter difficoltare a chi che sia e sotto qualunque pretesto tale libera navigazione, salvo il caso d' inosservanza delle discipline che la regolano e tutelano come appresso.

3. È abolita lungo il Fiume Po e suoi Confluenti descritti all' Articolo 1.° ogni tassa ed ogni gravezza sussistente sotto qualunque titolo e denominazione, ad eccezione di quelle espresse nel detto Art. 1.° relativamente ai Confluenti, e delle seguenti, cioè:

a) delle competenze per gli Uffizii di Sanità e di Porto sui navigli che entrano e sortono per mare, conosciute sotto i nomi di tasse Sanitarie e diritti di Tonnellaggio o di Porto, che riflettono propriamente la navigazione marittima;

b) delle competenze di passaggio ai Ponti e

Porte o Chiuse, conosciute sotto il nome di Diritti Uniti — Pontatico e di Porte, in quanto abbia realmente luogo tale passaggio, le quali competenze seguiteranno per ora ad esigersi secondo i metodi in corso;

c) delle spese che s'incontrano nell'ingresso de' Porti, Darsene e Scali;

d) delle spese di carico e scarico, di pesatura e misurazione e di magazzinaggio delle merci le quali appartengono più propriamente alla manipolazione delle merci stesse pel daziato o pel deposito, e vanno soddisfatte allora soltanto che seguono le corrispondenti pratiche.

4. In luogo di tutte le abolite gravezze sarà pagata dai Naviganti un'unica tassa con cui far fronte alle spese dei miglioramenti da introdursi nella navigazione del Po; di manutenzione delle vie d'alzaja, (strade d'attiraglio) e di stipendio al personale incaricato dell'esazione della tassa medesima e della necessaria sorveglianza.

5. Questa tassa sarà riscossa nei punti, modi e forme, colle norme, misure ed eccezioni stabilite negli Articoli 20, 21 e 27 e nella Tariffa unita al presente Regolamento; nè potrà essere aumentata che per i più giusti, importanti ed urgenti motivi, col comune pieno consenso dei Governi Contraenti.

Parte II.

Condizioni e Discipline relative alla libera navigazione del Fiume Po

6. Restando inalterate le leggi e discipline vigenti ne' Porti Austriaci e Pontificii alle foci del fiume, ogni naviglio che entra in Po procedente dal mare dovrà averle esattamente osservate ed adempiute, ed esser essenzialmente provveduto dei ricapiti da quelle leggi prescritti, ed aver riportato l'attestato di libera pratica, da rendere ostensibile a qualunque richiesta dell'Autorità competente, dietro di che potrà liberamente navigare nel Po. — L'esercizio poi della navigazione sul detto fiume per tutte le altre barche propriamente dette fluviali è condizionato all'obbligo di possedere i seguenti ricapiti;

a) la Licenza al proprietario del naviglio per la libera navigazione di esso sul Po;

b) la Matricola al conduttore od allo stesso proprietario, s'egli fosse anche il conduttore;

c) il Ruolo dell'equipaggio del bordo.

7. La Licenza viene rilasciata da un Bollettario a madre e figlia conforme alla modula A, dalla Commissione o dall'Autorità da essa delegata ne' diversi Distretti degli Stati Contraenti, al proprietario del naviglio, previa giustificazione della sua proprietà, e contiene le seguenti principali indicazioni;

Stato a cui appartiene { *Austria*, *Parma*, *Modena*, *Pontificio*

Distretto a cui pure appartiene;

Numero progressivo nel Distretto ove fu rilasciata;

Classe cui appartiene il naviglio { *Burchio* / *Rascona* / *Peota* / *Batello ec. ec.*

Nome del suo proprietario;

Portata del naviglio in quintali;

Nome applicato al naviglio;

Durata del documento (che sarà di 3 anni);

Numero dell'equipaggio compreso il conduttore;

Obbligo di farvi apporre ogni anno la dichiarazione dell' Autorità competente chiamata a qualificare il naviglio atto alla continuazione della navigazione, e di farvi annotare i cambiamenti di proprietà ogni qualvolta avvengano.

Tanto per ottenere tale Licenza quanto per riportare sulla medesima la suddetta annuale dichiarazione, dovranno prima i navigli essere ispezionati da periti in riguardo alla loro buona condizione materiale ed al loro perfetto attrezzamento; e venendo ciò ineccezionabilmente dichiarato, sarà rilasciato dall'Autorità Politica un Certificato esteso secondo la modula D, da custodirsi dall'Autorità che in base di esso rilascia la Licenza o atterga in questa l'annuale dichiarazione, coll'indicazione della Licenza in esso certificato a cui si riferisce.

8. La Matricola sarà da rilasciarsi da altro

Bollettario a madre e figlia, conforme alla modula B, dalla competente Autorità del Distretto cui appartiene il conduttore. Non potrà essa però concedersi a chi non abbia compiuti 20 anni di età, non consti indubbiamente probo e d'incensurabile condotta, idoneo all'esercizio della navigazione sul Po, e non potrà usarne se non sia fornito d'uno de' Legni pei quali riportò il proprietario la suindicata Licenza. La prima condizione sarà comprovata dalla fede di nascita, la seconda dalle informazioni da ritirarsi dall'Autorità Politica, la terza da attestato di periti.

Questi tre documenti saranno custoditi dall' Autorità che sul loro appoggio rilascia la Matricola, coll'indicazione del numero della Matricola stessa a cui si riferiscono.

9. Il Ruolo viene rilasciato conformemente alla modula C dalla Autorità indicata all' art. 8 e dove si arma il naviglio, e contiene oltre alle indicazioni generali dello Stato, Distretto, Nome del naviglio, sua portata ec. ec.:

Il nome e cognome, età e grado degli individui componenti l'equipaggio;
il luogo per cui è destinato;
se carico o vuoto in genere.

Esso Ruolo deve essere sempre insinuato all' arrivo presso le competenti Autorità e da loro vidimato alla partenza, indicando nel Visto

La direzione,
Se carico o vuoto.,
Con o senza cangiamento nell' equipaggio,

accennando il motivo dello sbarco, o la diserzione che di taluno fosse seguita.

10. Ad appoggio dell'esazione della tassa ogni conduttore, sia di Barche fluviali che di marittime, deve possedere il Certificato di stazatura (portata in tonnellate) in cui sarà precisata la portata della barca in tonnellate, ragguagliate a quintali metrici. — Un apposito Regolamento stabilirà la maniera di mettere in esecuzione la presente disposizione.

11. Finalmente dovrà il conduttore di barca carica, sia fluviale che marittima, possedere oltre alle solite polizze di carico, anche un regolare Manifesto conforme alla Modula E, certificato in calce per l'esatta sua corrispondenza coll'effettivo carico, e firmato dallo stesso conduttore.

Questo Manifesto dovrà contenere le seguenti esatte indicazioni:

Data e luogo di caricazione;

Specie, o classe, e denominazione del naviglio;

Stato e Distretto a cui appartiene;

Nome e numero applicatovi;

Portata o capacità in tonnellate, ragguagliate a quintali metrici;

Nome del suo proprietario;

Nome, luogo di nascita e di domicilio del conduttore (ove non fosse egli lo stesso proprietario, ciocchè sarà in tal caso accennato);

Nome de'speditori o caricatori e dei destinatarii, colla vidimazione dei Sensali da trasporto patentati, e di quella del capitano del porto.

Luogo di destinazione delle merci;

Formato, marca, numero mercantile e quantitativo dei colli;

Qualità e quantita delle merci;

Riferimento partitario di dette merci al numero progressivo delle relative polizze di carico.

Nel Manifesto devono pur figurare chiaramente tutti i cangiamenti che avvenissero dopo la sua compilazione in causa di scarichi o di carichi accessorii avvenuti lungo il viaggio. — Il conduttore poi è responsabile della esattezza del Manifesto, anche nel caso che si fosse servito, come gli è libero, d'altra persona per la sua compilazione, ed è punibile per le inesattezze d'indicazione che vi si rilevassero colla multa contemplata dall'Art. 31.

12. Ogni conduttore dovrà regolare il carico del proprio naviglio in relazione alla sua portata ed anche alla qualità del volume de'colli, onde evitare con esorbitante camito ogni pericolo. — L'esuberanza di carico in confronto alla portata del Legno è punibile colla multa determinata dall'Art. 33, oltre al risarcimento del danno derivato a'terzi in causa del sopraccarico.

13. La polvere da schioppo e le altre materie esplosive di qualunque sorta non dovranno mai collocarsi sotto le altre merci di cui componesi il carico. — I conduttori di tali articoli esplosivi devono usare di tutte le cautele necessarie lungo il viaggio e ne'luoghi d'approdo, ed essenzialmente tenersi discosti dalle altre

barche e dalle rive. — Devono inoltre appena approdati in qualunque punto, e senza frapporre il minimo ritardo, farne rapporto all'Autorità locale per le necessarie misure di sorveglianza che le corre obbligo di prendere per la sicurezza pubblica, ed alle quali dovranno essi conduttori indi minutamente uniformarsi.

Ogni violazione e trascuranza alle prescrizioni del presente Articolo è punibile colla multa stabilita dall'altro Art. 34.

14. Lungo il viaggio sul Po non potrà il conduttore abbandonare la propria Barca che per brevi istanti e per urgenti motivi, da giustificarsi soddisfacentemente ove occorra.

15. In quei punti ove per le condizioni del corso del fiume si rendesse necessario, o per le costumanze e discipline locali fosse in pratica l'uso di valersi di Piloti, il conduttore è obbligato a valersi dell'opera loro ed a prenderne uno sul proprio bordo. — Circa al servizio che devono prestare siffatti Piloti ed alle retribuzioni che loro competono verrà pubblicato in appresso un apposito Regolamento.

16. È vietato nelle vie d'alzaja della massima larghezza l'accoppiamento di più di tre Cavalli di fronte, ossia uno al fianco dell'altro, per attiragliare le barche, sotto pena della multa fissata all'Articolo 35.

Sarà poi determinata con speciale disposizione la larghezza della strada d'alzaja o d'attiraglio lungo il fiume, come sarà pure stabilito se, in quali casi, in quali punti, in qual nu-

mero e sotto quali discipline si potranno attaccare più barche di trasporto una dietro dell' altra.

17. Qualunque danno e guasto recato alle suddette vie, e qualunque impedimento frapposto al passaggio sulle medesime, è punito colla multa pronunziata all'Articolo 36.

18. Tutte le leggi e discipline doganali a tutela delle imposte daziarie de' rispettivi Stati, sulle merci che si scaricano per porle in consumo ne' Circondarii confinanti o per introdurle nell' interno dello Stato, dovranno essere da' conduttori fedelmente osservate; nè la libera navigazione del Po può preservare, chi tentasse di esercitare il contrabbando, dalle pratiche d' ufficio degli impiegati doganali e de' funzionarii di finanza.

19. Tutte le discipline stabilite agli Articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 15 del presente regolamento dovranno raggiungere il loro pieno effetto nel più breve termine possibile, mentre le altre saranno immediatamente poste in vigore all' epoca di loro pubblicazione.

Parte III.

Punti e Uffizii d' esazione della Tassa di libera Navigazione sul Po norme e regole relative al pagamento della medesima.

20. Per la esazione della Tassa di navigazione contemplata dall' Articolo 4, vengono designati gli Uffizii doganali

A ESTREMI DI	Cavanella di Po, colla sussidiaria di S. Maria in Punta, questa per le procedenze dal Po di Goro. Pavia, colla sussidiaria in Porto la Becca, e questa per le provenienze dal Piemonte.
B INTERMEDII DI	Pontelagoscuro Guastalla Piacenza

Essi assumono in riguardo allo speciale incarico dell'esazione di detta tassa il nome d' *Uffizii d'esazione della Tassa di Navigazione sul Po.*

Il tratto estremo a valle dalla Cavanella di Po fino alla foce essendo composto da varie ramificazioni, viene considerato dalla Commissione come attinente al Mare o alle Lagune, e similmente il ramo di Goro inferiore a S. Maria in Punta.

21. Tutti i conduttori di navigli sul Po tanto carichi che vuoti devono a seconda del loro viaggio ascendente, discendente o intermedio, presentarsi al primo fra i cinque Uffizii d'esazione designati al precedente Art. 20 che incontrerà, per soddisfare la Tassa di navigaziono a seconda della loro destinazione.

Sono pure tenuti passando eglino lungo il loro viaggio davanti ad un altro de' 5 posti d'esazione suddetti d'approdarvi e ritirare a

propria giustificazione il Visto a tergo della bolletta dell'eseguito pagamento della Tassa di navigazione.

Chi contravviene a tali discipline incorre nella multa contemplata dall'Art. 32.

Da questa massima è però fatta eccezione per le barche tanto cariche quanto vuote,

a) d'una portata inferiore ai cinque quintali metrici;

b) di qualunque portata; quando ne' loro viaggi fra l'uno e l'altro Uffizio d'esazione restano fra questo e quello, senza toccare le acque che li fronteggiano.

Dette Barche *a*) e *b*) sono dichiarate esenti dal pagamento della Tassa; e quelle ad *a*) anche dagli obblighi imposti dai precedenti Articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 15. — Sono pure esenti dal pagamento della Tassa le barche di qualunque portata e destinazione; nel caso che dopo essere passate per un posto di esazione e di avere colà soddisfatta la Tassa, fossero costrette a retrocedere collo stesso carico per insorta burrasca od altro accidente fortuito.

Tutti i suddetti conduttori, ad eccezione di quelli delle Barche ad *a*) e *b*) dovranno assoggettare all'ispezione de' predetti Uffizii d'esazione i documenti menzionati agli Articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 15.

22. Oltre ai detti punti estremi ed intermedii non potranno i conduttori essere obbligati a fermarsi in altri luoghi estranei alla loro destinazione; solo sarà loro facoltativo di approda-

re, caricare e scaricare nei porti, luoghi e punti che dai Governi limitrofi sono già determinati o potessero determinarsi sul proprio territorio.

23. Nella ricorrenza però di circostanze fortuite, come di tempi burrascosi, naufragi e straordinarie insorgenze d'urgenti riparazioni ai navigli, potranno essi approdare anche in punti diversi, ed in caso di necessità effettuare lo scarico senza che abbiano a sottostare ad alcuna gravezza, salvo l'indennizzo soltanto relativo all'uso delle grue, de' carretti, attrezzi, cordami ed altro di cui si fossero prevalsi.

24. Nel caso preveduto dal precedente articolo il naviglio ed il carico saranno assunti in sorveglianza dagli Impiegati doganali del più prossimo Uffizio esecutivo di Finanza, ed in difetto dall'Autorità locale, che prenderà poi tosto gli opportuni concerti con quella di Finanza.

È obbligo del conduttore di possibilmente prevenire, ed in caso d' urgenza d'informare successivamente, l'Uffizio Doganale o l'Autorità locale, a seconda delle circostanze, del necessitato approdo.

25. Presso gli Uffizii d'esazione, ai quali devono presentarsi i conduttori a termini e colle eccezioni dell'Art. 21, verrà esatta la Tassa di navigazione sul Po una volta sola per ciascun viaggio in ragione della capacità dei navigli carichi, senza riguardo alla qualità e quantità delle merci e dei generi che trasportano. Gli stessi navigli vuoti pagano la metà.

Tale esazione seguirà per l'intiera corsa dall' una all'altra estremità del fiume giusta la Sezione A della tariffa in fine unita, e per le corse intermedie fra l'uno e l'altro dei punti intermedii giusta la Sezione B della medesima.

26. Ciò nulla ostante verrà rilevata la quantità del carico pei legni carichi dietro un'apposita Scala d'immersione che sarà pubblicata ed affissa presso tutti gli Uffizii d'esazione, ed inoltre dal Manifesto di carico del conduttore di cui all'Art. 11. Nel solo caso di FONDATO sospetto di RILEVANTE inesattezza nelle indicazioni del manifesto medesimo, potrà aver luogo anche una materiale verificazione del carico per parte dell'Uffizio Doganale di esazione della Tassa.

La capacità de'navigli sarà desunta dal Certificato di stazatura di cui all'Art. 10.

27. La Tassa potrà essere pagata tanto in moneta effettiva italiana, quanto in quella specie di effettiva valuta che trovasi in corso di tariffa nel territorio in cui segue il pagamento; verrà però sempre conteggiata in lire italiane mediante Tavola di ragguaglio.

28. Il conduttore verrà quietanzato di volta in volta mediante una Bolletta giusta il formulare annesso alle Istruzioni di Contabilità, nella quale sarà pur fatto cenno in apposita sede ch'egli esibì all'ispezione dell'Uffizio d'esazione la Matricola, il Ruolo, il Certificato di stazatura ed il manifesto di carico, di cui agli Articoli 6, 10 e 11. Egli verrà inoltre quietan-

zato di tale pagamento anche mediante analogo cenno nel suddetto Manifesto.

29. Chi contravvenisse all'obbligo del pagamento di detta Tassa, o tentasse di sottrarsi dalla stessa evitando di approdare all'Uffizio competente, o cercando di allontanarsi da esso senza averla soddisfatta, e chi denunziasse inesattamente la capacità in guisa di riportare una classe inferiore alla realmente competente, è punito colla multa contemplata dall'Art. 32.

30. Allo scopo di sorvegliare e controllare l'esatto adempimento dell'obbligo de'conduttori di soddisfare la Tassa prescritta in ogni loro corsa intiera o intermedia a seconda del caso, viene disposto quanto segue;

a) ogni conduttore è tenuto di custodire la Bolletta riportata come all'Art. 28 sino ad una corsa successiva in cui sarà in obbligo di consegnarla all'Uffizio d'esazione presso cui deve soddisfare la successiva Tassa, ritenuto che per ogni suo uso rimane ad esso conduttore altra quietanza nell'attestazione che deve riportare dall'Uffizio d'esazione sul manifesto di carico come all'articolo stesso;

b) l'Uffizio d'esazione contrapporrà la ritirata Bolletta alla matrice della nuova Bolletta da rilasciare.

In tal guisa il conduttore possederà sempre l'ultima Bolletta, cioè quella riferibile all'ultima sua corsa, e l'Uffizio d'esazione avrà sempre contrapposta ad ogni Bolletta, che rilascia quella riferibile alla corsa precedente.

Parte iv.

Compendio delle contravvenzioni, multe annessevi e norme di procedura.

31. Inesattezze rilevanti nel Manifesto di carico (Art. 11 del presente Reg.) multa dalle Lire 5 alle Lire 50 Italiane. In caso di recidività, la multa si raddoppia, e colla terza contravvenzione va ad essere spenta per sempre la Matricola per la navigazione.

32. Ommissione del pagamento della Tassa di navigazione — attentata evitazione degli Uffizii d'esazione o partenza da' medesimi per defraudare la tassa, o senza avere riportato il Visto nella bolletta della Tassa pagata — inesatta denunzia della capacità del naviglio per riportare una classe di tassazione inferiore alla competente (Art. 21 e 29 del pres.) multa del quintuplo importo della Tassa relativa.

33. Caricazione superiore alla portata e capacità del naviglio (Art. 12 del pres.): multa dalle Lire 10 alle Lire 50, indipendentemente dal risarcimento a chi di ragione del danno occasionato dal sopraccarico.

34. Infrazione delle discipline imposte a carichi di polvere da schioppo e di materie esplosive, ed ommessa denunzia all'Autorità locale del luogo d'approdo (Art. 13 del pres.): multa dalle Lire 25 alle Lire 50.

35. Accoppiamento di più di tre cavalli uno a lato dell'altro in attiraglio delle barche (Art. 16 del pres.): multa dalle Lire 5 alle Lire 10.

36. Danneggio della strada d'attiraglio ed

impedimento recato al passaggio sulla medesima (Art. 17 del pres.): multa dalle Lire 20 alle 50 oltre l'emenda del danno.

37. La procedura per constatare le contravvenzioni dei precedenti articoli 31 a 36, e per l' applicazione delle multe sarà sommaria e consisterà in un verbale in duplo descrittivo in succinto l'epoca e l'indole della seguita contravvenzione, con indicazione della multa applicabile e del corrispondente articolo di questo Regolamento. Esso verbale comprenderà pure in succinto le eccezioni per avventura introdotte dall'imputato, o il cenno di non averne egli introdotta alcuna: sarà corredato della di lui firma o testimoniata segnatura di Croce, e di quella dell'estensore. Un esemplare del verbale verrà contrapposto alla matrice della Bolletta da rilasciarsi al conduttore per la soddisfatta multa, giusta il formulare annesso alle Istruzioni di Contabilità, l'altro sarà custodito pei possibili usi d'Uffizio.

38. Le penalità nei casi preveduti dagli Articoli 11, 12, 13, 16, 17, 21 e 29 e determinati dagli altri Art. 31 al 36 del presente Regolamento saranno pronunziate e riscosse dagli Ufficii nel modo accennato dal precedente Articolo 37.

Parte V.

Della Competenza delle Procedure.

39. Gli oggetti contenziosi o controversi in generale riflettenti la navigazione sul Po, in

quanto non involgano un titolo politico, criminale o finanziario propriamente detto, sono decisi dagli Uffizii d'esazione, ed in caso d'appellazione dalla Commissione o da quell'Autorità che sarà istituita a rappresentarla durante la sua assenza.

40. Quanto si riferisce a trasgressioni di polizia ed a delitti criminali è di esclusiva competenza delle rispettive Autorità politica o giudiziaria del territorio in cui vengono commesse le trasgressioni medesime.

41. Finalmente quanto concerne al contrabbando è di spettanza delle Autorità di finanza de' rispettivi Governi, le cui disposizioni però dovranno conciliarsi collo spirito del Trattato tendente al maggiore sviluppo e progresso dell'onorato commercio sul Po.

Dalla Commissione per la libera Navigazione del Po.

Ferrara li 12 Decembre 1850

IL PRESIDENTE
L. CAVALIERE NEGRELLI

F. A. Cav. DE MARTIGNONI Commiss. Austriaco
P. Cav. BUSSOLATI Commiss. Parmense
EUG. Dott. VANDELLI Commiss. Estense
M. Profess. BRIGHENTI Commiss. Pontificio.

Filippo M. Avv. Delilieri
Segretario

(*Seguono le Module e la Tariffa*)

***TARIFFA** della Tassa di Navigazione sul Fiume Po stabilita dal Trattato datato da Milano il 3 Luglio* **1849**

CLASSI dei Legni in ragione di capacità	I. dai quintali 1000 in su				II. dai quintali 500 al di sotto dei 1000				III. dai quintali 200 al di sotto dei 500				IV. dai quintali 5 al di sotto dei 200			
ITALIANE	Carichi		Vuoti		Carichi		Vuoti		Carichi		Vuoti		Carichi		Vuoti	
	Lire	C.	Lire	C.	Lire	C.	Lire	C.	Lire	C.	Lire	C.	Lire	C.	Lire	C.
SEZIONE A per i navigli dell'intero viaggio fra i due estremi Uffizj di esazione	12	-	6	-	6	-	3	-	3	-	1	50	1	30	--	65
SEZIONE B per i navigli del viaggio intermedio fra l'uno e l'altro Uffizio di esazione	6	-	3	-	3	-	1	50	1	50	--	75	--	65	--	33

AVVERTENZE

1. Le barche di qualunque carico e portata, viaggiando fra due Posti di Esazione senza toccare nè l'uno nè l'altro, sono esenti da tassa.

2. Le barche d'una portata inferiore a 5 Quintali, tanto cariche quanto vuote, sono pure esenti da tassa, qualunque sia il loro viaggio.

3. Se una barca dopo essere passata per un Ufficio d'Esazione e d'aver ivi soddisfatta la tassa, dovesse per burrasca od altro accidente fortuito ritornare indietro collo stesso carico, non sarà soggetta al pagamento di nuova tassa.

4. Se una barca dopo essere passata vuota per un Ufficio d'Esazione e di avere colà pagata la mezza tassa competente come vuota, formasse un carico, e con questo andasse oltre toccando un altro Ufficio d'Esazione, dovrà ivi pagare l'altra mezza tassa soltanto.

(Articolo 7 del Regolamento)

N. (*a*)
Stato (*b*)
Distretto (*c*)
e (*d*)
figlio di (*e*)
nativo di (*f*)
domiciliato a (*g*)
d'anni (*h*)
di condizione (*i*)
del naviglio (*k*)
numero (*l*)
nominato (*m*)
di Tonnellate N. pari a quint. metr. N.
(*n*) coll'obbligo di uomini (*o*) di equipaggio compreso il Conduttore.

Valida per anni (*p*)

li 18 (*q*)

COMMISSIONE PER LA LIBERA NAVIGAZIONE DEL PO

Modula A. (*Gratis*)

COMMISSIONE
PER LA LIBERA NAVIGAZIONE DEL FIUME PO

N. (*a*) *li* 18 (*q*) Stato (*b*)
Distretto di (*c*)

LICENZA

Si concede a (*d*) di (*e*) nativo di (*f*) domiciliato a (*g*) d'anni (*h*) di condizione (*i*) il permesso di far navigare nel fiume Po il (*k*) N. (*l*) nominato (*m*) di tonnellate N. pari a quint. N. (*n*) coll'obbligo dell'equipaggio d'uomini (*o*) (compreso il Conduttore) che ha giustificato essere di sua proprietà, semprecchè egli si conformi ai regolamenti in vigore per la libera navigazione del Fiume Po.

La presente è valida per anni (*p*) ed ogni anno dovrà ricevere il visto dell'Autorità che l'ha rilasciata, o di chi ne sarà stato delegato onde certifichi il (*k*) atto alla navigazione.

Sigillo
della Commissione

La Commissione

AVVERTENZE PEL RIEMPIMENTO DEGLI SPAZJ

(*a*) Numero progressivo da applicarsi a cadauna Licenza
(*b*) Stato, (*c*) Distretto — in cui viene rilasciata
(*d*) Cognome e Nome, (*e*) Paternità, (*f*) Luogo di nascita, (*g*) Luogo di domicilio, (*h*) Età, (*i*) Professione — dell'individuo a cui si rilascia
(*k*) Specie o Classe del Legno, se Burchio, Peota, Rascona ec.
(*l*) Numero, (*m*) Nome — che deve aver ogni naviglio
(*n*) Numero delle Tonnellate di sua capacità o portata
(*o*) Numero delle Persone che deve avere d'Equipaggio
(*p*) per ora fu stabilita dall'Art. 7.° del Regolamento la durata di tre anni
(*q*) Luogo e giorno in cui viene rilasciato

(*Articolo* 8 *del Regolamento*

MODULA B. (*Gratis*)

N.° (a)

A (d)
di (e)
nativo di (f)
domiciliato a (g)
d'anni (h)
di condizione (i)

Dal (b)

li 18 (c)

COMMISSIONE PER LA LIBERA NAVIGAZIONE DEL PO

MATRICOLA

PER LA LIBERA NAVIGAZIONE SUL FIUME PO

N. (a) Dal (b)

li 18 (c)

Si accorda a (d) di (e) nativo di (f) domiciliato a (g) d'anni (h) di condizione (i) dietro il constatato possesso de' requisiti voluti dall'Art. 8 del Regolamento per la libera navigazione del Fiume Po, la facoltà del libero corso su questo Fiume, sotto gli obblighi e le condizioni tutte stabilite dal Regolamento medesimo e resegli note, contravvenendo alle quali incorrerà nelle pene ivi stabilite.

Sigillo della Autorità che la rilascia

Il

AVVERTENZE PEL RIEMPIMENTO DEGLI SPAZJ

(a) Numero progressivo da applicarsi a ciascuna Matricola
(b) Autorità che la rilascia
(c) Luogo e giorno in cui viene rilasciata
(d) Cognome e Nome
(e) Paternità
(f) Luogo di nascita
(g) Luogo di domicilio
(h) Età
(i) Professione

(d)–(i): dell' individuo a cui si rilascia

Art. 9 del Regolam.) MODULA C. (*Gratis*)

LIBERA NAVIGAZIONE SUL FIUME PO

N. (*a*) STATO (*b*)
DISTRETTO (*c*)

RUOLO

Dell' Equipaggio del (*d*) *N.* (*e*) *nominato* (*f*)
di Tonnellate N. pari a quintali metrici N. (*g*) *proprietà di* (*h*)

N.° progress.	Grado	Cognome e Nome	Patria	Domicilio	Età	Statura	Pelo	Osservazioni

Da (*i*)

li 18 (*k*)

L. S.

AVVERTENZE PEL RIEMPIMENTO DEGLI SPAZII

(*a*) Numero progressivo da applicarsi a cadaun Ruolo che si rilascia
(*b*) Stato } in cui viene rilasciato
(*c*) Distretto }
(*d*) Specie o Classe del Legno, se Burchio, Peota ec. ec.
(*e*) Il numero } che deve avere ogni Legno
(*f*) Il nome }
(*g*) Il numero delle Tonnellate, e quintali di sua capacità o portata
(*h*) Nome del proprietario del Legno
(*i*) Autorità che rilascia il ruolo
(*k*) Luogo e giorno in cui viene rilasciato

(*Articolo 7 del Regolam.*) MODULA D. (*Gratis*)

CERTIFICATO

D' IDONEITÀ DE' NAVIGLI ALLA LIBERA NAVIGAZIONE DEL FIUME PO

Da (*a*)

li 18 (*b*)

Si certifica che da (*c*) di (*d*)
nativo di (*e*) domiciliato in (*f*)
si possiede il (*g*) marcato col N. (*h*) del
Distretto di (*i*) e col nome (*k*) della
capacità di Tonnellate N. (*l*) pari a quintali metrici (*m*)
in ogni rapporto suscettibile a sicura Navigazione sul fiume Po

Il (*n*)

AVVERTENZE

PEL RIEMPIMENTO DEGLI SPAZJ IN BILANCIO

(*a*) Denominazione dell'Autorità che rilascia il Certificato
(*b*) Indicazione del luogo, giorno, mese ed anno in cui viene rilasciato
(*c*) Nome, Cognome e Soprannome (se ne avesse) del proprietario del naviglio
(*d*) Nome e Cognome del Padre
(*e*) Luogo di nascita
(*f*) Luogo di domicilio
(*g*) Specie o Classe del naviglio, cioè se Burchio, Peota, Battello, ec.
(*h*) Indicazione del numero del naviglio
(*i*) » del Distretto in cui fu numerizzato
(*k*) Nome applicato al Naviglio
(*l*) Numero delle Tonneliate di sua portata
(*m*) Ragguaglio in quintali metrici
(*n*) Carica che rilascia il Certificato

Articolo 11 *del* ***Regolamento*)**

MODULA E

MANIFESTO *del carico preso a* (*a*) *del* (*b*) *nominato* (*c*)
con Bandiera (*d*) *della portata di Tonnellate* (*e*) *pari a Quintali*
Metrici (*f*) *costrutto nel cantiere di* (*g*) *in* (*h*) *di*
proprietà di (*i*) *condotto da me sottoscritto* (*k*) *di* (*l*) *domiciliato in* (*m*)

N.° di riferimento alle polizze di carico	COGNOME E NOME		Luogo di destinazione	DEI COLLI			Denominazione delle Merci	DEL PESO		
	dello Speditore	del Destinatario		Formato	Marca Numero od altro segno mercantile	N.° quantit.		Qualità	Quantità	Corrispondenza metrica
ESEMPLIFICAZIONE										
1	Myller Gio.	Ottoboni Gius.	Milano	Casse	O. S. 1 a 12	12	Manifatt. di lana	F.ti di Vienna	2575	
2	Finzi Mosè	Ardena Gio.	Pavia	Balle	A 1 a 24	24	Cotone greg.	Oke del Cairo	7000	
3	Brutti Ernesto	Prinwall Franc.	Cremona	Idem	P. F. 1 7 16 29	4	Potassa	Metriche libbre	900	
4	Prudmayer	Marini Gius.	Modena	Botti	M. G. 1 a 12 15	13	Idem	Idem	4000	
5	Zendler Gius.	Attler Enrico	Torino	Sacchi	X 1 a 75	75	Grano turco	F.ti di Vienna	10000	
6	Rasdh Giosuè	Fritz Gasparo	Lugano	Rifusa	. . . . .	. .	Frumento	Metzen Ungheresi	2000	

Segue la Tabella

(q) Corrispondenza totale
Metriche L.

N. N.

(p)
La Tassa di Navigazione fu pagata con Italiane
Lire come alla Bolletta N.
de' presso l' Uffizio d' Esazione di

N. N.

Si certifica che il presente manifesto corrisponde pienamente col carico del Legno (n)

li 18
(o)

N. N.

AVVERTENZE PEL RIEMPIMENTO DEGLI SPAZJ

(a) Luogo di caricazione
(b) Qualità del legno se Burchio, Trabaccolo ec.
(c) Nome del Legno
(d) Stato a cui si riferisce la Bandiera
(e) Quantità delle Tonnellate
(f) Corrispondenza in Quintali metrici
(g) Nome del costruttore
(h) Luogo di costruzione
(i) Nome e Cognome del Proprietario del Legno
(k) Nome e Cognome del Conduttore
(l) Luogo di nascita del Conduttore
(m) Luogo di domicilio del Conduttore
(n) Certificazione del Conduttore sull' esattezza del Manifesto
(o) Data del Manifesto
(p) Attestazione dell' Uffizio d' Esazione sulla tassa riscossa
(q) Indicazione da farsi dall' Uffizio d' Esazione mediante ragguaglio de' denunziati pesi parziali·

(N. 4.)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Notificazione

Considerando come bene spesso per un supposto miglioramento di agricoltura o per ricavare un apparente profitto dai fondi rustici, sempre più si aumenta l'atterramento del legname da costruzione di guisa che senza qualche freno verrebbero in breve lo Stato nonchè i privati a risentire i dannosi effetti di tale sistema;

Considerando essere necessario per l'utile pubblico l'adottare provvedimenti che, non togliendo il diritto di proprietà, ne moderino prudentemente l'uso;

Avuta in proposito la Sovrana approvazione si determina:

1. Non potranno tagliarsi d'ora innanzi Roveri o Quercie quando non siasi ottenuto in iscritto il permesso del Podestà o Sindaco del Comune, che lo rilascierà gratuitamente.

2. Tali permessi non si estraderanno che nei soli casi

(*a*) in cui le piante, giunte al massimo di loro produzione, passano allo stato di decadenza.

(*b*) qualora il proprietario giustifichi la necessità di atterrarle per bisogno delle proprie fabbriche.

(*c*) quando siano di positivo pregiudizio al

fondo per variata coltivazione o disposizione del sottoposto terreno.

3. I contravventori saranno multati per ogni pianta che taglieranno dalle Italiane L. 20 venti alle 100 cento a norma dei casi e a giudizio del Podestà o Sindaco del Comune, salvo alla parte condannata il ricorso alla Delegazione Provinciale del Ministero dell'Interno, la di cui decisione non avrà altro appello che presso il Ministero medesimo.

4. Il prodotto delle multe devolverà a favore delle diverse Comunità nel cui Territorio seguiranno le contravvenzioni, e servirà a rimborso delle spese che talvolta potessero occorrere per visite, verifiche, sorveglianza e per premio agl'inventori, che non potrà però essere mai superiore al quinto della multa.

Alle diverse Autorità Comunali è particolarmente affidata l'esecuzione della presente Legge, dovendo esse valersi in particolar modo dei Massari o Guardie Campestri per la dovuta vigilanza.

Modena dalla Residenza
del Ministero dell' Interno 3 *Febbrajo* 1851

GIACOBAZZI

Il Segretario Generale
Dott. PETRAZZANI

(N. 5.)

NOI FRANCESCO V.
Per la Grazia di Dio
Duca di Modena
Reggio, Mirandola, Massa, Carrara, Guastalla
Arciduca d' Austria,
Principe Reale d' Ungheria e di Boemia
ecc. ecc. ecc.

Gli effetti dei Trattati di Vienna 1815, di Firenze 1844 e di Milano 8 Agosto 1849 portavano, non ha molto, ai Nostri Dominj alcune aggregazioni territoriali, alle quali provvisoriamente non era tolto il continuato esercizio delle anteriori rispettive legislazioni. Formando parte delle stesse le legali relazioni tra la Chiesa e lo Stato, ne discendeva che queste erano nelle medesime conosciute secondo le primitive Leggi o Parmensi, o Toscane, o Lucchesi, od Austriache, mentre negli antichi Dominj Estensi si trovano più specialmente determinate dall' Editto 8 Maggio 1841 dell' Augusto Nostro Genitore Francesco IV. di venerata memoria, e dal successivo Nostro del 13 Aprile 1846. Se pertanto da un lato potevamo stimare conveniente l'ordinare la compilazione di un nuovo Codice di Leggi pei Nostri Stati attuali, dall' altro dovevamo credere opportuno il far precedere colla Santa Sede i necessarj concerti, affinchè le materie Ecclesiastiche o miste vi si vedessero poste in antecedenza, e mediante provvedimenti uniformi, sopra un' unica ed

autorevole base. Egli è perciò che essendoci rivolti alla Santità del Sommo Pontefice Pio IX. f. r. invocando sulle accennate condizioni quel riguardo che giudicavamo più conveniente, Ci troviamo ora in grado di pubblicare, a norma di tutti i Nostri Sudditi, ed all' appoggio delle Pontificie Concessioni od a Noi dirette, o dirette ai Vescovi dei Nostri Dominj, ma a Noi sempre dalla Santa Sede officialmente comunicate, le seguenti generali determinazioni:

1. Si estende ai Territorii di nuova aggregazione il disposto dall' Editto 8 Maggio 1841 ai §§. 1, 2, 3, 4. e dall' altro Nostro Decreto 13 Aprile 1846.

2. A rendere minori le spese dei giudizi nella Diocesi di Guastalla, immediatamente soggetta alla Santa Sede, ed in cui abbiamo ottenuto gli stessi privilegi di Sovrana Nomina che, per concessione della s. m. di Papa Leone XII, esercitavamo già nelle altre Diocesi dello Stato, viene, sino a nuova disposizione, permesso l'appello alla viciniore Curia Episcopale di Reggio, salvo in terza istanza il ricorso a Roma.

3. A dotare in modo congruo le Chiese Curate povere, a provvedere gli Episcopii delle convenienti mobiglie, ed i rispettivi fondi rustici delle scorte opportune, ed a fondare in fine un Ospizio per li Sacerdoti avanzati negli anni, infermi, e senza mezzi di sussistenza, resta sospesa per un anno la collazione dei Be-

nefizj che si renderanno di mano in mano vacanti, e, detratti gli oneri, ne saranno le rendite dalla competente Autorità erogate negli esposti oggetti e secondo l' ordine con cui sono contemplati nel relativo Decreto Apostolico. Tale disposizione dovrà osservarsi per un ventennio avvenire, ed il Sommo Pontefice si riserva di prorogarne, occorrendo, gli effetti a termine più lungo sopra richiesta degli Ordinarj.

4. Al disposto però dal precedente articolo non soggiacciono i Vescovadi, le Parrocchie, le prime Dignità delle Cattedrali e le principali nelle Collegiate, e gli officii dei Canonicati Teologale e Penitenziario.

5. Seguita l' integrazione delle congrue Parrocchiali, dovranno eessare le collette e le questue invalse per uso e per consuetudine, e come sia il Palazzo Episcopale provveduto e siano dotati i rispettivi fondi rurali, ne verrà fatto legale inventario da custodirsi dal Capitolo della Cattedrale per norma e guarentigia dei Successori.

6. Qualunque Chierico, ancorchè Sacerdote, venga colto in flagrante delitto comune, o sorpreso con armi proibite, o sia reo di grave delitto notorio, e non d' indole meramente Ecclesiastica e sospetto di fuga, potrà arrestarsi dalla pubblica Forza, a nome della Chiesa, per venire poi consegnato al Foro Ecclesiastico; e ciò qualora si tratti di delitti non compresi nei già attribuiti alla cognizione dei Nostri

Tribunali da anteriori Brevi Apostolici, pei quali rimangono in vigore le pratiche attuali.

7. Avranno quindi i Vescovi la Forza conveniente a cui consegnare i rei, ed i locali per custodirli, ed in caso diverso saranno da Noi presi con loro gli opportuni concerti, onde sia tutelata la sicurezza pubblica, e si usino i riguardi dovuti al carattere Sacerdotale.

8. Dovranno i Vescovi comunicare direttamente a Noi le sentenze formali proferite dal rispettivo loro Foro a sgravio od a condanna di tutti quegli Ecclesiastici che furono dalla Forza pubblica carcerati a nome della Chiesa, come altresì degli altri Ecclesiastici indiziati rei di gravi delitti comuni, e come tali denunziati alle Curie Vescovili dall' Autorità laicale. Ed ove per le suddette sentenze punitive od assolutorie si ritenga dal Nostro Governo non essere bastantemente provveduto alla tranquillità e sicurezza pubblica, acconsente il Sommo Pontefice di accogliere con ispeciale interesse quei ricorsi che Gli venissero da Noi avanzati per un qualche temperamento.

9. I luoghi sacri seguiteranno ad offrire un asilo alla persona dei rei, non però quanto alle cose loro, o alle furtive, ed ai corpi di delitto. Si permette quindi alla competente Autorità secolare l' ingresso ai luoghi immuni per assumere in esame le incolpazioni dei feriti, o dei personalmente offesi: ed a procedere in ciò regolarmente basterà premetterne avviso

al Rettore della Chiesa od al Custode qualunque del luogo immune, che ne renderà avvertito il Vescovo.

10. Sono privati del diritto di asilo i rei di Lesa Maestà in fatti o scritti diretti contro la Persona del Sovrano o de' suoi legittimi Rappresentanti, e gli appartenenti a conventicole o società segrete tendenti comunque a sovvertire l'ordine e lo Stato, sieno tutti questi chierici o laici senza distinzione alcuna, contro i quali si procederà per l' estrazione come sopra.

11. Rimangono inoltre eccettuati dal godimento dell' asilo:

a) I pubblici bestemmiatori, i percussori o sfregiatori di Sacre Immagini o di Sante Reliquie.

b) I rei di furto di cose sacre o di eccessi nei Sacri Tempj pei quali convenga ribenedirli od espiarli.

c) I falsificatori di Leggi, Atti o Documenti pubblici.

d) I rei di furto o di falsità nelle pubbliche Casse e nei Monti di Pietà.

e) I fabbricatori di monete false, tosatori, adulteratori, o spacciatori dolosi delle medesime.

f) I pubblici ladroni, o grassatori; e gli assassini, tanto in campagna quanto nell' abitato.

g) I rei di furto domestico rilevante e qualificato.

h) I rei comunque di omicidio, di mutilazione, o ferite con pericolo, se chiaramente non consti della casualità o della necessaria difesa, e così li loro mandanti o mandatarj.

i) I rei d' incendio doloso ed i saccheggiatori dei campi.

l) I rei di stupro, adulterio od incesto violenti.

m) I rei infine di contrabbando, sieno laici o chierici, ma ciò in quei soli casi ne' quali taluna Chiesa o località immune si prestasse colla propria ubicazione a rifugio dei contrabbandieri, e servisse ad eludere così la vigilanza della Forza pubblica.

12. Ad eseguire regolarmente in luogo immune l' arresto dei delinquenti, di cui nell' antecedente articolo, ne sarà alla competente Curia Episcopale chiesto in iscritto il permesso, che non potrà negarsi, e la estradazione si farà coll' assistenza di persona Ecclesiastica.

13. Essendo il luogo di rifugio in distanza tale dalla Curia Episcopale da poter rendere illusorie le disposizioni prese dalla pubblica Forza per la cattura del reo, sarà il permesso conceduto dal Vicario Foraneo, o da altro Sacerdote a ciò abilitato dall' Ordinario, giusta relativo Pontificio Decreto.

14. Dovrà restituirsi al luogo Sacro l' individuo estrattone dal braccio secolare, ove venga a risultare che il delitto ad esso imputato o non era fra li eccettuati, o non fu da lui commesso.

15. Quanto alle disposizioni tra vivi o di ultima volontà a favore della Chiesa o di Causa pia, i Vescovi, giusta le avvertite Pontificie Concessioni, si limiteranno ad accettarle per la sola metà della quota disponibile a termini di Legge dal donante o dal testatore, ove questi sia persona laica ed abbia parenti sino al terzo grado inclusive di computazione Canonica.

16. Saranno pure dai Superiori delle Religioni capaci di possedere ricusati i legati, le eredità, le donazioni provenienti ad esse ad intuito di Religiosi professi di voti solenni, qualora questi non ne abbiano prima della professione fatta la conveniente riserva.

17. Avendo essi fatta una tale riserva, le Religioni predette si limiteranno ad accettare la sola metà della quota disponibile come sopra, ove chi donò o fece testamento sia un laico ed abbia parenti sino al terzo grado canonico inclusive.

18. Alla prefata limitazione non sono sottoposti gli atti tra vivi e di ultima volontà provenienti da persone senza congiunti, neppure in terzo grado, o costituite *in sacris*, od aventi benefizj residenziali; il che sarà pure di quei Religiosi, i quali prima della professione solenne erano del pari costituiti *in sacris* od avevano benefizio della qualità sopraindicata.

19. Accadendo che per il concorso di speciali circostanze qualcuno degli Atti suddetti, nel conformarsi alle premesse limitazioni, offra

grave dubbio che non ne rimangano violati obblighi di giustizia verso la Chiesa, dovranno i Vescovi farne rapporto alla Santa Sede, e nella consueta benignità del Sommo Pontefice abbiamo bastevole fondamento per ritenere che non saremo estranei a quanto avrà a determinarsi intorno l' esposto.

Le Nostre Autorità tutte sì Civili che Militari rimangono, per quanto le riguarda rispettivamente, incaricate della esecuzione del presente Editto, ed indicatamente il Nostro Consigliere di Stato, Ministro di Grazia, Giustizia e degli Affari Ecclesiastici, il quale, preso con chi spetta ogni debito concerto, curerà ancora l' adempimento della Sovrana Nostra Volontà di avere per revocata qualunque Legge o pratica attualmente in vigore nelle Provincie dello Stato, massimamente di nuova aggregazione, che in tutto o in parte negli oggetti anzidetti vi si opponesse.

Dato in Modena dal Nostro Ducal Palazzo questo giorno 24 Febbrajo 1851

FRANCESCO

(N. 6.)

NOI FRANCESCO V.
Per la Grazia di Dio
Duca di Modena
Reggio, Mirandola, Massa, Carrara, Guastalla
Arciduca d' Austria,
Principe Reale d' Ungheria e di Boemia
ecc. ecc. ecc.

Come oggetto di pubblica utilità sotto i rapporti commerciali e industriali dovendosi considerare la costruzione di Strade conducenti alle Cave di marmi, e Miniere, nonchè l' apertura e conseguente lavorazione delle stesse Cave e Miniere, sia che ciò segua a spese dello Stato, sia per conto di Privati, siamo venuti nella determinazione di applicare a maggior incremento di questo ramo di prosperità nei Nostri Dominj il principio generale dell' Editto 10 Gennajo 1848 riguardante la spropriazione forzosa.

Considerato quindi essere necessario di rimovere gli ostacoli che tante volte si presentano per fatto altrui in causa delle pretese esagerate o rifiuto di Proprietarj di terreni da occuparsi, abbiamo decretato e decretiamo:

1. Il lavoro delle Strade destinate alla esportazione dei marmi e minerali, non tanto se venga eseguito a carico del Regio Erario, ma anche solo col concorso d' esso, o totalmente a spesa dei Cointeressati, entra nella categoria di quelli contemplati dal Titolo I. dell' Editto citato.

2. Perchè però tali lavori ottengano i privilegi che ne derivano, fa d' uopo che siano sanzionati dal Ministero dell' Interno, il quale sui progetti che gli verranno presentati giudicherà se siano di tal convenienza da meritarli.

3. Ugualmente potrà aver luogo l' espropriazione forzosa qualunque volta sia indispensabile l' occupazione di un terreno per l' attivazione di Cave superiori, salvo però il caso in cui il terreno inferiore fosse esso pure idoneo per Cave non conciliabili col contemporaneo esercizio delle superiori.

4. Affinchè per altro non abbiano a rimanere inattive le une e le altre, si assegnerà all' inferior Possessore un termine di mesi sei ad aver aperte le sue Cave, e quando non si presti, o le Cave già aperte dovessero poi rimanere inoperose pel tempo stabilito dal Regolamento pubblicato dal Governo di Massa nel 14 Luglio 1846, sarà in facoltà del Superiore di far uso dei diritti attribuitigli coll' antecedente §. 3.

5. Avrà pure luogo l' espropriazione forzosa anche per l' occupazione del terreno necessario alla costruzione di Edifizj e Condotti, che servono alla lavorazione di marmi o minerali.

6. Tutte le espropriazioni contemplate ai §§. suddetti seguir dovranno col minor danno possibile dello Spropriato, e dietro le prescrizioni tutte portate dal ricordato Editto, la cui osservanza in questi casi è affidata alle Delegazioni Provinciali del Ministero dell' Interno.

7. L'espropriazione summentovata, favorendo l' utile pubblico e l' interesse a un tempo dei Privati, si riconosce consentaneo allo sprito dell'Editto medesimo che gli Spropriandi ricevano, oltre la piena indennità del danno da loro risentito, un ulteriore compenso, che si fissa in un decimo della somma che risulterà loro dovuta, e fin anche al venti per cento per certi casi speciali da riconoscersi dal Ministero stesso.

Dato in Modena dal Nostro Ducal Palazzo questo giorno 4 Aprile 1851.

FRANCESCO

(N. 7.)

MINISTERO DELLE FINANZE

INTENDENZA GENERALE DEI BENI CAMERALI

Notificazione

Dopochè la Regio-Ducale Camera è addivenuta proprietaria del Mulino, e di tutto il corso del Canale così detto di S. Pietro procedente dal Panaro sotto Vignola, e quale era anticamente posseduto dai Reverendi Monaci Benedettini di S. Pietro stesso, e dopo aver la medesima fatte seguire in tutta l'asta del Canale ripetute ed accurate ispezioni, ha po-

tuto ben presto riconoscere che li più gravi abusi, ed inconvenienti sonosi da non molti anni introdotti non tanto in rapporto all'uso, e alle sottrazioni irregolari ed arbitrarie che dai molti proprietarj confinanti o limitrofi alle sponde si fanno delle acque del Canale stesso, quanto principalmente in ordine al modo egualmente irregolare, e contrario alle più antiche leggi, ed inveterate consuetudini, non che alle massime di pubblica amministrazione in soggetta materia, col quale vengono le preaccennate sottrazioni praticate segnatamente nel territorio di Vignola, e di Spilamberto.

Oltrechè molti degli enunciati proprietarj si fanno lecito di prendere l'acqua, e d'introdurla nei proprj fondi ad arbitrio, e senza uniformarsi a qualsiasi ordine di tempo o di località, procedono ancora ad eseguire altrettanto con tagliare le sponde, e formarvi aperture di qualunque dimensione, anche nei luoghi più pregiudicevoli, senza essere munite di alcuna chiavica, e sarasinesca che ne determini la portata, ed impedisca qualunque improvvida dispersione. In alcuni luoghi ove esistono le dette chiaviche si riscontrano queste oltre modo pregiudicate, e ridotte in tale stato da non più servire convenientemente all'uso loro, ed allo scopo a cui sono dirette. Molti degli accennati proprietarj mantengono in attività, e si prevalgono di bocche, ed aperture oltre modo eccedenti la consueta ampiezza delle oncie quattro stabilite dalla Legge, e dalle

consuetudini, e quello che è peggio ancora dispongono dell' acqua per usi ed oggetti diversi da quelli di irrigazione di prati, od orti, ed anche per trasmetterla senza alcun ritegno ad altri che non vi hanno, nè possono avervi alcun diritto, e talor volta pure lasciando che la medesima si disperda inutilmente dove non può arrecarvi il benchè minimo profitto. In varj luoghi inoltre sonosi arbitrariamante costrutti dei manufatti laterali, ed attraverso il Canale, i quali, o ne restringono la competente larghezza, o ne inalzano il fondo in modo da alterare il libero corso dell' acqua, e da formare, coll' aggiunta di altri impedimenti, dei rimarchevoli ristagni, e regurgiti, dai quali ne deriva sommo pregiudizio alla manutenzione degli argini, e delle sponde, non che all' uso, e alla progressiva distribuzione delle acque stesse.

Tutti questi inconvenienti, ed abusi manifestatamente risultano per loro stessi in aperta contravvenzione alle più antiche inveterate consuetudini, e al positivo disposto di Leggi, e regolamenti speciali, che in riguardo appunto al detto Canale di S. Pietro furono nel passato secolo in varj incontri emanati, e specialmente colle Gride 21 Aprile 1720, e 25 Marzo 1769 richiamate, e mantenute in vigore cogli avvisi pubblicati dalla Prefettura del Panaro in data 17 Maggio 1806, e 21 Maggio 1810, ed in contravvenzione pure alle più comuni massime di ragione, ed alle norme, e discipline mai

sempre mantenute dalla pubblica amministrazione dello Stato, alla cui tutela sono subordinate le proprietà della concreta natura; quindi gli inconvenienti stessi non devono, nè possono essere più a lungo dalla R. D. Camera tollerati.

Qualunque siano i diritti ed i privilegi per avventura competenti a taluno per usare e trarre profitto di quelle acque, non mai certamente possono, quanto al modo di esercitarli, essere tali da attribuire un titolo ragionevole per giustificare le praeccennate infrazioni, e per declinare dalle regole, e massime di ragion comune, e dalla pubblica autorità sanzionate. In conseguenza la stessa R. D. Camera inesivamente alle opportune superiori autorizzazioni, riportate dall' Eccelso Ministero delle Finanze con Dispaccio N. 4436, 26 Aprile p. p. deduce colla presente a notizia di chiunque possa avervi interesse quanto segue:

1. Le prescrizioni, le massime, e le discipline che in punto alla manutenzione, conservazione, ed uso del Canale così detto di S. Pietro, procedente da Vignola, Spilamberto, Castelnovo, Portile, e Mugnano fino a Modena, si veggono enunciate e prescritte nelle sopraccitate Gride pubblicate il 21 Aprile 1720, e 21 Marzo 1769 si intendono fino ad oggi, e per l' avvenire esistenti, e mantenute in vigore, e dovere quindi ogni frontista ed ogni utente dell' acqua di esso Canale, addivenuto di esclusiva proprietà Camerale, pienamente unifor-

marsi alle prescrizioni medesime, tanto in rapporto a ciò che si riferisce alla competente ampiezza dell'alveo, e al libero defluvio dell'acqua, quanto in ordine alla conservazione delle sponde, e de' manufatti ad esso inservienti, non che al modo di estrazione delle acque medesime, riguardando per abusivo, attentatorio, ed illegittimo tutto quanto sia stato o potesse venire operato in contrario.

2. Ciò ritenuto resta colla presente diffidato qualunque confinante, o frontista, od utente delle acque, il quale abbia costrutto in alcuna, od in ambe le sponde di detto Canale delle Chiuse, delle Chiaviche, dei manufatti che inoltrandosi restringono la normale competente sua larghezza, ed ampiezza, o ne inalzano il fondo, o la corrente in modo pregiudicevole alla sua propria ordinaria livellazione, a dovere entro il termine in cui quanto prima avrà luogo nel corrente anno la Secca del Canale, a dovere, si dice, togliere, riformare, o demolire le opere ora enunciate, salvo in pari tempo di rimetterle, e ricostruirle in modo, forma, e positura regolare, da riconoscersi tale in concorso dello speciale Delegato Camerale.

3. È parimenti vietato a qualunque persona di mettere mano, e di fare la più che minima alterazione, ed innovazione alle arginature, ed alle sponde di detto Canale, e molto più di estrarre dal medesimo, ed introdurre sui terreni limitrofi l'acqua per uso di irrigazione od altro, praticando tagli, ed aperture

in detti argini e sponde, mentre, a tenore delle precitate Gride, e delle regolamentari discipline in ogni tempo addottate in concreta materia, una simile introduzione non può, nè deve essere operata se non che mediante apposita Chiavica in cotto a buona calce con Bocchetta di Marmo avente l'apertura di sole quattro oncie del braccio Modenese pari a metri 0, 1743 per ogni lato: perciò chiunque approfittar voglia di tali acque, e sia in diritto di ottenerle, dovrà, entro il termine da fissarsi per detta Secca, far costruire nelle enunciate regolari forme, e modi la relativa occorrente Chiavica, o Bocchetta munita di apposita serranda, previo avvertimento, e colla direzione del Delegato predetto.

4. Così pure qualunque proprietario ed utente il quale abbia bensì sulla sponda del Canale la propria Bocchetta da cui ricava l'acqua, ma si trovi essa guasta, o pregiudicata in guisa da non ben servire allo scopo cui è destinata, dovrà nello stesso menzionato termine averla ricostrutta di nuovo, o riparata secondo il bisogno onde ridurla alla conveniente perfezione.

5. Se durante il più volte enunciato termine della prossima Secca non saranno state eseguite le modificazioni, e riforme, e tolti gl'impedimenti enunciati superiormente sotto l'articolo 2 la R. D. Camera procederà essa d'ufficio ed in forma amministrativa a far seguire la demolizione dei manufatti e remozione de-

gli impedimenti, in esso articolo enunciati, fino al punto di restituire al Canale la debita competente ampiezza pel natural corso dell' acqua, salvo, in caso, ai proprietarj utenti di poscia rimettere i manufatti nei modi, e nelle forme regolari.

6. Parimenti se nel termine suenunciato, e prima delle consuete irrigazioni, non siano state, in luogo dei tagli, fori, od aperture arbitrarie nelle sponde, costrutte le Chiaviche, o Bocchette come sopra prescritte all' articolo 3, oppure non siano state congruamente ristaurate le Chiaviche o Bocchette per avventura pregiudicate, o rese inette, come al precedente articolo 4; in tutti questi casi dovrà al Contravventore o Contravventori esser tolto e vietato assolutamente l'uso dell'acqua: e qualora ciò non ostante alcuno di tali Contravventori ardisca di prenderla, andrà, quantunque annoverato fra gli utenti, soggetto a tutte le penalità di Legge, ed alle multe comminate dalle suddette Gride.

Le stesse prescrizioni avranno pur luogo anche in rapporto a coloro che abbiano costrutte Chiaviche, o Bocchette di una luce, e dimensione maggiore di quella stabilita dalla Legge come sopra.

7. Nessuno potrà estrarre, e prevalersi dell' acqua di detto Canale senza aver prima chiesta, e riportata licenza dal Delegato Camerale; e in riguardo a tale oggetto, come in qualunque altro concernente il modo, il tempo, e l'or-

dine delle irrigazioni, l'apertura e chiusura delle Bocchette, s'intende, e si vuole osservato, e mantenuto fermo il prescritto dalle suddette Leggi, e dai regolamenti di pubblica amministrazione in ordine alle acque.

8. Tanto più poi andrà soggetto alle ora enunciate prescrizioni chiunque faccia mal uso delle acque o col tradurle, dopo essersene legittimamente prevalso, in luoghi, ed oggetti estranei alla loro destinazione, o col lasciarle defluire a pura perdita, ed inutile scialacquo.

Il Delegato speciale alla sorveglianza di detto Canale resta, in dipendenza dell' Ingegnere Camerale, incaricato della puntuale esecuzione di quanto sopra, valendosi in caso della Forza armata di Finanza.

Modena 3 *Maggio* 1851

L' INTENDENTE

DOTTOR CARLO BASSOLI

MICHELE Dott. ASCHIERI
Segretario

(N. 8.)

NOI FRANCESCO V.
Per la Grazia di Dio
Duca di Modena
Reggio, Mirandola, Massa, Carrara, Guastalla
Arciduca d'Austria,
Principe Reale d'Ungheria e di Boemia
ecc. ecc. ecc.

A sempre più favorire il commercio de' marmi, animando particolarmente la loro lavorazione, ed a rendere al tempo stesso più facili e spedite le operazioni relative alla percezione del tributo d'uscita sui marmi greggi, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

1. Il dazio d'estrazione sui marmi greggi, che si esige ora a diverse misure locali, verrà percetto invece a peso metrico.

2. I marmi lavorati saranno assoggettati ad un semplice dazio di segno, giusta la rispettiva loro qualità.

3. Il tributo di esportazione degli uni e degli altri sarà regolato a norma della Tariffa, che d'Ordine Nostro verrà pubblicata dal Ministro delle Finanze, e la percezione seguirà rispettivamente alle Dogane di Massa o di Carrara, presso le quali vengono istituite le apposite pese a ponte per la verifica del peso dei marmi.

4. Tutti i marmi greggi o lavorati, che procedenti dalle cave o dagli studî degli Artisti fossero sorpresi in movimento diretti alla ma-

rina o a territorio estero senza essere coperti da bolla comprovante l'eseguito pagamento del dazio d'uscita, cadranno in contravvenzione.

Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Nostro Decreto.

Dato in Modena dal Nostro Ducal Palazzo questo giorno 10 *Maggio* 1851

FRANCESCO

(N. 9.)

L'INTENDENTE DI FINANZA

NELLA PROVINCIA DI MODENA

Avviso

In coerenza di quanto dispone l'Articolo VII della Notificazione di S. E. il Sig. Ministro delle Finanze del 17 Aprile 1821, e giusta la pratica costantemente osservata in passato, devesi procedere all'escavazione del R. D. Canale di Carpi all'oggetto che le Acque possano defluire liberamente a benefizio della macinazione, e delle irrigazioni dei terreni.

A tale effetto verranno nella sera del giorno 24 del corrente mese levate le Acque dal detto Canale, il quale rimarrà asciutto a tutto il giorno 7 del successivo mese di Giugno, termine nel quale dovrà una tale escavazione essere ridotta al suo compimento.

Si avvertono quindi i Proprietarj degli Opifizj lungo l'asta del detto Canale, e così pure i Proprietarj delle chiaviche, ed in generale gli Utenti di dette Acque, che in pendenza del termine come sopra stabilito per tale escavazione, dovranno rispettivamente rimovere qualunque impedimento, o innovazione contraria alle disposizioni contenute nella Notificazione sopraccitata del 17 Aprile 1821, far riparare gli argini, le chiaviche, e queste in conformità di quanto si dirà in appresso, come pure le bocchette, e simili col ridurle alla capacità voluta dall'Articolo VI di detta Notificazione, ove questo non fosse stato fatto prima d'ora da taluno, e munirle di solide serraglie a chiave, qualora ne mancassero, e così pure far espurgare a dovere i condotti, o fossi irrigatorj coll'arginarli dove sia mestieri, fortificando ancora gli arginelli esistenti nei prati ed orti, in modo che le Acque destinate a benefizio di questi non si disperdano inutilmente nei fossi delle strade con danno ancora delle medesime, nè vadano ad allagare campi, od altri terreni, altrimenti passato detto termine, e non eseguito puntualmente, ed in lodevole forma quanto viene prescritto, si procederà contro i renuenti a termini degli Articoli VII, VIII, X, XI e XII, della predetta Notificazione.

Trattandosi che per l' addietro erano frequenti i casi, nei quali occorrendo di ricostruire, o di riparare ponti, chiaviche, od altri manufatti in cotto lungo l' asta del Canale sud-

detto parecchi Possidenti e Frontisti non usavano la necessaria sollecitudine nel far mettere mano, e compiere i lavori di cui sopra entro il termine fissato per la secca, per modo che l'Amministrazione si vedeva in necessità ogni volta di prolungarne il tempo con pregiudizio gravissimo segnatamente della macinazione, così d'ordine del prelodato Ministero delle Finanze si prescrive ai Possidenti e Frontisti medesimi, che fossero nel caso di dovere far eseguire ricostruzioni, o riparazioni di manufatti in cotto qualunque siensi, stanti a loro carico, di avere in pronto sul luogo, molto prima che cominci la secca del Canale, i materiali tutti occorrenti, onde por mano indilatamente a tutti quei lavori che ponno eseguirsi anche coll'Acqua in Canale, e compiere li medesimi al momento che verranno levate le Acque, e così far cominciare gli altri, e tutti ridurli a termine durante la secca, diffidandoli che in caso di renuenza non si avrà alcun riguardo alla non effettuata ultimazione dei lavori stessi, e si farà rimetter l'Acqua in Canale alla scadenza del tempo sopra stabilito, oltre di che verranno privati delle licenze d'irrigare, salvo di far eseguire d'Uffizio, e a tempo opportuno i lavori o non incominciati o rimasti imperfetti.

A tenore poi delle prescrizioni che furono pubblicate con Avviso di quest'Intendenza del 9 Maggio 1837, in ordine all'assicurazione delle chiaviche servienti alle irrigazioni colle

Acque del detto Canale mediante un turacciolo, o serraglia così detta a Birrone con forte catenaccio e lucchetto, oltre la paratoja, e ciò conformemente al Modello esistente presso i singoli Deputati alle irrigazioni, vengono invitati i Proprietarj delle chiaviche stesse ad avvertire all'obbligo che essi hanno di dover tenere nella suesposta forma diligentemente custodite le rispettive loro chiaviche, e quelle munire segnatamente di forti lucchetti, in luogo di deboli, che per alcune chiaviche furono posti in opera nel suddetto Anno, cosicchè da' maleintenzionati o furono asportati, o rotti, diffidandoli, che ove si scuoprisse qualche chiavica, nella di cui assicurazione non si fosse il Proprietario conformato alle citate prescrizioni, non potrà dispensarsi la R. Amministrazione delle Finanze dalla applicazione delle misure stabilite dal citato Avviso 9 Maggio 1837.

Giova ricordare, ad un tempo ai Possidenti fondi soggetti ad irrigazione, e loro Mezzadri, che i condotti dispensatori le Acque di irrigazione tanto particolari che concursuali, dovranno essere scavati prima della secca, come dovranno contemporaneamente munirsi li fossi privati di derivazione d'Acque, delle così dette *more*, in pietre o calce fornite di battenti, e serraglie ammovibili, onde così togliere l'abuso di tagliare arbitrariamente gli Argini o Sponde dei condotti principali, che non vengono mai chiusi in modo da impedire dannose dispersioni d'Acque; l'espurgo poi dei Condotti

irrigatorj dovrà essere eseguito secondo le ripartizioni stabilite in un apposito Campione, a Chiunque ostensibile presso i Deputati alle irrigazioni in Rubiera, Carpi ed in Campogaliano, diffidandoli, che, ove non sia, entro e a tutto il tempo, in cui durerà la secca del detto Canale effettuato un tale espurgo per la parte rispettivamente assegnata a cadaun Utente ne verrà ordinata dalla R. Amministrazione delle Finanze l'esecuzione d'uffizio col mezzo dei Deputati suddetti a carico dei mancanti.

Egualmente si ricorda ai Proprietarj di prati irrigabili aventi bisogno di barricazioni nel canale, di curare che le assonate a ciò occorrenti siano della dovuta solidità, e conservate sempre con lodevole manutenzione; e siccome non è raro il caso, che al momento di barricare il canale, debbasi andare in cerca degli assoni, causa questa di soverchio disperdimento d'Acque, e ritardata irrigazione, così viene prescritto, che li medesimi siano depositati presso, il Proprietario più vicino utente della chiavica in prossimità della quale occorre la barricazione, ferma stante però la responsabilità di tutti gli Utenti della Chiavica stessa sia riguardo alla solidità e manutenzione delle assonate, sia per la pronta barricazione, sia finalmente per l'immediato rialzamento della assonata compiuto il tempo assegnato per le irrigazioni e ciò sotto la comminatoria, di fare eseguire, in mancanza loro, i lavori e le riparazioni d'uffizio a carico degli Utenti anzidetti e denegar ad essi la licenza d'irrigazione.

Ritenuto potervi essere il caso che taluno siasi arbitrato di ampliare i suoi prati senza averne dapprima chiesto e riportato il beneplacito dal Ministero di Finanza, così restano diffidati quelli che si trovassero nel caso predetto, che verrà loro negata la licenza d'irrigazione fino a che venga altrimenti disposto dal R. Ministero medesimo.

Nel richiamare la precisa osservanza dell' Avviso di quest'Intendenza del 4 Maggio 1826 per ciò che concerne l'obbligo di denunciare i passaggi di proprietà dei Fondi soggetti al benefizio delle Irrigazioni colle Acque del Canale suddetto a cagione d'acquisti, o per qualsivoglia altro titolo, si avvertono inoltre li Proprietarj dei Fondi aventi il benefizio dell'irrigazione di dovere altresì denunciare all'Intendenza, tutte le variazioni, che di mano in mano facessero in ordine ai prati, maceri, orti, tavolieri, peschiere, o buche, o sopprimendoli, o guastandoli in parte per ridurli a terra lavorativa, o trasportandoli dall' una in altra parte del Fondo, onde possa esserne fatto annotamento nel generale Campione degli irriganti colle Acque del Canale predetto, a preservazione dei diritti d'uso d'Acque competenti ai loro Fondi.

Resta poi interdetto alli Mugnaj nel tempo delle irrigazioni dei prati inferiori ai rispettivi Opifizj la pratica delli così detti bottazzi, giacchè l'esperienza, e i ripetuti reclami hanno convinto, che dandosi tutto ad un tratto

libera apertura alle Acque ne consegue, che per l'afflusso improvviso delle medesime sgorganti dai Molini con una velocità straordinaria, trapassano le chiavice d'imbocco, le quali non ponno assorbirle, e ne restano quindi le irrigazioni prolungate, o protratte a danno degli Utenti che ne ottennero la debita licenza.

Nella ferma intenzione di togliere tutti gli abusi fin qui invalsi si rendono avvertiti li singoli Utenti delle Acque del R. D. Canale di Carpi, che quest'Intendenza farà praticare la più attenta sorveglianza, affinchè siano osservate le discipline tutte relative alle irrigazioni, come altresì fa noto ai medesimi, che al principio della secca verrà col mezzo dei Signori Delegato al Canale, Delegati Onorarii, e dei Deputati, eseguita una visita affine di rilevare i lavori da farsi, visita, che ultimata la secca, si rinnoverà per riconoscere se esattamente siano stati eseguiti i lavori onde procedere come sopra si è detto a farli eseguire d'uffizio, privando irremissibilmente della licenza tutti quegli Irriganti, alla cui chiavica, condotti, o barricazioni si verificassero non fatti od imperfettamente, i lavori, e riparazioni, che nella prima visita furono riconosciuti necessarj.

Si ricorda finalmente, che siccome il metodo della distribuzione delle Acque fu argomento di reclami frequenti pel tempo soverchio in cui si trattenevano le acque stesse, allo scopo di diffonderle nei prati di imperfetta costru-

zione, così il R. Ministero dispose, come fu già avvertito con Avviso di quest' Intendenza 10 Maggio 1849, che le irrigazioni venissero accordate in via d'orario, e quindi in ragione di due ore per biolca, tempo riconosciuto assai congruo alla bagnatura delle praterie in perfetta livellazione, locchè avrà effetto in quest'anno parimenti ed in avvenire.

Dalla R. D. Intendenza di Finanza
Modena 10 *Maggio* 1851

TESINI

Azzolini Dott. Paolo
Segretario

(N. 10.)

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Dietro Sovrana autorizzazione emessa con ossequiato Rescritto del giorno d'oggi N. 4202 rende noto che la tassa personale del corrente anno da esigersi nelle provincie cispennine, e da versarsi nella cassa dello Stato in lire una per ogni collettabile, dovrà essere soddisfatta ai rispettivi Ricevitori Comunali entro il giorno venti del prossimo venturo mese di agosto.

Sono esenti dal pagamento della predetta tassa:

1. Le famiglie di quelli che sono entrati volontariamante al servigio militare attivo, o che in pari modo vi entreranno prima della fine del prossimo venturo mese di luglio, giustificandolo con certificati dell'Autorità militare;

2. I soli individui appartenenti al corpo della Milizia di 1.ª riserva armata, da giustificarsi con certificati della competente Autorità;

3. I padri che abbiano avuto, o che abbiano dodici figli contemporaneamente viventi, e le loro famiglie; e

4. Tutti quelli che per infermità abituali siano nell'impotenza di procacciarsi col lavoro il vitto giornaliero, da comprovarsi con attestazione del rispettivo Parroco.

Rimangono nel pieno loro vigore le prescrizioni di massima per la formazione e revisione dei ruoli dei collettabili.

Modena 10 *Maggio* 1851

FERDINANDO CASTELLANI TARABINI

Bedogni
Segretario Generale

(N. 11.)

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Al seguito di Sovrana approvazione risultante da ossequiato Rescritto del giorno d'oggi N. 4201, ed in appendice alla Notificazione 7 dicembre 1849, prescrive quanto segue:

Art. 1. Quelli che vorranno ottenere esenzione dalla tassa o sospensione della medesima sui loro crediti denunziati in conformità della Notificazione suddetta, per essere stati poscia estinti, o per essere caduti in contestazione, dovranno produrre il prescritto certificato entro un mese dal giorno, in cui il credito fu estinto o cadde in contestazione; altrimenti saranno obbligati al pagamento della tassa anche per l'intero semestre in corso al momento della presentazione del certificato, e non ne verranno scaricati che nel semestre successivo.

2. La multa comminata dall'articolo sesto della citata Notificazione sarà diminuita di due terzi, quando la denunzia presentata spontaneamente dopo il termine prefisso in detto articolo preceda il rilievo della sua mancanza per parte del competente Uffizio.

Modena il 10 *Maggio* 1851

FERDINANDO CASTELLANI TARABINI

Bedogni
Segretario Generale

(N. 12.)

NOI FRANCESCO V.
Per la Grazia di Dio
Duca di Modena
Reggio, Mirandola, Massa, Carrara, Guastalla
Arciduca d' Austria,
Principe Reale d' Ungheria e di Boemia
ecc. ecc. ecc.

Non potendosi la Legge 23 Gennajo 1841 sugli Incendii estendere alle diverse parti del Nostro Stato, singolarmente a quelle di nuova aggregazione, per la diversità dei rispettivi Catasti, ed occorrendo quindi altri provvedimenti in proposito;

Sentito il Consiglio dei Nostri Ministri, abbiamo decretato e decretiamo:

1. Cesserà l'attuale Società di mutuo soccorso quando vi sarà il fondo stabilito dall' Art. 8, e vi subentrerà la Società Volontaria.

2. Questa si compone di tutti i Possidenti e Proprietarj, che amano di garantire le loro proprietà sì mobili che stabili dai danni degli incendj.

3. I Soci sono in pari tempo assicurati e assicuratori.

4. Ognuno che voglia assicurarsi deve presentare la propria denunzia, che porti la descrizione ben dettagliata del Fondo od oggetti che ama di assicurare, il loro valore, in Lire Italiane, a prezzo reale reperibile, l'ubicazione ove si trovano, la condizione ecc.

5. Tali denunzie si riceveranno in ogni Provincia da apposita Commissione, che sarà presieduta dal Dalegato del Ministrero dell'Interno, e composta di due dei principali Possidenti del Capo-Luogo, da scegliersi dal Delegato stesso, dell'Ingegnere Ministeriale, e del Campioniere del Censo.

6. Accadendo che qualcuno denunzii in più del valore reale, l'indennizzo sarà regolato a norma del valore stesso; se denunzia in meno si starà al valore denunziato.

7. Sul valore denunziato si contribuirà da ciascuno un' annua quota proporzionale, che verrà determinata da apposita Tariffa da pubblicarsi a norma di chiunque.

8. La Società non s'intenderà istituita che qualora il prodotto annuo delle quote arrivi a una somma di 150,000 franchi.

9. Niuno può assicurarsi, in tutto o in parte, con altre Compagnie, sotto comminatoria di essere assoggettato al pagamento di multa, e a perdita d'indennizzi, come verrà fissato da apposite discipline.

10. Si permette a coloro, i quali prima della pubblicazione della presente Legge avessero ottenute Polizze da Società Estere nei Paesi di nuova aggregazione, di valersene pel tempo nelle medesime stabilito, senza che possano in modo alcuno essere rinnovate o prorogate tacitamente; e ciò tutto sotto pena di una multa che si fisserà.

11. Le quote dei Soci saranno date in esa-

zione ai rispettivi Ricevitori Comunali, che faranno uso dell'azione privilegiata come per qualunque altro pubblico contributo.

12. Ogni anno si pubblicherà il Conto dell' amministrazione della Società.

13. Se si verificheranno avanzi, questi si accumuleranno per far fronte alla deficenza, che in qualche anno successivo potesse risultare fra l'incasso del contributo e gl'indennizzi da corrispondere.

14. Ove al contrario prima che si potessero fare avanzi emergessero differenze in meno, per queste si quotizzeranno in proporzione i Soci assicurati, esigendo in una o più rate l'importare della deficienza.

15. Il bonifico non si corrisponderà dalla Società che per tre quarti del danno reale, salvo quanto è disposto all'Art. 6 per chi denunziasse in meno.

16. Liquidato il compenso spettante all'Assicurato, la Società disporrà quanto occorre pel pagamento degli indennizzi.

17. Non avrà però luogo alcun bonifico qualora l'incendio sia causato da invasioni, da sedizioni, da Forza Militare, o da scoppj di polvere sulfurea, gaz, o macchine a vapore.

18. La società dipenderà dal Ministero dell' Interno, il quale ne dirigerà l'amministrazione.

19. Un apposito Regolamento determinerà le discipline e modalità che avranno ad osservarsi per la retta applicazione delle presenti prescrizioni.

Frattanto incarichiamo il Ministro dell'Interno a dare le necessarie disposizioni per l'effetto di questi Nostri Ordini, e a sottoporci per la Nostra approvazione il preindicato Regolamento.

Dato in Reggio dal Nostro Ducale Palazzo questo giorno 30 *Maggio* 1851

FRANCESCO

(N. 13.)

IL MINISTRO DELLE FINANZE

In obbedienza al disposto da S. A. R. con rispettato Rescritto 14 corrente N. 4991, ed in analogia a quanto fu praticato nel passato anno 1850, in cui per la progressiva ammortizzazione del prestito forzoso 15 settembre 1848 furono restituite le somme minori di lire 50, devesi nel corrente anno procedere all'estinzione delle partite di crediti in somme capitali dello stesso prestito forzoso non maggiori di lire 100, col saldo di quanto sopra di esse sarà dovuto a tutto il 30 dell'andante mese pel frutto annuo, che cesserà col giorno stesso.

Si avvertono pertanto i possessori dei relativi certificati d'inscrizione che, a fronte della restituzione di questi, s'intraprenderà dall'Uffizio della Cassa d'ammortizzazione col giorno 1

luglio p. venturo la distribuzione dei mandatelli di pagamento delle predette somme capitali non maggiori di lire 100, e che saranno contemporaneamente soddisfatti gl'interessi maturati sulle medesime a tutto il 30 corrente.

Al 1 settembre p. v. poi sarà eseguita dalla stessa Cassa d'ammortizzazione la distribuzione dei mandatelli di pagamento agl'Impiegati civili, ed ai Pensionati civili e militari delle somme di loro credito del prestito forzoso 22 gennajo 1849 non maggiore di lire 100, col saldo dei frutti maturati a tutto il precedente mese di agosto.

Si avvertono inoltre tutti i creditori dello Stato per Debito pubblico che, quando entro il termine di un mese dopo la scadenza delle rate dei frutti o delle rendite, non siano stati esatti i relativi mandatelli, per massima ne sarà protratto il pagamento alla scadenza della successiva rata.

Modena il 14 Giugno 1851

FERDINANDO CASTELLANI TARABINI

Bedogni
Segretario Generale

(N. 14.)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

La pubblica salute, che alcuni abusi nella vendita di medicinali e di droghe pongono di continuo in pericolo, ha domandato un Sovrano provvedimento.

Conseguentemente pertanto a speciale determinazione di S. A. R., risultante da ossequiato Decreto N. 5207, richiama all'esatta osservanza le diverse discipline già date in proposito, riordinandole nel seguente Regolamento, a norma generale e uniforme in tutto lo Stato.

Articolo 1. Gli Speziali non hanno che l'esercizio della Farmacía, e la preparazione de' medicinali.

Lo spaccio al minuto delle sostanze attenenti a Medicina è loro riservato.

Art. 2. I medicamenti secreti, la di cui utilità non è garantita da un precedente esame e dall'approvazione del Ministero dell'Interno, sono proibiti.

Art. 3. Le sostanze e le composizioni velenose, o pericolose sono custodite appartatamente, in vasi bene contrassegnati, e sotto chiave; sono esse trattate e amministrate dai soli Speziali approvati.

In questo si servono eglino di utensili esclusivamente destinati a quell'uso.

Art. 4. Non si rilascia medicamento di pericolo che a persona di probità conosciuta,

la quale debbe presentare la corrispondente ricetta.

Questa è di Medico, o Chirurgo, o Veterinario approvato, e porta

(*a*) la data fatta di recente e in lettere

(*b*) la quantità della sostanza pericolosa, indicata con carattere alfabetico

(*c*) il modo di usare il medicamento

(*d*) il casato e il nome della persona per cui venne scritta; particolari riguardi possono consigliare la sostituzione delle sole lettere iniziali, o d'altre cifre

(*e*) la firma dell'ordinatore.

Lo Speziale ricorda al compratore la maniera dell'uso del medicamento, i rischi che si corrono non seguendola e la necessità di una gelosa custodia.

La ricetta è conservata dallo Speziale, e non è retrodata che in copia: tanto su quella, che su questa si fa l'annotazione del pagamento seguito.

Art. 5. Gli Speziali tengono un Registro nel quale, sotto il nome di qualsisia sostanza velenosa o pericolosa, annotano la data e la quantità della sua provvista; e a ciascun caso di esito v'inscrivono similmente la data di questo, la quantità della sostanza, l'uso che se ne vol fare, il casato, il nome, la professione e la dimora della persona a cui si rilascia.

Questa dichiarazione è sottoscritta dal ricevente, il quale, essendo illeterato, vi appone il segno di croce a vista di due testimonj che si firmano.

Art. 6. Occorrendo allo Speziale di allontanarsi dal proprio negozio debbe sostituire a se stesso persona dell'arte che ne disimpegni le incumbenze; se l'assenza è per essere prolungata oltre 15 giorni, debba darne avviso al Magistrato Comunale.

Art. 7. I Droghieri non fanno vendita di medicinali, sopra tutto di quelli portati dall' annessa 1.ª Tabella, che unicamente all'ingrosso, e ai soli Speziali approvati.

È loro negato il trafico de' composti chimici d'uso medico che sono di troppo facile alterabilità, fra i quali, il lattato e citrato di ferro, il ioduro di ferro e di mercurio, il mercurio dolce, il tartaro emetico, il kermes minerale, la magnesia calcinata, il cupro ammoniacale, che gli Speziali debbono preparare.

Le droghe d'uso medico sono conservate nella forma loro naturale.

I veleni, e le sostanze pericolose che servono principalmente alle arti, e in ispezialità quelle indicate dall' annessa 2.ª Tabella, sono vendibili anche a piccole, dosi; l'acquirente debb' essere di probità conosciuta, e bisognarne per l'esercizio della professione, o arte propria.

Art. 8. Tengono essi un Registro tanto de' medicinali, che delle sostanze velenose o pericolose di loro commercio, e sotto il nome di ciascuna di esse annotano quanto viene ordinato dall'Articolo 5.

Anche le prescrizioni portate dall'Articolo 3 obbligano i Droghieri.

Art. 9. I Registri sono somministrati dal Magistrato Comunale; hanno in ogni carta un numero progressivo, il bollo del Comune, e la firma del Podestà.

È dovuta al Comune una tassa di Centesimi 50 per bollo.

Art. 10. Questi Registri sono presentati entro gli ultimi 10 giorni d'ogni semestre al Magistrato Comunale.

Art. 11. Il Comune ritira dalla Dogana e dai Ricettori una nota de'medicinali, e delle droghe velenose, o pericolose levate dai singoli Speziali, e Droghieri, e colla scorta di quella procede all'esame de'Registri, e vi appone il certificato relativo.

Art. 12. Non si apre esercizio di Farmacía, o Droghería senza il permesso della Delegazione Provinciale del Ministero, la quale fa precedere una visita col mezzo di una Commissione composta di un Delegato del Comune, di un Medico, e di un Chimico. L'esercente del negozio visitato ne sostiene la spesa.

Simile visita è ripetuta qualunque volta si reputi convenire.

Art. 13. Nella visita si pon mente

(*a*) alla facoltà legale degli esercenti

(*b*) alla posizione e capacità delle officine, de' laboratorj e de' magazzini

(*c*) all'ordine, alla precisione e alla pulitezza loro

(*d*) al numero, alla qualità, quantità e disposizione de'medicinali, e delle droghe

(*e*) alla maniera, e all'avvertenza onde si custodiscono gli uni e le altre
(*f*) alla giustezza delle bilancie, de' pesi e delle misure
(*g*) al corredo degli utensili necessari alla confezione, conservazione e vendita de' medicinali e delle droghe, e alla nettezza loro
(*h*) alle ricette spedite, ed ai Registri, a verificazione della loro legalità.

Un processo verbale mostra le contravvenzioni alle discipline veglianti, e quanto v'ha di guasto e di alterato ne' medicinali e nelle droghe.

I generi divenuti per corruzione nocivi, o che hanno perduta la propria efficacia vengono sequestrati, e sottoposti ad ulteriore esame, per quelle determinazioni che saranno di ragione.

Art. 14. I Capi Speziali, e i Capi Droghieri rispondono dell'operato de' loro subalterni, e soffrono le condanne per le contravvenzioni commesse.

Art. 15. Salvo gli Speziali e i Droghieri, nessun Commerciante e Venditore di generi può fare spaccio di medicinali e di droghe.

Art. 16. Quelli ai quali, per l'esercizio della propria professione od arte è data facoltà di provvedersi di sostanze pericolose, sono obbligati alle cautele indicate dall'articolo 3, e a trattarle essi medesimi, o col mezzo del lavoratore più fidato, e a non disporne che per l'uso pel quale possono acquistarle.

A questi esercenti si applica il prescritto dall'articolo 14.

Art. 17. Le trasgressioni al disposto dagli articoli 1, 2, 3, 6, 10, 12, 15, sono multate dalle It. L. 50 alle L. 100; e quelle al disposto sotto gli articoli 4, 5, 7, 8, sono multate dalle It. L. 100 alle L. 500, salvo il diritto al Ministero dell'Interno di sospendere l'esercizio del negozio, e salvo il prescritto dalle Leggi penali.

Il recidivo incorre in una multa duplicata, e anche, conforme i casi, in una pena di detenzione.

Art. 18. Le tasse e le multe si riscuotono per le vie privilegiate a prò del Comune.

Art. 19. Queste disposizioni hanno effetto allo spirare d'un mese dalla data del presente Regolamento.

Art. 20. Entro il mese stesso debbono gli Speziali e i Droghieri, che sono in possesso della professione, aver denunziato al Comune la qualità e quantità de' veleni, e delle sostanze pericolose che hanno nelle officine e ne' magazzini, e inoltre, quanto ai Droghieri, la qualità e quantità de' medicinali.

Art. 21. Gli Speziali, e i Venditori di droghe tengono ne' loro negozj affissa a pubblica vista una copia del presente Regolamento.

Art. 22. È commesso al Magistrato Comunale di vegliare all'adempimento delle presenti discipline.

TABELLA I.ª

1 Acetato di morfina
2 Agarico bianco
3 Aloè
4 Ammoniaca liquida
5 Arnica montana, fiori e radice
6 Assa fetida
7 Balsamo peruviano
8 « tolutano
9 « copaiba
10 « della Meca
11 Bdelio
12 Belzuino
13 Bismuto magistero
14 Caccao buttiro
15 Cantarelle
16 Cantaridina
17 Capi di papavero
18 Cassia in bacelli
19 Cascarilla corteccia
20 Castoro
21 China
22 Chinina
23 Chinoidina
24 Cina dolce
25 Citrato di Chinina
26 Corallina rossa e verde
27 Coloquintide
28 Corteccia angostura
29 « mezzereon
30 Cremore di tartaro

31 Creosota
32 Dafnina
33 Digitale, foglie
34 Essenza di lauro ceraso
35 Euforbio, gomma
36 Fave di Sant' Ignazio
37 Gomma ammoniaca
38 « elemi
39 « galbano
40 « guajaco
41 « kino
42 « oppoponaco
43 « taccamaca
44 Guajaco, legno
45 Idroiodato di potassa
46 Jodio
47 Ipecacuana, radice
48 Laureola, scorza
49 Legno quassio
50 Lichene
51 Liquerizia, radice
52 Magnesia
53 Manna
54 Mannite
55 Mirra
56 Morfina
57 Noce vomica
58 Olio di cajeput
59 « croton tillio
60 « fegato di merluzzo
61 « noci moscate
62 « ricino

63 Oppio
64 Pepe codato
65 Pietra caustica
66 « infernale
67 Piretro, radice
68 Poligala, radice
69 Precipitato rosso
70 « bianco
71 Quassia
72 Rabarbaro
73 Rattania, radice
74 « estratto
75 Resina di sciarappa
76 Sabadiglia
77 Salsaperilla
78 Sal mirabile del Glaubero
79 Sale di Saignette
80 Sale catartico d'Inghilterra
81 Salicina
82 Santonina
83 Seme santo
84 Sena
85 Segale cornuta
86 Scilla
87 Scammonea, diagridio
88 Sciarappa
89 Scorza del Brasile
90 Simaruba
91 Solfato di cinconina
92 « chinina
93 « cadmio
94 Strafisaria

95 Stricnina
96 Tartaro vitriolato
97 Tamarindo
98 Terra fogliata di tartaro
99 Tridace
100 Turbitti, radice
101 Valerianato di chinina
102 « zinco
103 Winterana, corteccia

TABELLA II.[a]

1 Acido muriatico
2 « nitrico
3 « ossalico
4 « solforico
5 « tartarico
6 Antimonio crudo
7 « regolo
8 Arsenico bianco
9 « giallo, orpimento
10 « rosso, realgar, risigallo
11 Azzurro di Berlino
12 Biacca
13 Bromo
14 Cinabro
15 Fosforo
16 Giallo cromo
17 Gomma gutta
18 Littargirio
19 Mercurio vivo
20 Minio

21 Muriato ossigenato di potassa
22 Prussiato di potassa
23 Sale di saturno
24 Sale di stagno
25 Sublimato corrosivo
26 Verde-minerale
27 Verde-rame

Modena dalla Residenza
del Ministero dell' Interno 7 *Luglio* 1851

GIACOBAZZI

Dott. GIUSEPPE CHIESI
Segretario

(N. 15.)

REGOLAMENTO

da osservarsi dalle Delegazioni istituite con Avviso Podestatizio 16 *Maggio* 1850 *per la sorveglianza sulle irrigazioni, che si fanno coi Canali di Secchia, in circostanza di rilievi, e lavori da eseguirsi nei Manufatti, e Condotti inservienti alle Bocchette del rispettivo Comprensorio ad esse assegnato.*

1. Per mezzo di visita locale fatta in concorso dei Dugaroli, eseguiranno le Delegazioni il rilievo dei guasti e dei disordini che incon-

treranno tanto nei Manufatti quanto nei Condotti, non meno che riguardo alle terre fuori di Campione, il quale rilievo formerà il soggetto di un rapporto da farsi al Podestà, insieme alle osservazioni ed alla proposta dei lavori che saranno giudicati necessarj e convenienti a riparare le rilevate irregolarità.

2. Il Podestà, esaminato che abbia tali rapporti, stabilirà i lavori che devono eseguirsi, e inviterà i Delegati a farne intimazione ai singoli Interessati, mediante apposita stampiglia, in doppio, (da somministrarsi dal Comune) e ciò col mezzo dei rispettivi Dugaroli (al di cui riferto di consegna si presterà piena fede); con ingiunzione agli Interessati istessi di avere intrapresi detti lavori entro il termine perentorio di 20 giorni continui a datare da quello dell' avuta intimazione, e di ultimarli senza interruzione, e con comminatoria dell'esecuzione d'Uffizio in caso di mancanza. L'indicato termine sarà sospeso, a prudente e regolato arbitrio dei Delegati, quante volte concorressero circostanze decisamente impedienti i lavori.

3. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, sono autorizzati senz'altro i Delegati a fare eseguire d'Uffizio i lavori per i quali seguirono le intimazioni, e questi staranno a carico dei renuenti, ritenuto per massima che in detti casi dovrà procurarsi di conciliare la possibile economia, con tutta la possibile solidità e regolarità dei lavori medesimi.

4. I Delegati potranno ottenere dalla Cassa Comunale, volendo, un'anticipazione di denaro proporzionata alla spesa che prudenzialmente dovesse incontrarsi, da renderne conto appena compito il lavoro.

5. I Delegati medesimi formeranno una lista, o nota delle spese che dovranno sostenere per detti lavori, tanto per acquisto di materiali, quanto per mano d'opera, che dovranno corredare delle relative pezze d' appoggio; tali liste saranno presentate al Podestà per l'opportuna approvazione, insieme al rendiconto della somma maneggiata, in caso di conseguita anticipazione, per l' opportuno conguaglio ed appareggio.

6. A dette liste uniranno i Delegati l'Elenco dei Contribuenti a di cui carico star devono le sostenute spese, che porterà l'indicazione della Bocchetta dalla quale ricevono l'acqua, le terre da tassarsi nel Comparto, il Numero progressivo della partita irrigabile risultante dal Campione, il Cognome e Nome del Contribuente, e l' estensione accampionata delle terre anzidette, con annotazione rapporto a quelle che usassero di detta irrigazione senza essere accampionate.

Modena 24 *Luglio* 1851

IL PODESTÀ
GIO. FRANCESCO FERRARI MORENI

Il Segretario Generale
Dott. TARDINI

(N. 16.)

DELEGAZIONE

DEL MINISTERO DELL' INTERNO

Notificazione

Al seguito di abilitazione dell'Eccelso Ministero dell'interno si rendono di pubblica ragione le disposizioni seguenti, colle quali è piaciuto alla Sovrana Munificenza promuovere nel Comune di Massa la coltivazione dell'Olivo, uno dei rami di industria agraria più appropriati alla topografica condizione del Paese.

1. Chiunque incomber voglia alla formazione di nuovi Oliveti in queste montagne, potrà ottenere dal Governo la gratuita somministrazione delle piante.

2. Per conseguirla, dovrà il proprietario denunziare a questa Delegazione non più tardi del mese di Ottobre il luogo, che intende destinare all' uopo, onde si possa riconoscerne l'idoneità, e verificare poi a tempo opportuno, se egli abbia eseguiti i lavori occorrenti, e predisposto quant'è necessario alla felice riuscita della sua intrapresa.

3. Ad ulteriore incoraggiamento è accordato anche un premio per la formazione di estesi vivai di piante d'olivo, il quale sarà di Cent. 30 per ciascuna se ottenuta da seme, e della metà se da *Ovoli,* purchè sì le une, che le altre sieno della specie conosciuta sotto il nome comunemente usato di *Solciara,* e di prospera vegetazione.

4. Chiunque aspiri al conseguimento di questo premio dovrà avanzarne domanda alla Delegazione non più tardi del mese di Aprile, indicando il terreno, che vuol destinare a vivaio, e prossimamente il numero delle piante, che dovrà comprendere, ritenuto che non sia minore di 500.

5. Per le piante di seme il premio viene bipartito. Una metà sarà concessa in via di acconto nell'anno successivo a quello, in cui subirono l'innesto, calcolandosi però solo due terzi delle piante, onde escluderne le periture. Il rimanente del premio è concesso quando le piante abbiano le condizioni volute pel loro trapiantamento; ed è allora che sul preciso numero di esse, escluse quelle di non prospera riuscita, si calcola il complessivo ammontare del premio. Quanto sia ai vivai di piante formate mediante *Ovoli,* il premio si concede in una sola volta, ed allora, che si riconosce giunta l'epoca opportuna per trapiantarle.

6. Ogni anno il Ministero dell'Interno, dietro rapporto di questa Delegazione, stabilisce la somma da erogarsi nella somministrazione delle piante pe' nuovi Oliveti, e nei premi di cui sopra; e quando le domande eccedessero, l'anteriorità loro costituisce un titolo di preferenza. Le altre che rimanessero escluse, saranno prese in considerazione nell'anno successivo.

7. Una Commissione da nominarsi in Massa, avrà l'incarico di regolare questo ramo amministrativo sotto l'immediata dipendenza della

Delegazione; e per le verificazioni a Lei affidate potrà valersi dell' Ingegnere, e degli Agenti Comunali.

8. Le spese di visite, qualunque volta fossero promosse da inopportune domande, saranno a carico dei richiedenti, e in caso diverso della Amministrazione, la quale le preleverà dalla somma che il Ministero annualmente concede.

9. È proibita la vendita delle piante nei vivai ammessi pel conseguimento del premio, senza espressa licenza della Delegazione; e le contravvenzioni di questo genere saranno punite con multa equivalente al duplicato valore delle piante vendute, e colla esclusione da qualunque premio per l' avvenire.

10. L' effetto delle presenti disposizioni, per ciò che concerne i nuovi oliveti, si intende duraturo per un decennio a contare dall' imminente anno. Quanto sia a' nuovi vivai, non saranno presi in contemplazione pel premio, se non quelli che verranno istituti entro un triennio.

Dalla R. Delegazione suddetta
8 *Agosto* 1851

IL DELEGATO
P. GANDINI

G. B. Bergamini
Segretario

(N. 17.)

COMMISSIONE INTERNAZIONALE

PER LA LIBERA NAVIGAZIONE DEL PO

RESIDENTE IN FERRARA

Regolamento sul rilascio delle Licenze per la navigazione del Po.

Conforme è disposto nella parte II[a] del regolamento 12 dicembre 1850 per la libera navigazione del Po, essendo condizionato l'esercizio di questa navigazione al possesso della relativa licenza per tutte le barche propriamente dette fluviali, si dispone quanto segue:

Articolo 1. I legni fluviali destinati a navigare nel Po e confluenti compresi nel trattato 3 luglio 1849, sotto gli auspicj e bandiere degli Stati segnatari, devono essere muniti della *Licenza.*

2. La Commissione, che si è riservata nell'articolo 7 del detto regolamento il rilascio di questo recapito, vi delega alcune autorità politico-amministrative di varj distretti lungo il Po e suoi confluenti, delle quali si determina la giurisdizione per tale oggetto nel modo che viene ora indicato.

3. Queste autorità sono per

Stato	Luogo		Giurisdizione	Autorità
IL REGNO LOMBARDO VENETO	PAVIA, con giurisdizione,		da Pavia stessa sino alla riva destra del Lambro.	Gl' II. RR. Commissarj Distrettuali
	CREMONA. . . .	idem	dalla riva sinistra del Lambro sino all'isola Pescaroli.	
	CASAL MAGG^e^. .	idem	dopo l'isola Pescaroli sino a Borgoforte inclusive.	
	OSTIGLIA. . . .	idem	da Borgoforte a Ficarolo compreso.	
	OCCHIOBELLO. .	idem	dopo Ficarolo alla Polesella compreso.	
	CRESPINO. . . .	idem	dopo Polesella a tutta la costa austriaca del Po grande, e suoi rami sino al mare.	
	ARIANO.	idem	per tutta la costa austriaca del Po di Goro.	
I DUCATI DI PARMA E PIACENZA	PIACENZA con giurisdizione,		dal confine Sardo alla riva sinistra dell' Ongina.	Il Governatore
	BORGO S. DONN^O^.	idem	dalla riva destra della Ongina al confine Estense.	Il Prefetto
IL DUCATO DI MODENA	GUASTALLA . .	idem	dal confine Parmense al confine austriaco	Il Delegato minister.
	FINALE DI MOD^a^.	idem	pel Panaro di dominio Estense.	Il Podestà

LO STATO PONTIFICIO			I *Capitani dei Porti*
	PONTE LAGO SC.	con giurisdizione, dal confine austriaco a Quatrelle, compreso il Panaro di dominio Pontificio, fino a S. Maria in Punta.	
	GORO. . . . . . idem	per tutto il Po di Goro, riva destra.	

4. Le autorità come sopra delegate si dovranno assicurare prima di ogni altra cosa della *proprietà* del legno nella persona che domanda la *Licenza*.

5. La *proprietà* verrà provata con documenti autentici da cui risulti la costruzione per conto proprio, o l'acquisto per eredità, o per altro titolo. In mancanza di questi documenti scritti, si supplirà con deposizioni testimoniali e giurate di persone d'ineccezionabile probità, da farsi in iscritto presso l'autorità medesima a cui si chiede la *Licenza*.

6. Provata la *proprietà*, si passerà alla verifica della *idoneità* del legno alla navigazione del Po.

7. Per quest'oggetto interessante si procederà alla materiale ispezione del legno medesimo col mezzo di periti da destinarsi dall'autorità come sopra delegata, scegliendosi in mancanza di questi periti d'arte dei conduttori di legni pratici ed onesti.

8. Questa ispezione avrà per oggetto di rilevare primieramente la *qualità* del legno, l'attuale sua *condizione* materiale, il *luogo* di sua *costruzione*, quando si possa conoscere, il suo *attrezzamento*, la sua *portata*, il *numero di uomini* che richiede di equipaggio.

9. Per la *portata*, in pendenza della pubblicazione del regolamento di stazzatura, si ammetterà la denuncia del proprietario del legno, quando a giudizio dei periti, o dei conduttori pratici questa denuncia fosse prossima alla realtà. Nel caso contrario, i periti, o i conduttori la determineranno in via approssimativa secondo le loro cognizioni d'arte.

10. Riconosciuta la *proprietà* del legno nella persona che domanda la *Licenza* di farlo navigare in Po, provata la sua *idoneità* materiale, in modo ineccezionabile, come ai precedenti articoli, si passerà alla sua *classificazione*, e alla sua *numerazione*, per cura sempre dell' autorità delegata.

11. Sono stabilite due categorie di legni che navigano in Po.

La 1.ª comprende le *Barche grandi*, esclusivamente destinate al commercio, della portata dai 101 quintali a qualunque altro numero maggiore.

La 2.ª comprende quelle della portata di più di cinque quintali, sino ai cento inclusivi.

12. In queste categorie non sono compresi i batelli a vapore, pei quali la Commissione si riserva di provedere.

13. Ciascun legno dovrà portare la indicazione del Distretto ove è inscritto, non chè il numero progressivo di ciascun Distretto, e di ciascuna categoria.

14. La categoria verrà distinta con diversi colori, e numeri di dimensioni diverse.

15. Per la I[a] categoria viene adottato il color *Rosso*, le lettere, nonchè i numeri, dell' altezza di centimetri 10.

16. Per la II[a] il color *Bianco*, e le lettere, nonchè i numeri, dell'altezza di centimetri 6.

17. Il numero progressivo per ogui Distretto e categoria sarà l'arabico.

18. I Distretti in cui verranno rilasciate le *Licenze* saranno indicati dai loro nomi abbreviati, in caratteri della misura prescritta dagli articoli 15 e 16.

19. I colori che distinguono le categorie saranno gli stessi tanto per i nomi abbreviati dei Distretti, che per i numeri progressivi.

20. L'impressione delle lettere e dei numeri si farà con colore a olio col mezzo di stampi di metallo, da somministrarsi dalla Commissione.

21. Le abbreviazioni dei Distretti saranno le seguenti

Pavia	Pavia
Cremona . . .	Crem.
Casalmaggiore. .	C. magg.
Ostiglia. . . .	Ost.
Occhiobello . .	Occh.
Crespino . . .	Cresp.
Ariano	Ariano
Piacenza . . .	Piac.
Borgo S. Donnino	B. S. Donn.
Guastalla . . .	Guast.
Final modenese .	Fin. Mod.
Ponte Lagoscuro.	Ponte L. S.
Goro.	Goro

22. Il nome del Distretto sarà posto in prima linea, il numero progessivo nella seconda, e precisamente a poppa in alto, nel luogo più visibile e meno esposto a essere cancellato dal fregamento.

23. Venendo cancellato le lettere e cifre, sarà preciso obbligo del proprietario di farle ristabilire nel Distretto rispettivo cogli stampi della Commissione.

24. La prova della *idoneità* dei legni alla navigazione, di cui all' articolo 6, e seguenti, viene estesa dall' Autorità distrettuale che rilascia la *Licenza*, e deve contenere

Data del luogo e del tempo in cui viene steso l' atto.

Nome, cognome e soprannome, quando ne ha, del proprietario del naviglio.

Nome e cognome del padre.

Luogo di nascita del proprietario medesimo.

Luogo di suo domicilio.

Qualità del naviglio, se Burchio, Rascona, Bucintoro, Peotta, Batello, Barca di ferro ec.

Nome applicato al medesimo.

Categoria cui appartiene.

Numero progressivo del rispettivo Distretto.

Portata in tonnellate, con la corrispondenza in quintali metrici.

Luogo di costruzione del naviglio.

25. Provata la *proprietà*, e la *idoneità* del legno, distinto e numerizzato nel modo sopra prescritto, le Autorità delegate dalla Commissione rilascieranno la *Licenza* di navigazione

a stampa, conforme alla modula posta nel Regolamento 12 dicembre 1850, la quale viene somministrata dalla Commissione, stampata in carta bianca per la I^a Categoria, in carta colorata per la Categoria II^a.

26. La *Licenza* durerà per 3 anni.

27. Ogni anno dovrà il proprietario del legno farvi apporre la dichiarazione dell'Autorità che l'ha rilasciata, dalla quale emerga che il naviglio è atto alla continuazione della navigazione.

28. La *Licenza* essendo intestata al proprietario del naviglio, in caso di trapasso di proprietà, questo sarà annotato nella *Licenza* e relativa madre dall'Autorità che l'ha rilasciata.

29. Se il naviglio col cangiamento di proprietà cangiasse di Distretto, nell'apporre l'annotazione di cui sopra, dovrà anche essere annotato nella bolletta madre e figlia il cangiamento di Distretto; e la *Licenza* con questa duplice annotazione sarà esibita all' Autorità del Distretto cui il naviglio va ad appartenere, per ricevere altra *Licenza* in sostituzione dell' antica.

30. La *Licenza* deve essere tenuta a bordo per essere esibita agli Ufficj di esazione, com' è prescritto dal Regolamento 12 dicembre 1850.

31. Ogni Distretto, oltre la bolletta madre destinata a rimanere presso l'Autorità del Distretto, terrà un registro delle *Licenze*, che fornisce pure la Commissione, al cui Ufficio in Ferrara sarà mensilmente trasmesso.

32. Il presente Regolamento sarà immediatamente messo in attività, e col 1 novembre 1851 scade il termine entro il quale tutti i navigli e barche della I.ª e II.ª categoria sopra indicate dovranno essere muniti della *Licenza* prescritta. Scorso questo termine i proprietarj di navigli dovranno attribuire a loro stessi se per l'inosservanza del Regolamento le loro barche non otterranno la bolletta di navigazione agli Ufficj di esazione.

33. Sono conservate nella piena loro osservanza le disposizioni emanate dai singoli Stati Segnatari il Trattato 3 luglio 1849 per la navigazione delle barche di qualunque portata, in ciò che riguarda l'interesse politico, e finanziario degli Stati medesimi.

Ferrara, il 10 *agosto* 1851

PER LA COMMISSIONE

IL COMMISSARIO IMPERIALE

CAV. DE MARTIGNONI

IL COMMISSARIO ESTENSE

EUGENIO VANDELLI

Avv. Filippo M. Delilliers Seg.

(N. 18.)

IL MINISTRO

DEGLI AFFARI ESTERI

Notificazione

Nello scopo di regolare fin d'ora i rapporti telegrafici fra questi Dominj e quelli di S. M. l'Imperatore di Austria è stata fra i due Governi stabilita nel 4 Giugno p.° p.° una Convenzione, la quale essendo stata debitamente approvata e ratificata dall'una e dall' altra delle due Alte Parti Contraenti, viene per Ordine Sovrano qui appresso pubblicata.

Il Governo Austriaco ed il Governo Estense avendo sentita la necessità di regolare preliminarmente i rapporti telegrafici da stabilirsi fra i due Stati fino all'epoca in cui potrà effettuarsi la congiunzione delle rispettive Strade Ferrate lungo le quali saranno stabilmente attivate delle Linee telegrafiche elettro-magnetiche; i Plenipotenziarii dei due Stati predetti, cioè;

per Sua Maestà l'Imperatore di Austria

Il Conte Giovanni Girolamo Allegri Commendatore dell'Ordine Pontificio di San Gregorio Magno, Ciamberlano attuale di Sua Maestà Imperiale e Reale Apostolica, e suo Ministro Residente presso le Corti di Modena e di Parma, e

per Sua Altezza Reale l'Arciduca Duca di Modena

Il Conte Giuseppe Forni Imperial Regio Ciamberlano, Commendatore dell'Ordine del merito della Corona di Baviera, Cavaliere Gran Croce dell'Ordine d'Isabella la Cattolica, Commendatore dell'Imperial Ordine della Corona di Ferro, Cavaliere Gran Croce dell'Ordine Pontificio di San Gregorio Magno, Cavaliere Gran Croce dell'Ordine Portoghese di Cristo, Senatore Gran Croce del Sacro Angelico Imperial Ordine Costantiniano di San Giorgio di Parma, Consigliere di Stato di Sua Altezza Reale l'Arciduca Duca di Modena, e Suo Ministro degli Affari Esteri,
chiamati dai loro poteri e dalle loro istruzioni a stipulare d'accordo una Convenzione sotto riserva delle Sovrane Ratifiche, hanno adottate le seguenti massime:

1. Il Governo Imperiale Austriaco condurrà la sua Linea telegrafica elettro-magnetica da Mantova per Borgoforte, attraversando il Po sino ad un punto della frontiera Austro-Estense, che verrà opportunamente indicato, nella direzione di Guastalla.

2. Il Governo Estense continuerà questa Linea telegrafica elettro-magnetica sul suo territorio a partire da quel punto della frontiera suddetta, in cui si fermerà la Linea Austriaca, e la condurrà per Guastalla sino a Reggio, prolungandola da un lato sino al confine dello

Stato di Parma e dall'altro sino a Modena. Egli s'impegna inoltre di protrarla da Modena sino al confine dello Stato della Chiesa, tostochè trattisi di congiungerla colle Linee telegrafiche Pontificie.

3. Il Governo Estense dichiara pure di adottare, quanto al maneggio e all'amministrazione della materia telegrafica, le massime e i principj sanzionati dal Trattato del 25 Luglio 1850 conchiuso tra l'Austria, la Prussia, la Baviera e la Sassonia, pubblicato e inserito il 30 Settembre di detto Anno nel Bollettino Generale delle Leggi dell' Impero Austriaco.

4. Premesso tutto ciò il Governo Austriaco offre al Governo Estense, e questo accetta, di cooperare alla intrapresa, sia per mezzo di opportune istruzioni, frutto della esperienza, sia mediante il concorso di alcuni esercitati Ingegneri, sia col procurare i materiali ed altre tecniche esigenze, sia col permettere che dal Governo Estense vengano spediti alcuni Alunni nel Lombardo-Veneto, onde prendere cognizione e pratica sull'esercizio dei telegrafi.

5. La presente Convenzione comincierà a valere dal giorno in cui saranno cambiate le ratifiche delle due Alte Parti Contraenti, e durerà fino alla stabile attivazione delle Linee telegrafiche elettro-magnetiche lungo le strade ferrate da costruirsi e mettersi in congiunzione nei due Stati.

6. Il cambio delle ratifiche avrà luogo a Modena nello spazio di trenta giorni o più presto se potrà farsi.

Fatto a Modena li quattro 4 Giugno mille ottocento cinquantuno 1851.

L. S. (firmato) G. G. ALLEGRI | L. S. (firmato) G. FORNI

Modena 26 Agosto 1851

IL MINISTRO

CONTE GIUSEPPE FORNI

Il Segretario
Avvocato Luigi Solieri

(N. 19.)

IL MINISTRO

DEGLI AFFARI ESTERI

Notificazione

All'oggetto che anche questi Dominj possano godere dei vantaggi, che le Strade Ferrate offrono per facilitare ed animare i rapporti commerciali fra i diversi Stati, S. A. R. l'Arciduca Nostro Augusto Sovrano sempre intento al benessere de' proprj Sudditi ha convenuto con Sua Santità il Regnante Sommo Pontefice, con S. M. l'Imperatore d'Austria, con S. A. R. l'Infante Duca di Parma, e con S. A. I. e R. il Gran-Duca di Toscana di combinare l'apertura di una strada che congiunga le reti delle

strade ferrate Austro-Lombarde con quelle della Toscana, passando pel Parmigiano, per l'Estense e per lo Stato Pontificio.

A tale oggetto essendo stata stabilita fra i Plenipotenziarii rispettivi una Convenzione, da essi firmata il 1 Maggio p. p. e questa ratificata successivamente da tutte le Alte Parti Contraenti, d'ordine della R. A. S. si pubblica la medesima qui appresso:

IN NOME DELLA SANTISSIMA ED INDIVISIBILE TRINITÀ

Sua Santità

Sua Maestà l' Imperatore d' Austria Re di Ungheria e di Boemia ecc. ecc.

Sua Altezza Reale l' Arciduca Duca di Modena ecc. ecc.

Sua Altezza Reale l' Infante di Spagna Duca di Parma ecc. ecc.

Sua Altezza Imperiale Reale l'Arciduca Gran-Duca di Toscana ecc. ecc.

Animati dal desiderio di procurare ai rispettivi Stati i vantaggi che possono loro risultare dall' apertura di una strada destinata a congiungere le reti di strade ferrate Austro-lombarde con quelle delle consimili strade esistenti in Toscana hanno determinato di devenire a tale effetto alla stipolazione di una Convenzione speciale ed hanno a tal fine nominato in loro Plenipotenziarii.

Per parte della Santa Sede.

Sua Eminenza il Signor Cardinale Giacomo

Antonelli Pro-Segretario di Stato di Sua Santità.

Per parte dell' Austria

Il Signor Conte Maurizio Nicola Esterházy-Galantha-Torchtestein, Gran Croce dell' Ordine Pontificio Piano, di quello Granducale di S. Giuseppe di Toscana, di quello Reale di San Gennaro delle due Sicilie e dell'Ordine Costantiniano di S. Giorgio di Parma, Ciamberlano di Sua Maestà Imperiale e Reale Apostolica, Suo Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario presso la Santa Sede;

Per parte di Modena

Il Sig. Conte Francesco Malaguzzi Tenente Colonnello e Ciamberlano di Sua Maestà Imperiale e Reale Apostolica, Cavaliere di II.ª Classe di Sant'Anna di Russia, Commendatore dell'Ordine Pontificio di San Gregorio Magno e di quello di San Giorgio della Riunione, Cavaliere di III.ª Classe dell'Aquila rossa di Prussia;

Per parte di Parma

Il Sig. Dottore Marco Aurelio Onesti Commendatore del Sacro Angelico Imperiale Ordine Costantiniano di San Giorgo di Parma, e del Reale Ordine di Franceso I. delle due Sicilie, Consigliere di Stato effettivo, Ministro di Stato pel Dipartimento delle Finanze;

Per parte della Toscana

Il Sig. Consigliere Giovanni Baldasseroni Senatore della Toscana, Cavaliere dell' Ordine Insigne e Militare di S. Stefano Papa e Mar-

tire, Cavaliere Gran Croce dell' Ordine del Merito sotto il titolo di S. Giuseppe, Gran Croce dell'Ordine Imperiale Austriaco di Leopoldo, Gran Croce decorato del Gran Cordone della Sacra Religione ed Ordine Militare dei Ss. Maurizio e Lazzaro di Sardegna, Gran Croce dell'Ordine Pontificio di San Gregorio Magno, Gran Cordone dell'Ordine di San Gennaro delle due Sicilie, Senatore Gran Croce del Sacro Angelico Imperiale Ordine Costantiniano di San Giorgio di Parma, decorato della Croce di I.ª Classe pel Merito Civile dell'Ordine Parmense di San Lodovico, Ciamberlano di Sua Altezza Imperiale e Reale il Gran-Duca, Suo Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento delle Finanze, del Commercio, e dei Lavori Pubblici, Presidente del Consiglio dei Ministri ecc. ecc.

I quali essendosi riuniti in Roma ed avendo esibiti i loro Pienipoteri, trovati in buona e debita forma e quelli scambiatisi, hanno convenuto e stipolato gli Articoli seguenti, con la riserva delle ratifiche dei rispettivi Sovrani.

Articolo 1. La Santa Sede, l'Impero Austriaco, i Duchi di Modena e di Parma ed il Gran-Duca di Toscana penetrati dall'importanza di agevolare i mezzi di comunicazione fra i loro Stati ed ampliare così le scambievoli relazioni di buona vicinanza concordano la costruzione di una Strada Ferrata che assumerà il nome di STRADA FERRATA DELL'ITALIA CENTRALE e che partendo per una parte da Pia-

cenza si debba dirigere per Parma a Reggio, e per l'altra parte staccandosi da Mantova proceda ugualmente a Reggio e di colà per Modena e Bologna a Pistoja o a Prato, secondo che sarà riconosciuto più agevole e men dispendioso il passaggio dell'Apennino, congiungendosi infine, nell'una o l'altra di dette Città, alla rete delle strade ferrate toscane.

Art. 2. È annessa alla presente Convenzione la Carta geografica sulla quale è in colore azzurro tracciato l'andamento della linea con la quale sviluppasi il concetto espresso nell'Articolo precedente, fermo sempre quanto è in esso avvertito circa al punto nel quale la strada traversa l'Apennino per giungersi alle strade toscane, ciò che si riserva, nel miglior interesse dell'Impresa, a studii e verificazioni ulteriori.

Art. 3. Il Governo Imperiale Austriaco si obbliga di ultimare a tutte sue spese e contemporaneamente alla strada che forma soggetto della presente Convenzione, le proprie strade ferrate, tanto fino a Piacenza, quanto fino a Mantova, permettendo in ambedue questi punti che le strade stesse si congiungano alla nuova strada centrale italiana.

Art. 4. Il Regio Governo Toscano ugualmente promette che le proprie strade ferrate da Pistoja a Lucca e da Pistoja a Firenze saranno ultimate contemporaneamente, se non prima della nuova strada centrale.

Art. 5. La costruzione della strada ferrata

per l'Italia centrale sarà affidata ad una o più Società intraprenditrici a quelle migliori condizioni che sarà possibile di stabilire per diligenza della Commissione di cui sarà parlato in appresso. Frattanto i Governi interessati concordano fin d'ora di assicurare alla Società o alle Società suddivisate i seguenti benefizii e privilegi, cioè:

(*a*) Protezione ed assistenza efficace per eseguire tutti gli studi e successivamente tutti i lavori necessarii per condurre l'impresa:

(*b*) Diritto di procedere per via di espropriazione coatta all'acquisto di qualsivoglia terreno o fabbrica che sia necessario per l'esecuzione della strada, come per l'erezione di tutti gli Stabili necessarii al servizio della medesima, ritenuto nella Società espropriante l'obbligo d'indennizzare pienamente i possessori espropriati e guarentirne l'interesse a termini di giustizia secondo le leggi veglianti nei rispettivi Stati ed i sistemi praticati in altri casi congeneri:

(*c*) Privilegio esclusivo per la durata non maggiore di anni cento, intendendosi che la maggiore o minore durata della concessione dovrà formare appunto articolo di negoziazione fra la Commissione e le Società concorrenti, e salvo in questo rapporto le dichiarazioni che si contengono nel successivo Articolo 24.

(*d*) Esenzione di qualunque imposta ordinaria, straordinaria e speciale sulla strada, suoi accessorii ed esercizio della medesima, e libera

introduzione, franca di dazio o di altre gabelle, per tutti i ferramenti, macchine, attrezzi ed oggetti strettamente ed esclusivamente necessarii alla costruzione della strada, primo armamento ed attivazione della medesima. Esenzione dal diritto proporzionale di cui fossero passivi tutti gli atti che la Società dovesse stipolare per la costruzione della strada, quali saranno registrati o, come dicesi, interinati col pagamento del *minimum* fra i diritti fissi stabilito dalle leggi dei rispettivi Paesi. È però ben inteso che la Società continuerà a pagare l'imposta territoriale sulla cifra per la quale i terreni, o le fabbriche da essa acquistate figuravano ai pubblici Catasti secondo la precedente loro destinazione.

(*e*) Garanzia di un *minimum* d'interesse sul Capitale che, dentro certi limiti, sarà effettivamente impiegato nella costruzione della strada.

Art. 6. In compenso agli accennati benefizii, la Società concessionaria dovrà sottomettersi a tutte le condizioni ed oneri inerenti a simili intraprese, e fra le altre a quelle che appresso:

(*a*) Ultimare gli studi preparatorii, atti a scegliere e tracciare la linea stradale, entro un anno dal momento che verrà stipolato con essa l'atto di concessione. E segnatamente per ciò che riguarda la comunicazione tra Bologna e Toscana la Società Concessionaria dovrà studiare ugualmente la linea fra Bologna e Pistoja, che quella fra Bologna e Prato, onde porre i

Governi in istato di scegliere quella più conveniente all'impresa, e per la linea da Bologna per la Porretta a Pistoja, come per quelle dei Ducati di Modena e di Parma potrà profittare degli studii che fossero già fatti di contro al debito compenso verso i proprietarii dei medesimi.

(*b*) Incominciare contemporaneamente i lavori in cinque punti, entro il termine di un mese da che la linea sarà stata definitivamente approvata, attaccando l' opera da cinque parti cioè Pistoja o Prato, Bologna, Modena, Piacenza e Mantova, dividendoli in modo tale che la strada tutta debba essere terminata in quattro anni decorrendi dal giorno in cui l'intera linea stradale sarà stata definitivamente approvata; e specialmente quanto alla comunicazione tra Bologna e Toscana è determinato che i lavori si comincino insieme dal punto di confine dei due Stati, e di là si scenda verso le Città che si debbono collegare.

(*c*) Sottomettersi intieramente alla sorveglianza ed ispezione tecnico-amministrativa della Commissione, di che appresso, come degli Ingegneri, ed Ispettori che saranno dalla medesima delegati.

(*d*) Stabilire d'accordo con essa Commissione non tanto il termine di durata della concessione, il minimo dell'interesse che dovrà esserle garantito, il numero delle stazioni di che la strada deve essere corredata, la località delle medesime, il numero delle corse che per il

meno dovranno eseguirsi, il massimo dei prezzi esigibili per il trasporto delle persone o delle merci, ed ogni altra disposizione e disciplina conveniente a cautelare la sicurezza personale e l'interesse degli utenti la strada, analogamente a quanto si pratica sopra altre strade ferrate italiane.

Art. 7. Fino al totale compimento della strada centrale, gli introiti eventuali sopra i tronchi che già fossero in esercizio, si devolveranno a reintegrare il capitale impiegato nella costruzione, a carico del quale cadranno gli interessi che la Società dovesse corrispondere sopra i versamenti fatti dagli Azionisti e computabili a scala in ragione di tempo dalla data dei versamenti medesimi.

Art. 8. Per quanto sia possibile, si fisserà fin da principio, sul risultato di perizie estimative, con la Società intraprenditrice il Capitale sociale dentro la concorrenza del quale vuolsi ristretta la garanzia di un *minimum* di interesse a carico dei Governi Contraenti.

Tutte le volte che ciò non si possa assolutamente conseguire, si darà luogo a stipolare e quindi operare come appresso:

Condotta la strada sotto l' assoluta dipendenza ed ispezione della Commissione, sarà, al momento dell'apertura totale di essa, verificata tutta la spesa occorsa per la costruzione, armamento e corredo di esercizio della medesima, e quella somma costituirà il Capitale sul quale s' intende dai Governi garantito quel *minimum* d'interesse che sarà concordato.

Art. 9. Qualora dopo i primi due anni dal momento della totale apertura della strada, risultasse dai conti dell'esercizio della medesima, che gli utili netti non fossero nel loro complesso tali da coprire il *minimum* dell'interesse stato garantito sul capitale determinato come nell'articolo precedente, in tal caso la Società avrà il diritto di convenire coi Governi contraenti che venga portata ad effetto l'assicurazione di quell'interesse nel limite pattuito. L'effetto di questa Convenzione è retroattivo alle due annate precedenti.

Art. 10. Con la garanzia che si assumono gli Stati contraenti non resteranno mai esposti ad altre obbligazioni che a quella di pagare la sola differenza che si verifichi fra la rendita netta realizzata sull'intiero andamento della strada centrale e l'importare dell'interesse garantito sul capitale sociale determinato.

Art. 11. La rendita netta per gli effetti espressi nell'Articolo precedente, sarà quella che risulterà dagli annui incassi, detratte le spese del mantenimento della strada e suo esercizio, esclusa ogni qualunque prelevazione di fondo di riserva, ed esclusa altresì ogni spesa dipendente da qualsivoglia restauro straordinario di cui per qualunque causa si verificasse il bisogno.

Art. 12. All'oggetto che dette spese siano tenute nei giusti limiti, nè venga la rendita per detrazione delle medesime oltre la debita misura diminuita, dovrà ogni anno essere sot-

toposto alla Commissione Governativa, per la conveniente approvazione, uno stato di previsione di esse spese, nè oltre la cifra da questo stato risultante potranno valutarsi le spese nello stabilire la differenza fra la rendita netta e l'importare dell' interesse garantito.

Art. 13. Se per caso fortuito, straordinario e di forza maggiore restasse interrotto per un lasso di tempo non breve il regolare esercizio della strada, o in totalità o per un tratto superiore alla terza parte della lunghezza della medesima, s'intenderà pure sospeso, durante la detta interruzione, l'effetto dell'accordata garanzía.

Art. 14. Le somme, che gli Stati Contraenti dovessero pagare alla Società Concessionaria in conseguenza della garanzía precitata, dovranno essere loro rimborsate sopra le eccedenze che al di là dell' interesse garantito si verificassero nei prodotti degli anni successivi.

Art. 15. All' effetto poi di stabilire più particolarmente la misura dell' impegno che ciascun Governo assume nel garantire alla Società Concessionaria un *minimum* d' interesse sul Capitale che verrà impiegato nella costruzione ed attivazione della Strada centrale Italiana resta concordemente determinato quanto appresso:

Sarà tenuto conto distinto, dirimpetto a ciascun Governo, delle somme tutte impiegate esclusivamente nella costruzione ed armamento del piano stradale dentro il territorio del respettivo Stato, come per le opere e fabbriche

qualunque erette dalla Società nel territorio suddetto per necessario servizio della strada medesima.

La spesa occorsa per provvista di macchine, carrozze, carri e quanto altro occorra per l'esercizio della strada e che servir debba a promiscuo servizio sopra la linea della medesima, verrà ripartita per ugual porzione, e così per un quinto fra i cinque Governi Contraenti.

Ed il cumulo delle somme procedenti dai due titoli antedetti costituirà il Capitale sul quale ciascun Governo sarà tenuto a garantire, per la sua quota, l'interesse pattuito con la Società.

Rimane però correspettivamente stabilito, che anco i prodotti che si realizzeranno sopra tutta la linea stradale debbono essere dimostrativamente imputati a vantaggiò di ciascun Governo sopra la proporzione stessa del Capitale sul quale ha l'obbligo di garantire l'interesse, cosicchè niuno dei Governi contraenti rimanga mai esposto oltre la differenza che per avventura si verifichi tra la quota dei prodotti totali della strada che deve essergli attribuita e la quota dell'interesse di cui ha assunto la garanzía, l'una e l'altra ugualmente calcolata sulla base del Capitale risultante dal cumulo delle spese surriferite.

Siccome rimane, per ultimo, dichiarato che al termine della concessione ciascun Governo entrerà liberamente al possesso del tronco, o tronchi stradali esistenti sul rispettivo territorio

e delle fabbriche di ogni genere che fossero state costruite per servizio della strada.

Art. 16. I Governi Contraenti si riserberanno finalmente dirimpetto alla Società Concessionaria, e correspettivamente alla garanzía che le accordano, i diritti che appresso:

(*a*) Invigilare nel più lato modo l' amministrazione economica dell' impresa; di richiedere tutti gli schiarimenti e comunicazioni che crederà opportuni; di farsi rappresentare nelle adunanze generali per mezzo di due o tre Commissarii, e di prendere parte attiva non tanto nelle discussioni quanto anche nelle deliberazioni delle medesime.

(*b*) Di ordinare un cambiamento di tariffe parziali o generali, quando l' esperienza dimostrasse che con quelle in corso non si può raggiungere una rendita che valga a coprire, oltre le spese, il garantito interesse.

Art. 17. La Società Concessionaria dovrà permettere che i Governi concedenti erigano a proprio conto e per loro servizio i telegrafi elettrici lungo la linea stradale; avrà l' obbligo di dar comodo nelle stazioni per la residenza dei gabinetti telegrafici e farà che le persone addette al suo servizio si prestino pure a sorvegliare la manutenzione dei telegrafi medesimi. Correspettivamente i Governi concederanno alla Società l' uso gratuito dei telegrafi per le communicazioni interessanti esclusivamente al servizio della strada ferrata, osservate sempre le discipline convenienti.

Art. 18. Tutte le volte che gli Stati contraenti si troveranno d'accordo per ridurre ad atto la facoltà riservatasi di stabilire la linea telegrafica, di che è sopra parola, ciascuno contribuirà alla spesa nella percorrenza del proprio territorio, e dentro i limiti del medesimo avrà il carico del personale necessario. Peraltro ogni comunicazione fra Governo e Governo per mezzo della linea telegrafica sarà gratuita; e quando la linea stessa dovesse esser messa a disposizione anche del pubblico, ciò formerà subbietto di accordo separato.

Art. 19. La Società Concessionaria dovrà pure obbligarsi alla condizione di condurre *gratis*, con i treni stabiliti un vagone postale o di dare altrimenti comodo a piacere dei Governi interessati per il trasporto delle corrispondenze postali, regolando le corse e le fermate dei convogli in modo che possa lungo la linea essere disimpegnato il servizio postale.

La Società dovrà in ultimo obbligarsi tanto ad assicurare per un prezzo discreto, da convenirsi, il trasporto dei militari, della forza politica e degli arrestati che fossero alla loro respettiva custodia commessi, in guisa che siavi, per questi ultimi, la sicurezza necessaria, quanto a stipolare ogni maggiore facilità combinabile per il trasporto dei militari che viaggiano isolati od in corpo, secondo quello che nei respettivi casi si pratica sopra altre strade di ferro già attivate.

Art. 20 Il Governo Austriaco, come ciascun

altro dei Governi contraenti permetterà che la Società si formi in qualunque delle Città del respettivo dominio ed abbia sede nella medesima, con che per altro debba in ogni caso essere costituita un' amministrazione generale residente in Modena, che viene riguardata come luogo centrale per gl' interessi dell' Impresa.

Art. 21. Le azioni della Società godranno ugualmente, in tutti gli Stati dei Governi contraenti, tutte quelle garanzíe, prerogative e facilità, che si accordano respettivamente alle azioni delle Società indigene.

Art. 22. La Commissione, di che è parola negli Articoli precedenti, si comporrà di cinque membri uno per ciascun Governo, ed avrà la sua sede pure in Modena. Ciascun Governo sosterrà la spesa del Commissario respettivo; ma tutte le spese occorrenti per il personale subalterno ed altre di offizio saranno sostenute dalla Società, e portate annualmente nel bilancio di previsione prescritto dall' Articolo 13 surriferito.

Art. 23. Con regolamento speciale da concordarsi verrà stabilita la sfera di attribuzioni della Commissione prenominata; così dirimpetto ai Governi contraenti quanto verso la Società.

Art. 24. All' effetto che resti precisamente determinata la portata del privilegio che i Governi contraenti intendono di accordare alla Società Concessionaria è dichiarato che, conseguentemente al medesimo, eglino si obbligano

8

solamente a non autorizzare, per tutta la durata della concessione, altra strada ferrata che serva direttamente alle medesime comunicazioni dei luoghi allacciati con la linea di strade che forma il soggetto della concessione medesima. Mentre all' opposto si riservano respettivamente la facoltà di eseguire od autorizzare la costruzione di nuove strade, o bracci di strade tanto ordinarie, quanto ferrate, anche in comunicazione od in prolungamento di quelle sopraenunciate.

Art. ultimo. Il cambio delle Ratifiche della presente Convenzione avrà luogo in Roma nello spazio di giorni quaranta o più presto se sarà possibile.

In fede di che la presente Convenzione è stata in cinque originali firmata dai Plenipotenziarii suddetti che vi hanno apposto l' impronta dei loro Stemmi.

Roma il giorno primo del Mese di Maggio dell' anno mille ottocento cinquantuno.

(L. S.) G. CARDINALE ANTONELLI m. p.
(L. S.) M. ESTERHÁZY m. p.
(L. S.) MALAGUZZI m. p.
(L. S.) A. ONESTI m. p.
(L. S.) G. BALDASSERONI m. p.

Modena 1 *Ottobre* 1851

IL MINISTRO
CONTE GIUSEPPE FORNI

Il Segretario
Avvocato LUIGI SOLIERI

(N. 20) N. 1057

LA COMMISSIONE INTERNAZIONALE

PER LA LIBERA NAVIGAZIONE DEL PO RESIDENTE IN FERRARA

Notificazione

Molti conduttori di legni fluviali nel Po hanno ommesso di uniformarsi al disposto dal Regolamento 10 agosto 1851 sull'obbligo di munirsi della licenza di navigazione.

Essendo ora prossimo a spirare il termine oltre il quale sarebbe interdetta la navigazione medesima a chi fosse privo di questo recapito, considerati i danni che potrebbero derivare al commercio nel caso che buon numero di legni si trovassero nella impossibilità di scorrere il Po per negligenza dei loro conduttori, valutàndo però nel tempo stesso la necessità di ottenere definitivamente l' esecuzione della legge, si dispone quanto segue.

Sino a tutto il mese di novembre di quest' anno sarà tollerata la navigazione del Po per quei legni ancora che mancassero della dovuta licenza.

Scorso questo termine chi ne sarà privo verrà sottoposto alla multa del triplo di ogni tassa di navigazione che dovrebbe pagare a norma dei regolamenti.

Al primo gennajo poi 1852 sarà assolutamente, e irrevocabilmente vietata la navigazione a

tutti quei legni che a norma del detto regolamento 10 agosto 1851 non hanno riportata la licenza da uno dei distretti cui appartengono.

Non potranno quindi, si ripete, i proprietari dei detti legni che attribuire a loro stessi, se passati i termini conceduti per l' adempimento del prescritto loro obbligo di possedere la licenza, verrà loro negata la bolletta di navigazione.

Dalla Residenza della Commissione Internazionale il 23 Ottobre 1851

PER LA COMMISSIONE
IL COMMISSARIO IMPERIALE
CAV. DE MARTIGNONI

Avvocato DELILIERS
Segretario

(N. 21)

NOI FRANCESCO V.
Per la Grazia di Dio
Duca di Modena
Reggio, Mirandola, Massa, Carrara, Guastalla
Arciduca d' Austria,
Principe Reale d' Ungheria e di Boemia
ecc. ecc. ecc.

Coll' Editto 20 Dicembre 1827 l' Augusto nostro Genitore di gloriosa memoria fece conoscere ai proprj Sudditi come aveva Egli de-

terminato di accomodare alle diverse circostanze dei tempi e rendere completo il Codice Estense, e l' opera da Lui divisata era già in parte eseguita e per pubblicarsi, quando per gli eventi del 1831 rimase in sospeso la prescritta riforma.

Per l' infausta perdita del Real Nostro Antecessore passò in Noi la cura di compiere e mandare ad effetto i provvidi di Lui consigli; cura che si è resa più grave per l' aggregazione ai Nostri Dominj di più Territorj già appartenenti ad altri Stati d' Italia.

Nelle Provincie infatti, che attualmente compongono lo Stato Estense, ebbero a trovarsi in vigore più Legislazioni fra loro diverse, e indussero la necessità di preordinare sopra una base più ampia il piano delle nuove Leggi.

Fu quindi da Noi disposto, che un nuovo Corpo di Leggi Civili e Criminali colle rispettive procedure venisse compilato da apposita Commissione, e si dovesse desumere in parte dai materiali preesistenti, ed in parte dalle Legislazioni dei Paesi limitrofi, siccome quelli i di cui abitanti hanno coi Nostri Sudditi indole, e bisogni pressochè uniformi.

Essendo già compiuto e da Noi approvato il Codice Civile, e non volendo ritardarne più oltre la pubblicazione,

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto segue:

1. Il Codice Civile per gli Stati Estensi sarà posto in attività col giorno 1 Febbrajo del prossimo venturo anno 1852.

Art. 2. Le Comunità Ebraiche vengono invece tassate di Italiane L. 1500 per ogni Coscritto dovuto anche per le Coscrizioni antecedenti.

La somma si riscuote in fine d' ogni anno dalla R. Finanza, e viene versata nella Cassa del Supremo Comando Militare per oggetti di Coscrizione.

Art. 3. Rimane alle suddette Comunità il diritto al rimborso della somma pagata contro le famiglie a cui appartengono i giovani chiamati al Militare Servizio.

Modena dalla Residenza del Ministero
26 *Novembre* 1851

GIACOBAZZI

Dott. GIUSEPPE CHIESI
Segretario

(N. 23.) N. 1197

COMMISSIONE INTERNAZIONALE
PER
LA LIBERA NAVIGAZIONE DEL PO

NOTIFICAZIONE

Coerentemente al principio stabilito nel Trattato 3 Luglio 1849 per la libera navigazione del Po e Confluenti, debbono cessare

tutte le pratiche doganali che vi si oppongono, specialmente quelle sui transiti che vincolano i conduttori dei legni a fermarsi in luoghi estranei a quello di destino, come viene espressamente vietato dall' Articolo III del Trattato medesimo.

È però riservato ai Governi dei singoli Stati regnatari la cura di prevenire il contrabbando sulle rive del Po, e nell' interno dei territori confinanti, ed è determinato di fissare di comune accordo la relativa sorveglianza, sempre per modo da non inceppare lo sviluppo della libera navigazione.

A mandare quindi ad effetto queste prescrizioni e per conciliare la tutela del commercio con quella dei pubblici Erari, la Commissione internazionale, in relazione a quanto si era prescritto nella circolare 3 Marzo di quest' anno N. 262, e in seguito delle intelligenze prese in proposito con i lodati Governi dispone quanto segue:

1. I punti estremi del tratto a cui è applicabile il sistema della libera navigazione sono determinati superiormente dalla Ricevitoria principale del Confluente presso Pavia, sussidiata dalla Ricevitoria della Becca per le provenienze dal Piemonte, ed inferiormente dalla Ricevitoria principale di Cavanella di Po, sussidiata dalla Ricevitoria di S. Maria in Punta per le provenienze dal Po di Goro.

I Confluenti che godono della stessa libera navigazione sono, la Secchia dallo sbocco del

canale di Carpi al confine della villa Estense di S. Caterina Concordiese sino alla sua foce nel Po; il Panaro dal confine superiore del Serragliolo di S. Bianca pure sino al suo sbocco nel Po; per la navigazione del quale secondo Confluente resta facoltizzata la Dogana di Bondeno a richiedere la presentazione dei recapiti prescritti dai Regolamenti in corso per la libera navigazione del Po, venendo considerata per quest' unico oggetto come sussidiaria dell' Ufficio di esazione del Ponte Lagoscuro.

Però il sistema della libera navigazione non è applicabile alla sponda destra del Po, dalla foce del Ticino alla Bordonezza confine Piemontese-Parmense, lungo il qual tratto rimangono esclusivamente in vigore le norme adottate mediante la Convenzione 4 Dicembre 1834 fra i Governi d' Austria, e di Sardegna.

2. Le barche di qualunque provenienza e bandiera che entrano in Po dalle foci, sono obbligate di presentarsi al primo posto Austriaco, o Pontificio, destinato a guardare l' imboccatura, e di prendere a bordo una, o più guardie secondo che crede l' Ufficio, che debbano servire di scorta sino alla Ricevitoria di Cavanella, o di S. Maria in Punta. Gli alibbi avvenuti interiormente si riguardano come fatti in pieno mare; però qualunque scarico lungo la riva sarebbe severamente trattato come contrabbando.

3. Tutte le barche che intendono di navigare il Po debbono essere provvedute del Manifesto,

come prescrive il §. 11 del Regolamento 12 Dicembre 1850 pubblicato dalla Commissione internazionale per la libera navigazione del Po; ma alla modula E del suddetto Regolamento viene sostituita quella posta in calce della presente Notificazione, tutte le colonne della quale debbono essere a cura del Conduttore del legno, ed in quanto occorra coll' assistenza dell' Ufficio, esattamente riempiute secondo la tariffa, e le norme vigenti presso l' Ufficio stesso. Le indicazioni del peso netto, della misura, e del valore sono di obbligo solo in quanto il dazio di entrata venga commisurato su questi dati. Nella colonna delle osservazioni separatamente dal resto del carico si descrivono gli oggetti appartententi al Capitano, o Conduttore, le vettovaglie per il legno, e gli effetti dei viaggiatori.

4. Il Manifesto si redige in tre originali firmati dal Conduttore del legno, e nei luoghi ove esistono anche dai sensali di trasporto, e dal Capitano del Porto. Il Conduttore non sapendo, o non potendo scrivere, apporrà un segno di sua mano in presenza di due testimoni, in uno dei quali scrive il nome di lui. Nulla osta che servano da testimoni anche gl' impiegati d' Ufficio, o gl' individui della Guardia di Finanza, qualora il Conduttore lo desiderasse.

5. Il Manifesto regolarmente redatto potrà tener luogo della dichiarazione per tutti i conseguenti effetti delle Leggi finanziarie.

6. Giunta la barca alla Ricevitoria il Conduttore esibisce all' Ufficio tutti i recapiti di

bordo, e fa la dichiarazione nei modi prescritti, ovvero indica esplicitamente che intende dovere il Manifesto tener luogo della dichiarazione medesima.

7. L' Ufficio ritira uno degli originali del Manifesto, ne registra le principali circostanze nel protocollo, che per ora viene somministrato dalla Commissione internazionale, ove è separato l' annotamento del carico dall' annotamento dello scarico, indi conserva in filza l' originale stesso col numero progressivo del protocollo, restituisce il secondo originale col proprio visto al Conduttore per legittimazione del viaggio, e rimette il terzo all' Ufficio di destinazione come appresso.

8. Se la barca proviene direttamente da un Porto Pontificio, od Austriaco dell' adriatico, e prosegue il viaggio, se tutto il carico è regolarmente coperto da recapiti di Finanza, se l' ammagliatura ed i suggelli non presentano eccezione di sorta, e se nei casi dove le Leggi finanziarie esigono una cauzione, questa sia prestata regolarmente, tutte queste condizioni essendo adempiute, l' ufficio d' ingresso si limita a riconoscere lo stato esterno del carico ed a verificare che nulla siavi non descritto nel Manifesto; indi a piedi di tutti e tre gli originali dello stesso indica il luogo di destinazione, stabilisce una proporzionata valitura, ed avvia la barca al destino, rimettendo il triplo del Manifesto all' Ufficio di destinazione col mezzo dell' ordinaria corrispondenza, o con quello più spedito che fosse del caso.

9. Se poi la barca proviene da altro Porto qualunque, se la barca da mare viene scaricata, e si fa di nuovo il carico sopra barche fluviali, se tutto il carico non è regolarmente coperto da recapiti, se l' ammagliatura ossia i suggelli non sono in ordine, se la cauzione non fosse prestata, ed in ogni altro caso se il carico avviene presso l'Ufficio, l'Ufficio stesso eseguisce la visita e la conseguente indicazione nel Manifesto come sopra.

10. La barca in tal guisa spedita dall' Ufficio mittente non ha obbligo di sostare, nè di presentarsi ad altro Ufficio, sino a quello di destinazione, salvo sempre il disposto del §. 21 del Regolamento 12 Dicembre 1850.

11. Essa deve continuare il cammino, e l' è proibito, sia di fermarsi nel fiume, sia di comunicare in qualunque modo colla riva, se non fra i segnali d' approdo di un Ufficio di Finanza, previa licenza di questo, che determinerà secondo le circostanze il tempo della fermata, e potrà adottare le credute misure di sorveglianza, facendosi in ogni caso presentare i recapiti del viaggio, e specialmente il Manifesto.

12. Nei casi di forzato approdo in punti diversi preveduti dai §§. 23 e 24 del Regolamento 12 Dicembre 1850, l' Ufficio doganale si contiene secondo le norme in corso nel rispettivo Stato.

13. L' Ufficio presso cui avvengono variazioni lungo il viaggio per parziale scarico le

indica sul Manifesto, rimettendone immediato avviso all' Ufficio di destinazione secondo il formulario somministrato dalla Commissione internazionale.

14. Per nuovi carichi lungo il viaggio in aggiunta al primo, od in sostituzione di merci scaricate, si redige un nuovo Manifesto, osservando in tutto le norme stabilite pel Manifesto primitivo.

15. Il tronco di Po tutto Austriaco fra Quatrelle, e Zamiola viene trattato come il Po promiscuo; cessa quindi ogni restrizione d' ingresso e d'uscita, ma la navigazione lungo esso è soggetta alle discipline adottate pel Po promiscuo.

16. L' Ufficio di destinazione rimette all' Ufficio mittente l' avviso dell' arrivo usando all' uopo il formulario per ora somministrato dalla Commissione.

17. Trascorso una volta e mezza il termine della stabilita valitura, senza che l' Ufficio mittente abbia ricevuto l' avviso dell' arrivo, questo interpella l' ufficio di destinazione, e procede poi a norma del riscontro.

18. Alla fine di ciascun mese tutti i Manifesti pei quali è pervenuto l' avviso dell' arrivo verranno trasmessi alla Commissione internazionale per le sue ispezioni.

19. In generale si adotta la massima, che le operazioni doganali eseguite da qualunque degli Uffici appartenenti agli Stati segnatari della Convenzione, sono riconosciute valide

per le stesse mire in tutta la estensione di territorio compreso nella Convenzione medesima.

20. La fiducia su cui è basata la precedente massima impegna gravemente la responsabilità dei singoli uffici, e funzionari in faccia a tutti i Governi cointeressati, onde sarebbe trattato colla massima severità qualunque abuso, o mancanza della debita diligenza.

21. È pure soverchio l' osservare come sia stretto debito di ogni Ufficio e funzionario l' evitare ogni ritardo non necessario, e l' usare in tutto la maggiore possibile speditezza, essendo questo il voto principale del Commercio, ed uno dei principali fini delle norme adottate per l' attuazione della libera navigazione.

22. Al manifesto non che agli altri recapiti, ed in generale alle discipline prescritte colla presente istruzione, come pure alle relative trasgressioni, sono applicabili i Regolamenti, e le Leggi penali di Finanza vigenti nei rispettivi Stati, indipendentemente dalle speciali disposizioni della parte IV. del Regolamento 12 Dicembre 1850.

23. Le norme attuali, giusta le Convenzioni stipulate dal Governo Austriaco con quelli della Chiesa, di Parma, e di Modena negli anni 1836 e 1838 restano in vigore nella parte che riguarda la reciproca consegna fra gli Uffici di fronte dei transiti che avvengono mediante semplice tragitto del Po sui porti, o passi. Nel resto cessa l' effetto delle Convenzioni stesse in quanto è diversamente disposto colla presente istruzione.

24. Restano del pari in vigore le discipline attuali pei molini natanti, per le isole, per le barche pescareccie, e per le altre piccole barche che servono al movimento locale, delle quali discipline viene anzi inculcata la rigorosa osservanza, e la pronta riattivazione dove fossero cadute in disuso.

25. La presente istruzione riguardando il contegno degli Uffici doganali sotto il rispetto puramente finanziario, nell' atto che sostituisce, e completa la circolare della Commissione 3 Marzo 1851. N. 262 lascia intatto tutto quanto è prescritto in particolare dal Regolamento 12 Dicembre 1850, salve le additate modificazioni nel Manifesto, e in generale dalle Leggi di Sanità, Polizia ec. degli Stati rispettivi.

26. Anche le Leggi, e Regolamenti di Finanza dei singoli Stati seguitano ad essere applicabili, in quanto dalla presente istruzione non viene altrimenti disposto.

Le premesse disposizioni, le quali hanno già ottenuta la Sanzione Sovrana degli Stati segnatari del Trattato 3 Luglio 1849, dovranno attivarsi col primo Gennaio 1852.

Dalla Residenza della Commissione per la libera Navigazione del Po - Ferrara li 10 Dicembre 1851

IL PRESIDENTE

LUIGI CAV. NEGRELLI DI MOLDELBE

FRANC. A. CAV. DE MARTIGNONI COMMISS. IMPER.
EUGENIO DOTT. VANDELLI COMMISS. ESTENSE
PAOLO CAV. BUSSOLATI COMMISS. PARMENSE
MAURIZIO CAV. BRIGHENTI COMMISS. PONTIFICIO

Filippo M.a Avv. Dellilers Segretario

MANIFESTO del carico preso a (*a*) *del* (*b*) *nominato:* (*c*) *con Bandiera* (*d*) *della portata di tonnellate* (*e*) *pari a quintali metrici* (*f*) *costrutto nel Cantiere di* (*g*) *in* (*h*) *di proprietà di* (*i*) *condotto da me sottoscritto* (*k*) *di* (*l*) *domiciliato in* (*m*)

N.° di Riferimento delle Polizze di carico	Speditore		Destinatario	Direzione che prende la merce	Luogo di destinazione	Colli			Denominazione della merce		Peso sporco			Peso netto			Misura		Valore	Osservazioni
	Cognome e Nome	Domicilio	Cognome e Nome			Formato	Marca Numero o altro segno Mercantile	Numero quantitativo	Commerciale	Secondo la Tariffa	Qualità	Quantità	Corrispondenza metrica	Qualità	Quantità	Corrispondenza metrica	Commerciale	Secondo la Tariffa		

(*p*)

La tassa di navigazione fu pagata con Italiane Lire come alla Bolletta N. dei presso l' Ufficio d' Esazione di

N. N.

(*q*)

Corrispondenza totale Metriche libb.

N. N.

(*n*) *Si certifica che il presente Manifesto corrisponde pienamente col carico del Legno*

(*o*) *li* 18

N. N.

AVVERTENZE

PEL RIEMPIMENTO DEGLI SPAZI

(*a*) Luogo di caricazione
(*b*) Qualità del Legno, se Burchio, Trabaccolo ec.
(*c*) Nome del Legno
(*d*) Stato a cui si riferisce la Bandiera
(*e*) Quantità delle Tonnellate
(*f*) Corrispondenza in quintali metrici
(*g*) Nome del Costruttore
(*h*) Luogo di costruzione
(*i*) Nome e Cognome del proprietario del Legno
(*k*) Nome e Cognome } del Conduttore
(*l*) Luogo di Nascita } del Conduttore
(*m*) Luogo di Domicilio } del Conduttore
(*n*) Certificazione del Conduttore sulla esattezza del Manifesto
(*o*) Data del Manifesto
(*p*) Attestazione dell' Ufficio d' Esazione sulla tassa riscossa
(*q*) Indicazione da farsi dall' Ufficio d' Esazione mediante ragguaglio dei denunziati pesi parziali.

(N. 24.)

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Non era agevole alla Commissione speciale sui pesi e le misure instituita coll'art. 1.° della Notificazione di questo Ministero 12 novembre 1849, il dar opera sollecita ed accurata alla prescritta compilazione delle Tavole de' ragguagli, sia per le diligenze che si richiedevano onde supplire alla mancanza de'cam-

pioni dei pesi e delle misure in uso nel territorio di diverse Comunità; sia pel ritardo da alcuna di esse frapposto a fornire le opportune informazioni; sia pel tempo che si rese indispensabile, dopo il protratto arrivo da Parigi degli archetipi di peso e misura, alla costruzione degli stromenti necessarî alla verificazione e rettificazione de' campioni normali.

Sua Altezza Reale informata delle difficoltà, che alla prefata Commissione hanno sin qui impedito di condurre a termine le predette Tavole de' ragguagli, la cui pubblicazione necessariamente preceder deve quella dei Regolamenti sulle condizioni, sulla fabbricazione e verificazione dei pesi e delle misure, con venerato Rescritto 18 corrente N. 8934 si è degnata di prorogare a tutto il p. v. anno 1852 il termine assegnato nell'art. 2.° del Sovrano Editto 17 ottobre 1849, all'attuazione in questi Stati del Sistema Metrico Decimale dei pesi e delle misure.

In adempimento pertanto della sopra espressa Sovrana Risoluzione, si deduce a pubblica notizia che in pendenza della prossima pubblicazione delle suddette Tavole e dei sopraindicati Regolamenti, rimane differita al primo gennaro 1853 la completa attivazione del Sistema Metrico Decimale dei pesi e delle misure.

Modena 19 *Dicembre* 1851

FERDINANDO CASTELLANI TARABINI

Bedogni Segretario Generale

(N. 25.)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Al cominciare del nuovo Anno si attiverà fra il Regno Lombardo Veneto e lo Stato Estense, a termini della Convenzione stipulata fra i due Governi nel 4 Giugno p. p., una linea Telegrafica, che partendo dal confine Imperiale presso Luzzara sarà condotta per Guastalla e Reggio sino a questa Capitale costeggiando le strade principali.

Per la utilità pubblica che deriva da questa importante istituzione puossi è vero lusingare che niuno si farà lecito di recare la più che minima alterazione o danno al materiale che sarà posto in opera per l'esercizio del Telegrafo, nullameno però a prevenire qualunque guasto che per parte di taluno si osasse portare al materiale stesso si prescrive, al seguito di Sovrana Autorizzazione, quanto appresso.

1. Incorrerà nella multa dalle Italiane L. 100 alle 1000, e a seconda della gravità dei casi anche nel carcere da sei mesi ad anni cinque,

(*a*) Chi si renderà colpevole di sottrazioni o guasti nel materiale che serve alla corrispondenza Telegrafica.

(*b*) Chi disturberà nelle loro operazioni gli artisti che attenderanno al collocamento e successiva manutenzione del materiale stesso.

2. Sarà giudicato sulle Contravvenzioni,

dietro semplice denuncia, ed in via affatto sommaria dal Giusdicente del luogo in cui avvenissero.

Dalle sentenze che saranno proferite potrà appellarsi al rispettivo Tribunale quando però la pena oltrepassi i tre anni di Carcere o la multa superi le Italiane L. 600.

Contro le sentenze di Appello, siano esse conformi o difformi da quella di prima istanza, non sarà mai accordata la revisione.

3. Il prodotto della multa sarà versato per una metà nella Cassa dello Stato, e l'altra metà sarà divisa come premio fra il Denunziante e la Forza.

4. La sorveglianza della linea Telegrafica viene attribuita più specialmente ai Militi di Riserva che abitano in prossimità di essa, e agli Stradaroli. Qualunque altra Forza Pubblica è però incaricata, nell'esercizio di sue funzioni, d'invigilare per la migliore conservazione della linea suddetta.

Le premesse norme s'intendono applicabili anche per quelle altre linee che secondo la sopraccitata Convenzione potessero attivarsi in avvenire.

Modena dalla Residenza del Ministero li 22 Dicembre 1851

GIACOBAZZI

Il Segretario
Ing. Dott. LUIGI MONTANARI

(N. 26.)

IL MINISTRO

DEGLI AFFARI ESTERI

Notificazione

Analogamente alla Convenzione fondamentale per la Lega Postale Austro-Italica conclusa fra l'Austria e la Toscana in Firenze il dì 5 Novembre 1850, è stata stabilita e sottoscritta nel 29 Ottobre p. p. una Convenzione Speciale fra questo Governo e quello di S. M. l'Imperatore d'Austria all'oggetto di regolare le corrispondenze postali fra i due Stati. Essendo questa stata ratificata il giorno 10 Dicembre cadente per parte di S. A. R. l'Arciduca Nostro Augusto Sovrano, e per parte di S. M. I. e R. Apostolica il 17 detto mese, ed avendo avuto luogo nel giorno di jeri il cambio dei relativi Atti di Ratificazione, si rende ora di pubblica ragione, giusta ossequiato Ordine Sovrano.

Il Governo Austriaco ed il Governo Estense avendo sentito l'opportunità di agevolare sempre meglio ai proprii sudditi rispettivi il pronto e sicuro scambio delle comunicazioni postali, così è che i Plenipotenziarii dei due Governi predetti, cioè;

per Sua Maestà l'Imperatore d'Austria

Il Conte Giovanni Girolamo Allegri Commendatore dell' Ordine Pontificio di S. Gre-

gorio Magno, Ciamberlano Attuale di S. M. I. e R. A., e suo Ministro Residente presso le Corti di Modena e di Parma, e

per S. A. R. l'Arciduca Duca di Modena

Il Conte Giuseppe Forni Imperial Regio Ciamberlano, Commendatore dell' Ordine del merito della Corona di Baviera, Cavaliere Gran Croce dell' Ordine di Isabella la Cattolica, Commendatore dell'Imperial Ordine della Corona di Ferro, Cavaliere Gran Croce dell'Ordine Pontificio di S. Gregorio Magno, Cavaliere Gran Croce dell' Ordine Portoghese di Cristo, Senatore Gran Croce del Sacro Angelico Imperiale Ordine Costantiniano di S. Giorgio di Parma, Consigliere di Stato di S. A. R. l' Arciduca Duca di Modena, e Suo Ministro degli Affari Esteri,

Chiamati dai loro poteri e dalle loro istruzioni a stipulare d'accordo una Convenzione speciale Postale, sotto riserva delle Sovrane Ratifiche, hanno adottato il seguente Articolato:

IN NOME DELLA SANTISSIMA ED INDIVISIBILE TRINITÀ

ARTICOLO I.

Accessione del Governo di Modena alla Lega Postale Austro-Italica.

Premesso che sotto la data del 5 Novembre 1850 fu stipulata in Firenze tra i governi di Sua Maestà l'Imperatore d'Austria da una par-

te, e di Sua Altezza Imperiale Reale l'Arciduca Gran Duca di Toscana dall'altra, una Convenzione Fondamentale per una Lega Postale Austro-Italica, il Reale Ducal Governo di Modena dichiara di accedere alla Lega stessa, e di accettare la sovraccennata Convenzione Fondamentale, di cui pertanto si allega sotto A, come parte integrante, una copia autenticata, salve le modificazioni e riserve contenute nella presente Convenzione speciale.

ARTICOLO 2.

Estensione della Convenzione Fondamentale.

Tutte le disposizioni contenute nella Convenzione Fondamentale del 5 Novembre 1850 saranno applicabili, giusta l'articolo 1 della medesima, e salve le modificazioni e riserve di cui sopra, tanto alla Corrispondenza concambiantesi fra il Ducato di Modena e gli altri Paesi appartenenti alla Lega Postale Austro-Italica, quanto a quella concambiantesi fra il Ducato e Paesi suddetti e l'Estero.

Le disposizioni concernenti la circolazione delle Corrispondenze nell'Interno del Ducato accedente rimangono intieramente nel dominio della propria di lui amministrazione.

ARTICOLO 3.

Comunicazioni Postali.

Le Comunicazioni Postali dirette fra i due Stati saranno mantenute, come al presente,

sopra due punti di frontiera, cioè fra S. Benedetto e Novi e fra Borgoforte e Guastalla. Fra S. Benedetto e Novi la comunicazione sarà giornaliera, ed avrà luogo per ora, in quanto a tre giorni per settimana, a mezzo dei Corrieri Austriaci o Toscani facienti il viaggio tra Mantova e Firenze e viceversa per la via di Modena e Bologna, ed in quanto agli altri quattro giorni a mezzo di Staffetta ordinaria percorrente il medesimo Stradale. Tanto li Corrieri quanto le Staffette partiranno da Mantova alle ore 3, 30 antemeridiane, e da Firenze alle ore 5 pomeridiane, per impiegare nell' intero tragitto fra i due punti estremi non più di ore 28 e mezzo. Il Governo Austriaco si riserva per altro di far correre, come già fa correre attualmente, un Furgoncino pel servigio delle proprie Truppe in una delle giornate destinate alle corse di Staffetta, e precisamente in sostituzione della Staffetta stessa.

Fra Borgoforte e Guastalla la comunicazione sarà mantenuta per ora, e sino a nuovi concerti da prendersi, nelle giornate di Lunedì, Mercoledì e Venerdì, a mezzo della già esistente Staffetta ordinaria istituita fra Mantova e Guastalla, in partenza da Mantova alle ore 4 antimeridiane e da Guastalla alle ore 5 pomeridiane, per compiere l'intero viaggio in un tempo non maggiore di ore 5.

Oltre alle sovraccennate due Comunicazioni dirette, altra indiretta ne verrà giornalmente

mantenuta fra Modena e Milano per la via di Parma e Piacenza, a mezzo della già esistente Staffetta ordinaria, in partenza da Milano alle ore 2 pomeridiane, e da Modena subito dopo l'arrivo della Posta della Bassa Italia, la quale compirà l'intero tragitto fra i due punti estremi in un tempo non maggiore di ore 20.

ARTICOLO 4.

Cambiamenti di Orario e di mezzi di trasporto.

I Cambiamenti di orario, che pel bene del servigio fosse riconosciuto utile o conveniente di introdurre nelle predette Corse, potranno essere concertati e stabiliti fra la Direzione Superiore delle Poste Lombardo-Venete e la Direzione Generale delle Poste Estensi, salvo a regolarsi, in caso di discrepanza, a seconda del disposto dall'articolo 35.

I cangiamenti nei mezzi di trasporto, non che la soppressione, la riduzione, o l'aumento di Corse sono riservati ai rispettivi Dicasteri Superiori. Le dette Direzioni potranno tuttavia promuovere fra di loro le analoghe iniziative in proposito.

ARTICOLO 5.

Cambio dei Pieghi Postali.

In ogni corsa sarà mantenuto l'attuale cambio di Pieghi Postali fra Modena e Milano, Modena e Lodi, Reggio e Milano, Reggio e Lodi, Modena e Venezia, Modena e Verona,

Modena e Mantova, Carpi e Mantova, Guastalla e Mantova, Guastalla e Borgoforte.

I pieghi concambiantisi fra Modena e Reggio da una parte, e Milano e Lodi dall'altra, saranno giornalmente inoltrati col mezzo della comunicazione indiretta stabilita fra Modena e Milano, col qual mezzo saranno pure da inoltrarsi quelli concambiantisi fra Milano e Lodi da una parte e Bologna Firenze e Roma dall'altra.

Quelli concambiantisi fra Modena da una parte e Venezia, Verona e Mantova dall'altra, non che fra Carpi e Mantova, lo saranno a mezzo della comunicazione diretta stabilita fra S. Benedetto e Novi.

Quelli finalmente concambiantisi fra Guastalla da una parte, e Mantova e Borgoforte dall'altra, lo saranno a mezzo dell'altra comunicazione diretta stabilita fra Borgoforte e Guastalla. Sarà però in facoltà delle Amministrazioni Postali il mettersi d'accordo per regolare altrimenti il cambio stesso, ove ciò sembrasse più utile al servigio.

ARTICOLO 6.

Spese per l'inoltro delle Corrispondenze.

È consentita la massima che il trasporto delle Corrispondenze sugli ordinarj Stradali Postali debba essere effettuato da ogni Governo a proprie spese per la percorrenza sul proprio territorio, e sino alla prima Stazione dello Stato limitrofo.

Per tal ragione l'inoltro delle medesime seguirà dall'una parte per conto Austriaco sino a Novi, e rispettivamente sino a Guastalla, e dall'altra per conto Estense sino a S. Benedetto e rispettivamente sino a Borgoforte.

ARTICOLO 7.

Applicazione interinale della massima agli eccezionali casi pratici vigenti.

Siccome attualmente l'Amministrazione Estense non è cointeressata nel prodotto dei Viaggiatori e degli Articoli inoltrati coi Corrieri e col Furgoncino Militare, così sino al momento in cui andranno in attività le corse di Diligenza contemplate nell'Articolo 38, si conviene frattanto in quanto segue:

1. L'attiraglio delle Carrozze a 4 posti ora adoperate da Corrieri Austriaci rimane fissato:

a in cavalli tre quando il Corriere sia o solo, od in compagnia di uno o due Viaggiatori.

b in cavalli quattro quando il Corriere abbia seco tre viaggiatori.

c Similmente in cavalli quattro nel caso di guasto alla strada, sia per gran copia di nevi, sia per rottura di fiumi, od altro quando il Corriere si trovi o solo, od in compagnia di uno o due viaggiatori.

d in cavalli sei quando sussistendo il caso suddetto il Corriere abbia seco tre Viaggiatori.

2. I Corrieri come sopra pagheranno le competenze dell'Attiraglio

nel caso *a* per cavalli due.
nel caso *b* per cavalli tre.
nel caso *c* per cavalli due.
nel caso *d* per cavalli quattro.

Le mancie verranno pagate, come di consueto, in quanto ai Postiglioni per tutti quelli occorsi ed adoperati, ed in quanto agli Stallieri per tutti i cavalli realmente attiragliati.

3. Finalmente, quanto sia al Furgoncino Militare, ritenuto non essere il medesimo che un servigio eccezionale, il quale tiene straordinariamente luogo della Staffetta ordinaria, l'Amministrazione Estense dall'ammontare dovutole per l'attiraglio fornito e da soddisfarsi a tariffa dedurrà l'importo di una Staffetta, pure ordinaria, nella stabilita misura di Italiane Lire 2, 30 per posta.

Il convenuto come sopra varrà per ora a rappresentare equitativamente nelle Corse di Corriere Austriaco e di Furgoncino Militare la debita compartecipazione dell'Amministrazione Estense all' inoltro delle Corrispondenze sul proprio Territorio per mezzo di una Staffetta.

A. CORRISPONDENZE AUSTRO-ESTENSI.

ARTICOLO 8.

Trattamento delle Corrispondenze Austro-Estensi.

Le tasse che si percepiscono al presente sulle Corrispondenze nate nell' Austria e destinate pel Ducato di Modena, e viceversa nate nel Ducato di Modena e destinate per l'Austria,

sono abolite, e verrà loro sostituita la Comune Tariffa stabilita nella Convenzione Fondamentale modificata come qui appresso.

ARTICOLO 9.

Tassa di porto in ragione di distanza.

Relativamente alle Corrispondenze fra l'Austria ed il Ducato si conviene che, nelle esazioni che seguiranno negli Stati Estensi, le tasse delle lettere e dei campioni fissate dall' art. 9 della Convenzione Fondamentale in Carantani 3, 6. e 9, giusta le distanze di dieci leghe germaniche inclusive, di più di dieci sino a venti leghe inclusive, e di oltre le dette venti leghe, siano valutate in Centesimi 15, 25 e 40 Italiani: ritenuto che ciascuna delle dette leghe germaniche corrisponda a quattro miglia geografiche Italiane.

ARTICOLO 10.

Stampe e Campioni.

Per le stampe sotto fascia si esigerà, senza riguardo alla distanza (giusta l'articolo 13 della Convenzione Fondamentale) la tassa di 1 Carantano per ogni lotto di Vienna, ragguagliata a Centesimi 5 Italiani per ogni gramme 17 $\frac{1}{2}$ di peso.

Pei campioni si esigerà la tassa di una lettera semplice per ogni due lotti, ossia per ogni 35 gramme.

ARTICOLO 11.

Peso della lettera semplice e relativa gradazione.

Il peso di una lettera semplice viene fissato in un lotto Viennese, pari a gramme 17 ½ (art. 10 della Convenzione Fondamentale). Eccedendo questo peso, e sino inclusivamente a due lotti, pari a gramme 35, la tassa di porto si raddoppia; oltre i lotti 2 (grammi 35) e sino inclusivamente ai lotti 3 cioè gramme 52 ½ la tassa si triplica, e così di seguito.

ARTICOLO 12.

Affrancazione per mezzo dei Franco-Bolli.

Il pagamento del porto, che in virtù dell' art. 11 della Convenzione Fondamentale, deve per massima essere anticipato, si effettuerà mediante applicazione di Bolli giustificativi l'affrancazione, volgarmente detti *Franco-bolli*, la cui vendita avrà luogo nei due Stati per cura delle Amministrazioni Postali.

Questi Franco-bolli porteranno l'indicazione del valore diverso di Carantani 1, 2, 3, 6 e 9, nell'Austria, e di Italiani Centesimi 5, 10, 15, 25 e 40, nel Ducato.

ARTICOLO 13.

Applicazione dei Franco-bolli.

Chi vorrà spedire lettere, stampe, o campioni, col mezzo delle poste, attaccherà al mar-

gine superiore dell'indirizzo, in modo sicuro, bagnando la materia tenace che si trova stesa sulla parte rovescia del Franco-bollo, uno o tanti Franco-bolli, quanti occorrono per ragguagliare col loro valore la tassa di affrancazione secondo la distanza ed il peso.

La tassa di *Raccomandazione* e quella per le *Ricevute di Ritorno* (art. 14 della Convenzione Fondamentale) verranno corrisposte ciascuna mediante un Franco-bollo da Carantani 6, e rispettivamente da Centesimi 25 Italiani.

Quello per la *Raccomandazione* sarà applicato a tergo della lettera, dalla parte del suggello, per cura del mittente; quello per la *Ricevuta di Ritorno* sarà applicato alla ricevuta stessa per cura dell' Impiegato Postale ricevente.

ARTICOLO 14.
Modo d' impostazione.

Le Corrispondenze di cui sopra, ove non si vogliano *raccomandare*, debbono essere introdotte nelle buche a ciò destinate presso gli Ufficj Postali.

Quelle che si vogliono spedire *raccomandate con* o *senza ricevuta di ritorno*, dovranno essere invece consegnate agli Impiegati Postali munite sempre in precedenza dei debiti Franco-bolli.

ARTICOLO 15.
Sopratassa.

La sopratassa pagabile dal destinatario oltre il porto o quel che manca del porto, e della

quale è parlato all'art. 12 della Convenzione Fondamentale, sarà applicata alle lettere non affrancate, o non munite di sufficienti Franco-bolli, nella misura di Carantani 3 per ogni lotto, da conguagliarsi per gli Stati Estensi con Centesimi 15 Italiani per ogni gramme 17 ½ di peso della lettera.

ARTICOLO 16.

Affissione della Tariffa e della Nota dei Paesi.

Al fine di mettere a portata di chicchessia il calcolo del porto delle lettere, ogni Ufficio Postale dei due Stati terrà affissa a comoda vista del pubblico la Tariffa e le disposizioni che alla medesima si riferiscono, non che l'Elenco degli Ufficj Postali degli altri Stati appartenenti alla Lega Austro-Italica, che da lui distano non più di dieci, e, al di là delle dieci, non più di venti leghe germaniche.

Queste Pezze saranno stampate per gli Ufficj principali, e nei medesimi saranno vendibili al pubblico.

ARTICOLO 17.

Applicazione eccezionale dei Franco-bolli per parte degl' impiegati Postali.

Nei casi dubbj gl'impostanti hanno il diritto, non solo di far pesare l'articolo impostabile dagli Impiegati della Posta stessa, ma di interrogarli riguardo alla tassa competente; e

questi in tali casi hanno l'obbligo, dopo di essersi prestati agli schiarimenti opportuni, di somministrare, se bisogna, e di attaccare i Franco-bolli occorrenti, contro pagamento del loro importo in contanti.

ARTICOLO 18.
Abolizione della tassa di transito.

Tanto il Governo d'Austria quanto il Governo di Modena si obbligano di non aggravare le Corrispondenze Austro-Estensi del diritto di transito, se non in quanto per avventura ne pretendessero da loro gli Stati Italiani intermedj che alle medesime danno passaggio, cosicchè queste non saranno in verun altro caso assoggettabili, per misura postale, che alla tassa di porto comune (art. 6 della Convenzione Fondamentale).

ARTICOLO 19.
Lettere inesitabili.

L' eccezione contenuta nell' art. 18 della predetta Convenzione Fondamentale, in forza della quale saranno accettate di ritorno, benchè state aperte, quelle lettere che lo fossero state per conformità di nome e cognome, sarà estesa eziandio alle lettere contenenti viglietti esteri di lotteria od altro proibito nello Stato ove si trova il destinatario, e per tal motivo rifiutate da quest' ultimo.

B. CORRISPONDENZE ESTENSI-GERMANICHE.

ARTICOLO 20.

Trattamento delle Corrispondenze Estensi-Germaniche.

Per Corrispondenze Estensi-Germaniche s'intendono quelle che si cambiano tra il Ducato e gli Stati della Confederazione Germanica, che hanno già acceduto alla Lega Postale Austro-Germanica, e per le quali coll' art. 25 della Convenzione Fondamentale vengono assicurati dall'Austria al Ducato tutti quei vantaggi di cui godono le stesse sue Corrispondenze per la percorrenza negli Stati proprj e della Germania in forza della Convenzione Postale Austro-Germanica.

Le disposizioni poi portate da quest' ultima saranno attivate, relativamente alle Corrispondenze dei Paesi componenti la Lega stessa cogli Stati Estensi, nel tempo medesimo in cui andrà in vigore la presente Convenzione.

ARTICOLO 21

Stati Germanici ora appartenenti alla Lega, ed avviso delle nuove accessioni.

Gli Stati Germanici che hanno già acceduto alla Lega Postale Austro-Germanica sono, oltre l' Impero Austriaco in tutta la sua estensione, i Regni di Prussia, di Baviera, di Sassonia, e di Hannover; i Gran Ducati di Mecklenburg-Strelitz, Mecklenburg-Schwerin, e Sassonia

Weimar-Eisenach; i Ducati di Schleswig-Holstein, Anhalt-Köthen, Anhalt-Dessau, Anhalt-Bernburg, Sassonia-Altenburg, Sassonia-Coburg-Gotha, e Sassonia-Meiningen-Hildburgausen; i Principati di Waldek, Lippe, Reuss-Schleitz, Reuss-Greitz, Chwarzburg-Rudolstadt, Schwarzburg-Sondershausen e Schaumburg-Lippe; il Langraviato di Assia-Homburg; e le Città libere di Francoforte sul Meno, Brema, Amburgo e Lubecca.

A misura che un nuovo Stato accederà a questa Lega, l'Austria ne darà immediatamente avviso al Governo di Modena, e si stabiliranno subito di comune accordo, tanto le disposizioni necessarie perchè le Corrispondenze *da* e *per* il nuovo Stato sieno trattate come quelle degli Stati summenzionati, quanto l'epoca di attivazione delle medesime.

ARTICOLO 22.

Porto Estense sulle Corrispondenze Estensi-Germaniche.

Per simili Corrispondenze, tanto in arrivo che in partenza, viene stabilito, di coerenza all' art. 26 della Convenzione Fondamentale, che le Poste Estensi riscuoteranno per conto proprio una tassa speciale, la quale viene fissata

a) in Carantani tre per ogni lettera semplice del peso di un lotto (gramme 17 ½), da conguagliarsi con Centesimi quindici Italiani nelle riscossioni che seguiranno nel Ducato;

b) nella suddetta tassa di una lettera semplice, ma invece per ogni due lotti (gramme 35) di peso, per le mostre o campioni;

c) in Carantani uno da conguagliarsi con Centesimi cinque Italiani per ogni lotto di peso, per gli stampati sotto fascia.

Di questa tassa verrà dato credito dall' Amministrazione Austriaca alla Estense, in Carantani come sopra, e non nei conguagli loro, per le Corrispondenze affrancate a destinazione nel Ducato, e per quelle impostate nel medesimo senza affrancazione.

ARTICOLO 23.

Tassa complessiva.

La tassa complessiva per le Corrispondenze tra il Ducato e gli Stati della lega Austro-Germanica risulta, secondo gli articoli 9, 10, 13, e 25 della Convenzione Fondamentale, e l'art. 22 della presente Convenzione Speciale, come segue:

a) Per una lettera semplice

Diritto Estense. . . Car.[i] 3		
da conguagliarsi con . . .		Ital. C.[i] 15
Diritto Austro-Germanico. « 9		
da conguagliarsi con		« 40
Totale . . . . Car.[i] 12		Ital. C.[i] 55

b) Per le mostre o campioni la medesima tassa come ad (*a*) ma per ogni due lotti, e rispettivamente per ogni 35 gramme di peso, e colla progressione regolare di due in due lotti;

c) Per le stampe sotto fascia sino al peso di un lotto . . (gramme 17 ½)

Diritto Estense . . . Car.[i] 1		
da conguagliarsi con . . .	Ital. C.[i]	5
Diritto Austro-Germanico » 1		
da conguagliarsi con.	»	5
Totale . . . . . . Car.[i] 2	Ital. C.[i]	10

Tanto per le mostre o campioni, quanto per le stampe sotto fascia, si dovrà esattamente osservare tutto ciò che per queste due specie di Corrispondenza fu stipulato coll' art. 13 della Convenzione Fondamentale.

ARTICOLO 24.

Progressione del peso e della tassa.

La progressione del peso e della tassa, tanto per quel che riguarda le lettere comuni o raccomandate, quanto per ciò che concerne i campioni e le stampe sotto fascia, procede per amendue i diritti, Austro-Germanico ed Estense, come quella appunto per le Corrispondenze tra l' Austria ed il Ducato.

ARTICOLO 25.

Diritto di transito per la Svizzera.

Qualora una parte della Corrispondenza Estense-Germanica dovesse attraversare il territorio Svizzero, ai diritti di porto fissati coll' art. 23 deve essere aggiunto il diritto di transito che fosse da pagarsi alla Svizzera, il

quale pure potrà essere soddisfatto dal mittente o dal destinatario, e precisamente là dove sarebbero esatti gli altri diritti, di cui al predetto art. 23.

Oltre ai precitati nessun altro diritto postale verrà imposto ai corrispondenti.

ARTICOLO 26.
Pagamento dei diritti in contanti.

L' Austria promette di fare quanto da Lei dipenderà perchè anche il pagamento delle tasse dovute sulle Corrispondenze Estensi-Germaniche possa farsi mediante l' apposizione degli occorrenti Franco-bolli. Frattanto questo pagamento dovrà eseguirsi dai corrispondenti in contante.

C. CORRISPONDENZE TRA IL DUCATO ED ALTRI STATI AL DI LÀ DELL' AUSTRIA.

ARTICOLO 27.
Corrispondenze con Stati oltre l' Austria senza toccare quelli della Lega Austro-Germanica.

Il trattamento delle Corrispondenze concambiantisi fra gli Stati Estensi e quelli pei quali è necessaria la mediazione dell' Amministrazione Postale Austriaca, esclusi però gli Stati, o che hanno aderito alla Lega Postale Austro-Germanica, o pei quali la Lega stessa servisse di intermediaria, verrà regolato in massima di conformità al Titolo III. (articoli 21, 22, 23, e 24 della Convenzione Fondamentale.

Nello stesso modo verrà pure regolato il trattamento delle Corrispondenze concambiantisi fra gli Stati Estensi ed i luoghi della Turchia e del Levante ove esistono Ufficj Postali Austriaci di spedizione, o che riceveranno il loro inoltro a mezzo degli Ufficj stessi.

Conseguentemente tali Corrispondenze non verranno caricate che:

1. della *sopratassa* corrispondente al loro inoltro sopra Stati Esteri, o per via di terra, o col mezzo di battelli a vapore, e questa nella misura medesima in cui viene pagata dai sudditi austriaci;

2. *del porto Austro-Estense* per l' inoltro sui territorj dell' Impero e del Ducato, corrispondente a quello attribuito alle spedizioni percorrenti una distanza maggiore di 20 leghe germaniche, e questo da regolarsi colle medesime norme fissate per le Corrispondenze internazionali.

ARTICOLO 28.

Bonifico della Sopratassa ed incasso del porto Austro-Estense.

La *sopratassa* resterà a favore dell' Erario Austriaco, e verrà al medesimo bonificata dall' Amministrazione Estense per le Corrispondenze affrancate negli Stati di Modena a destinazione degli Stati e luoghi predetti, o che da questi ultimi venissero spedite a pagamento nel Ducato.

Il Porto Austro-Estense rimarrà, a somiglianza

di quello per le corrispondenze internazionali, a vantaggio dell' Amministrazione Ducale per quelle impostate negli Stati Estensi, ed a vantaggio dell' Amministrazione Austriaca per quelle impostate negli Stati al di là dell' Austria, giacchè per queste ultime l' Ufficio di confine, pel quale entrano le Corrispondenze nel territorio Austriaco, fa le veci di Ufficio d' impostazione.

ARTICOLO 29.

Tariffa e progressione delle Sopratasse,

L' entità delle summentovate sopratasse, in tutte le specialità dei casi, non che la progressione delle relative Tariffe, verranno partecipate dall' Amministrazione Postale Austriaca a quella di Modena, con indicazione de' Luoghi pei quali l' affrancazione è obbligatoria, e con ogni necessaria istruzione in proposito.

Visto per altro che, per alcune delle sopratasse medesime, potrebbe per avventura occorrere al Governo Austriaco di prendere adesso qualche ulteriore intelligenza coi singoli Stati Esteri, così il medesimo si riserva di far seguire la partecipazione summentovata dopo aver prese le intelligenze di cui sopra, ma ad ogni modo però sempre un mese prima dell' attivazione della presente Convenzione.

Egualmente s' impegna il Governo Austriaco a dare immediatamente avviso al Governo di Modena, appena si effettui la rinnovazione di alcuna delle Convenzioni Postali da esso stipu-

late coi singoli Stati Esteri, e ciò allorquando ne venisse portata una alterazione qualsivoglia all' entità delle analoghe sopratasse, od alle relative gradazioni di peso.

ARTICOLO 30.
Corrispondenze transitanti per gli Stati della Lega Austro-Germanica.

Quelle Corrispondenze che il Ducato di Modena concambiasse con Località situate al di là di Stati Germanici compresi nella Lega Postale Austro-Germanica, per modo che il loro instradamento seguisse a traverso, non solo dell' Impero Austriaco, ma ben anche degli Stati anzidetti, verranno trattate, relativamente alla percorrenza lungo i nominati Impero e Stati e lungo lo Stato Estense, in piena conformità alle Corrispondenze Estensi-Germaniche, e perciò a tenore del Titolo B. della presente Convenzione Speciale (art. 20 al 26).

Conseguentemente le medesime verranno caricate:

a) del Porto Estense stabilito all' art. 22;

b) del Porto Austro-Germanico specificato all' articolo 23;

c) del Porto Estero per la percorrenza al di là del Circondario della Lega Postale Austro-Germanica, quale verrà all' evenienza comunicato in armonia ai concerti fissati all' art. 29; e finalmente

d) del Diritto di transito per la Svizzera, di cui all' art. 25, ove a questo pure si facesse luogo.

D. GAZZETTE

ARTICOLO 31.

Le gazzette sotto fascia concambiantisi fra i due Stati contraenti saranno trattate a parità di ogni altra specie di stampati, giusta le norme portate dagli articoli 13 della Convenzione Fondamentale e 10 della presente Speciale.

Per rispetto a tutte quelle indistintamente che venissero commesse a mezzo degli ufficj Postali, varrà il disposto dal Titolo V. della Convenzione Fondamentale, comprendente gli articoli dal 30 al 40 inclusivamente.

Viene però convenuta una modificazione nei prezzi minimi e massimi di spedizione indicati all' articolo 35 della Convenzione stessa in riguardo alle gazzette politiche, per le quali, ritenuta la loro tassa di spedizione stabilita in massima al 50 per cento sul prezzo al quale l' ufficio speditore le riceve dall' Editore, (prezzo netto) senza riguardo alla distanza del luogo di destinazione:

a) se vengono pubblicate sei o sette volte la settimana, la tassa suddetta non dovrà essere mai minore di nove nè eccedere ventisette Lire Austriache all' anno;

b) se vengono pubblicate meno di sei volte la settimana, la stessa tassa non dovrà mai importare meno di sei nè eccedere diciotto Lire Austriache all' anno.

Pei Giornali non politici poi la tassa comune di spedizione rimarrà invariabilmente ed in

ogni caso determinata al 25 per cento sul prezzo netto d' acquisto dei medesimi.

E. DISPOSIZIONI DIVERSE

ARTICOLO 32.

Fogli di Avviso e Giornali di Conteggio.

Pel cambio di tutte le Corrispondenze le Amministrazioni Postali di amendue gli Stati si serviranno di appositi fogli d' avviso dei quali si allegano le Module contrassegnate B. e C. Gli estremi dei Fogli stessi verranno quotidianamente, tanto in arrivo quanto in partenza, riportati nei relativi Giornali di conteggio, dei quali si allegano pure le Module contrassegnate D ed E.

ARTICOLO 33.

Applicazione della tassa alle lettere a pagamento.

Siccome la valuta Austriaca è quella presa per base nella tariffa, e sono quindi anche da tenersi in tale valuta i conti vicendevoli, resta convenuto che nella spedizione di lettere con tassa venga il relativo importo semplicemente indicato sulle medesime in lire e centesimi austriaci, dalla parte dell' indirizzo, e possibilmente presso all' orlo superiore, nello scopo di facilitare il conteggio sui Fogli di avviso e rispettivamente la ricognizione del debito. Trattandosi di tasse composte di due o più diritti, vi verranno questi indicati separatamente.

Quegli Ufficj poi, cui tali lettere pervengono

direttamente dall' altro Stato, vi applicheranno la tassa nei modi di pratica, bene inteso che gli Ufficj Estensi potranno inesivamente conguagliare in valuta italiana l' ammontare indicato in valuta austriaca.

ARTICOLO 34.

Liquidazione e saldo dei Conti.

Gli Ufficj Postali Austriaci, che sono in corrispondenza diretta cogli Estensi, chiuderanno alla fine d' ogni mese i loro Giornali, e li manderanno, corredati dei Fogli originali di avviso, al Dipartimento dei Conti presso il Ministero del Commercio a Vienna.

Questo ne farà ogni mese la spedizione per esame alla Direzione Generale delle Poste Ducali.

Il saldo fra i due Stati dovrà effettuarsi ogni tre mesi a Vienna od a Modena e precisamente là dove risiede l' Amministrazione creditrice, in valuta legale dello Stato ove succede il saldo, escluso qualunque surrogato alla moneta sonante, e ciò entro il termine di sei settimane a contare dal giorno in cui le due parti, finita la liquidazione dell' ultimo mese del trimestre prossimamente scaduto, sono d' accordo sulla somma del credito e debito rispettivo.

Nella liquidazione dei Conti lire cento Austriache saranno conguagliate a lire ottantasette Italiane, a norma delle vigenti rispettive tariffe.

ARTICOLO 35.

Corrispondenza di servigio fra le Amministrazioni.

La Direzione Superiore delle Poste Lombardo-Venete residente in Verona e la Direzione Generale delle Poste Estensi sedente in Modena tratteranno per iscritto fra di loro tutto ciò che si riferirà a servigio. Le quistioni sulle quali detti Dicasteri non potessero mettersi d' accordo saranno trattate in via diplomatica tra i due Governi.

ARTICOLO 36.

Gravami.

Le rispettive Amministrazioni Superiori accoglieranno reciprocamente i gravami che venissero fatti sulle mancanze dei dipendenti Ufficj od Impiegati Postali, e renderanno, dopo avere sentite le difese della parte accusata, la debita giustizia.

ARTICOLO 37.

Pratiche disposizioni che possono variarsi di comune accordo dalle Direzioni Postali.

Sarà in facoltà delle due Direzioni Postali, di cui all' art. 35 l' introdurre nella pratica del servigio quei cambiamenti, dei quali fossero d' accordo nel riconoscere l' utilità specialmente per quello che riguarda l' aumento e la diminuzione dei Pieghi Postali, il loro inoltro, e simili.

ARTICOLO 38.

Concerti da prendersi pel servigio delle Diligenze.

Affinchè il servigio attuale dei Corrieri fra l'Austria e la Toscana, di cui è stata speciale menzione all' Articolo 7 della presente Convenzione, possa offrire maggior comodo al Pubblico e maggiori beneficj alle rispettive Casse Postali, i due Governi Contraenti visti i concerti già presi in proposito fra quello Austriaco e quello Toscano (Articolo 31 della Convenzione Speciale Austro-Toscana), e nella ferma fiducia che sia per concorrere allo stesso scopo anche il Governo Pontificio, dichiarano di volere al più presto regolare il servigio suddetto per mezzo di altra Convenzione speciale basata sulle disposizioni seguenti.

§. 1. Le tasse di Diligenza per gli articoli tutti trasportabili, per le persone e per l'eccedenza di peso del loro bagaglio, saranno fissate da una comune tariffa da combinarsi, e saranno percette a beneficio delle rispettive Casse Postali.

§. 2. L'Amministrazione Postale di ciascuna delle quattro Alte Parti contraenti si incarica in massima di tutte le spese di viaggio fino alla prima Stazione Postale dello Stato limitrofo.

§. 3. Ciascuna Amministrazione Postale incassa le tasse tutte di Diligenza (§ 1.) per lo spazio stesso pel quale fa le spese di viaggio (§ 2.).

§. 4. Nel caso che i Conduttori e le Carrozze della Amministrazione Postale di uno Stato servissero sul Territorio degli altri Stati, sarebbe assicurato alla medesima un compenso da convenirsi.

I Conduttori saranno responsabili degli oggetti loro affidati pel trasporto.

§. 5. A ciascun Stato è assicurata dagli altri Stati, per le Corse delle Diligenze Postali, l'esenzione dai diritti di Stradali, pedaggi, ed ogni altro privilegio di cui godessero i proprj Corrieri sul loro Territorio.

§. 6. Sarà in facoltà dei mittenti di pagare le tasse di trasporto, per gli Articoli diretti ad uno degli Stati contraenti, all'atto della impostazione, o di lasciarne il pagamento a carico del destinatario.

ARTICOLO 39.

Mantenimento interinale delle attuali norme relative al servigio dei Corrieri.

Venendo interinalmente e sino alla effettiva istituzione delle Diligenze, di cui al precedente Articolo 38, mantenuto il servigio dei Corrieri tra Mantova e Firenze come lo è attualmente, rimarranno frattanto in vigore, non solo le regole per l'attiraglio loro e per le rispettive competenze fissate nell'Articolo 7 della presente Convenzione, ma ancora le norme precedentemente già adottate e stabilite, per quanto si riferisce - al rendiconto dell'Uffizio di Modena, - alle prescrizioni pei Corrieri e pelle

ricevute di Articoli di consegna - agli oggetti esclusi dal trasporto col mezzo dei Corrieri suddetti - all' imballaggio e suggellamento degli articoli - alla Tariffa pei medesimi - agli assegni su di loro caricabili - al rinvio ed alle tasse di quelli rifiutati ed inesitati - e finalmente alla responsabilità pegli Articoli stessi.

Ed affinchè le norme predette trovino debito luogo nella Convenzione presente si allega sotto F., come parte integrante, una copia delle medesime, quali esistevano sotto i N.[i] 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 fra gli Articoli del 5 Ottobre 1839, addizionali alla Convenzione Postale del 3 Dicembre 1817.

ARTICOLO 40.

Utilizzazione della Strada Giardini nel caso di interruzione delle Comunicazioni con Firenze per la via di Bologna.

Nel caso eccezionale in che la comunicazione postale fra gli Stati Austriaci e la Toscana non potesse aver luogo per lo Stradale Pontificio, contemplato nei precedenti Articoli; come quello di percorrenza ordinaria dei Corrieri Austro-Toscani, rimane convenuto e stabilito che la comunicazione suddetta, sia per mezzo di Corrieri, sia per mezzo di Staffette, debba allora venire attivata sulla Via Giardini, appena da ambi i Governi Austriaco ed Estense sia stata riconosciuta, nelle vie più sollecite, la sussistenza dell' insorto impedimento.

Ove la via stessa fosse in allora già regolar-

mente montata colle rispettive Stazioni di Posta-Cavalli, e perciò in attività come ordinario Stradale Postale, l' inoltro delle Corse lungo il medesimo seguirà giusta le norme generali portate dalla presente Convenzione. Ove invece occorresse straordinariamente di dover montare la via suddetta viene già fin d' ora convenuto che il Governo Estense farà tener nota precisa, tanto delle spese di impianto e di mantenimento delle Stazioni di Posta-Cavalli, quanto delle Attività risultanti da introiti ordinarj e straordinarj, e da rimanenza di scorte, per poter poi, a servigio compiuto, presentare al Governo Austriaco i relativi conti ed il conseguente bilancio. Verificandosi un risultato passivo, starà il medesimo, per un quarto a carico del Ducato di Modena, e per tre quarti a carico dell' Austria, che si riserva la facoltà di procurarsi da altri Stati, a seconda dei casi, un equo compenso.

Tuttavolta nel supposto caso la comunicazione fra Modena e Bologna sarà possibilmente mantenuta per mezzo di giornaliere Staffette ordinarie, colle quali si spediranno, per cura Estense sino alla Samoggia subito dopo l'arrivo delle Poste da Mantova e da Milano, i mazzilettere che gli uffizj Austriaci ed Estensi trovassero di dover dirigere a Bologna ed oltre.

Quelli che dall' Uffizio di Bologna pervenissero a quello di Modena per gli Uffizj Austriaci saranno dallo stesso inoltrati colla prima posta ordinaria alle rispettive destinazioni.

ARTICOLO 41.

Nuove attivazioni di Diligenze e di Messaggerie Postali.

Qualora si riconoscesse da ambo i Governi la convenienza d' istituire delle Corse di Diligenze e di Messaggeríe Postali fra punti dell' uno e dell' altro Stato, oltre quella già accennata all' art. 38, si prenderanno ad ogni volta gli opportuni concerti.

Ed al fine di raggiungere la maggiore possibile uniformità in ambidue gli Stati nel trattamento delle persone e delle cose da inoltrarsi con simili Corse, e con quelle che vi influissero, verranno adottati, anche pei tronchi di Strada Estensi, dei Regolamenti e delle Tariffe che siano possibilmente in analogia coi Regolamenti e colle Tariffe vigenti nell' Austria; con riserva di quella pei passaggeri, che sarà invece da combinarsi col debito riguardo alle circostanze locali.

Nel caso poi che una Diligenza Erariale partisse da un dato punto di uno degli Stati contraenti per tutto conto dell' altro restano assicurati a quest' ultimo i vantaggi tutti di *cui* fruiscono le Erariali del primo, tanto riguardo ad esenzione di stradali, pedaggi, e simili, quanto riguardo a norme di attiraglio, ed a competenze di corsa e di mancia dovute ai Mastri di Posta, Postiglioni e Stallieri delle Stazioni rispettive.

ARTICOLO 42.

Distinte degli Ufficj Postali e loro raggi secondo le distanze.

Essendo già state commisurate per parte dell'Ufficio dei Corsi in Vienna, le distanze tra Ufficj Postali Ducali ed Ufficj Postali Austriaci, attualmente esistenti, così verranno, per parte della Amministrazione Postale Austriaca, somministrate le Distinte analoghe nel numero occorrente per tutti gli Uffizj Ducali, ed erigendosene dei nuovi si prenderanno in anticipazione gli opportuni concerti per la determinazione delle distanze.

ARTICOLO 43.

Dimostrazione dei prodotti del primo anno.

Anche in coerenza all'art. 43 della Convenzione Fondamentale, resta convenuto che, allo spirare del primo anno di effettiva durata della presente Convenzione Speciale, potranno essere presentati da quel Governo, che ne avrà interesse, i Prospetti delle avutene risultanze, e ciò al fine di chiedere e concertare coll'altro Governo di comune accordo i rimedj che saranno stimati efficaci a prevenire la rinnovazione delle gravi perdite che si fossero verificate nei proprj ordinarj prodotti.

ARTICOLO 44.

Convenzioni speciali con altri Stati Italiani.

Le Convenzioni Speciali Postali, che i Governi Austriaco ed Estense saranno per stipu-

lare cogli altri Stati Italiani, dovranno essere reciprocamente comunicate prima che siano concluse, onde possa venir provveduto di comune accordo a quanto nelle medesime riguardasse più particolarmente i due Governi.

ARTICOLO 45.

Principio e durata della Convenzione.

La presente Convenzione comincierà ad avere effetto cinque mesi dopo il giorno in cui avrà avuto luogo il cambio delle ratifiche, e durerà cinque anni, dopo i quali si considererà prolungata d'anno in anno, quando sei mesi prima della scadenza non venga da una delle Parti disdetta.

ARTICOLO 46.

Abolizione di Convenzioni anteriori.

Dal momento di attivazione della presente si ammette di comune accordo che si avranno per abrogati, tanto l'antecedente Convenzione Postale tra l'Austria e Modena del 3 Dicembre 1817 dichiarata continuativa dagli Articoli addizionali alla stessa del 5 Ottobre 1839, quanto questi Articoli medesimi, e ciò come se fossero stati, così l'una che gli altri, in tempo debito formalmente disdetti, salvo sempre il disposto dall'antecedente art. 39.

ARTICOLO 47.

Sostituzione della presente Convenzione a quella del 3 Luglio 1849.

Finalmente si dichiara che questa Speciale Convenzione, stipulata al seguito dell'altra Con-

venzione Postale fatta in Milano il 3 Luglio 1849, viene a quest' ultima in ogni sua parte sostituita.

ARTICOLO 48.

Cambio delle ratifiche.

Il cambio delle ratifiche avrà luogo in Modena entro lo spazio di trenta giorni dalla data della presente, ed anche prima se sarà possibile.

Fatto in Modena questo giorno 29 del mese di ottobre dell'anno 1851.

(L. S.) G. G. ALLEGRI (L. S.) G. FORNI

Modena 31 *Dicembre* 1851

IL MINISTRO

CONTE GIUSEPPE FORNI

Il Segretario
Avv. LUIGI SOLIERI

INDICE

8 *Gennajo* 1851

12 *Dicembre* 1850
pubblicata solo il 24 *Gennajo* 1851

23 *Ottobre* 1851

25 *detto*

26 *Novembre*

10 *Dicembre*

PER GLI
STATI ESTENSI
(85)